

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le ordinanze dal n. 677 al n. 693 del 1989, saranno pubblicate
nelle prossime edizioni della 1^o serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 587. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Appello avverso le sentenze pubblicate dopo l'introduzione della nuova normativa - Decisione in camera di consiglio - Violazione del diritto di difesa - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 543/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, artt. 4, dodicesimo comma, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e 23 della stessa legge).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, primo comma) Pag. 15

n. 588. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Libertà personale - Arresto fuori flagranza di reato - Convalida - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione - Reato permanente - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).

(Cost., art. 13, terzo comma) » 17

n. 589. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Divieto di detenzione e commercializzazione di videocassette oscene - Disparità di trattamento con gli edicolanti nel commercio di materiale erotico - Questione già decisa (sentenza n. 1063/1988) - Manifesta infondatezza.

(C.P., artt. 528 e 529).

(Cost., artt. 3 e 21) » 18

n. 590. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Mancata presentazione alla chiamata alle armi disposta con pubblico manifesto - Ignoranza della legge penale - Errore scusante - Divieto - Richiamo alla sentenza n. 364/1988 - Questione proposta in forma ipotetica ed eventuale - Incertezza sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.M.P., art. 39, in relazione all'art. 5 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma) » 20

n. 591. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento civile - Notifica a mezzo posta - Requisiti richiesti - Lesione del diritto di difesa -
Questione già decisa (ordinanza n. 904/1988) - Alla discrezionalità legislativa eventuali
correttivi per ulteriori garanzie - Manifesta inammissibilità.**

(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8).

(Cost., art. 24)

Pag. 22

n. 592. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza - Pia società di S. Francesco di Sales - Religiosi docenti di scuola media
inferiore - Soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie - Esclusione - Attività compiuta
religionis causa in adempimento dei fini della congregazione di appartenenza - Richiamo alla
sentenza n. 108/1977 - Manifesta infondatezza.**

(Legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico, primo comma).

(Cost., art. 38)

» 23

n. 593. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Procedimento penale - Competenza territoriale per i procedimenti concernenti magistrati -
Turbativa della serenità ed imparzialità dei giudici - Discrezionalità legislativa - Richiesta di
pronunzia additiva - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P. del 1930, artt. 41-*bis*, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879, e 11, primo e secondo
comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988,
n. 447).

(Cost., artt. 3, 97 e 101)

» 25

n. 594. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte in genere - Commissioni tributarie - Componenti - Speciale indennità riconosciuta ai
magistrati ordinari - Attribuzione - Esclusione - Irrilevanza della questione in riferimento al
giudizio principale - Trattamento economico non assimilabile a quello dei magistrati ordinari
- Manifesta inammissibilità.**

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 2).

(Cost., artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma)

» 26

n. 595. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Lottizzazione abusiva - Notaio rogante - Imputabilità in concorso - Esclusione - Adempimento di atti da parte del pubblico ufficiale idonei ad impedire comunque il reato - Manifesta infondatezza.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21).

(Cost., art. 3) Pag. 28

n. 596. Ordinanza 13-29 dicembre 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Riunione delle cause - Poteri del capo dell'ufficio giudiziario - Assoluta discrezionalità - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 508/1989) - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 274; disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101) » 29

1990

n. 1. Sentenza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale militare destituito - Diritto a pensione - Servizio effettivo prestato inferiore ad anni venti - Esclusione - Limite comune a tutto il personale civile e militare dello Stato destituito - Corretto esercizio dei margini di discrezionalità da parte del Governo - Richiamo alla sentenza n. 349/1985 - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 52, terzo comma).

(Cost., art. 76) » 31

n. 2. Sentenza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ordinamento penitenziario - Regione Piemonte - Detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno - Presunta interferenza regionale in materia con propri interventi mirati - Piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario - Non fondatezza.

(Legge regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989 e riapprovata il 31 maggio 1989).

(Cost., art. 117) » 33

N. 3. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso abitativo - Equo canone - Azione per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile - Omessa previsione anche in altre ipotesi - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 36

N. 4. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Vice pretori onorari e magistrati di tribunale - Disciplina unitaria - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 155/1989) - Ragionevolezza dei limiti massimi della rivalsa dello Stato - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, primo e terzo comma, 7, primo e terzo comma, 8, quarto comma, e 9, primo e terzo comma).

(Cost., art. 3) » 37

N. 5. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzione in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizi tributari - Azione civile di rivalsa dello Stato parte in causa nei processi tributari - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 18/1989 - Razionalità dell'azione dello Stato nella sola ipotesi del comportamento penalmente illecito del giudice - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117).

(Cost., artt. 3, 101 e 108) » 39

N. 6. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Inquinamenti - Smaltimento dei rifiuti industriali - Trattamento sanzionatorio penale - Violazione del principio dell'irretroattività della legge penale nonché di quello della tassatività e determinatezza del precetto penale - Soggezione del procedimento *a quo* alle norme dal nuovo codice di procedura penale - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma) » 40

n. 7. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Contravvenzioni punite con la sola ammenda - Termine prescrizionale di anni due anziché cinque - Richiesta di un intervento sostitutivo in materia penale e deteriore per l'imputato - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 157, n. 6).

(Cost., art. 3)

Pag. 42

n. 8. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenti di educazione fisica supplenti e sprovvisti di titolo di studio - Riassunzione e mantenimento in servizio - Deteriore trattamento riservato ai docenti dotati di titoli poziori e diplomati, a parità di situazione di servizio - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 945/1988) - Scelta discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 43

n. 9. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Poteri attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica circa la funzionalità di tutta la p.a.- Violazione della competenza esclusiva della regione - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 555/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 26 luglio 1989, n. 260, art. 3, secondo comma).

(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4 e 58)

» 45

n. 10. Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - S.S.N. - Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna - Finanziamento della spesa - Violazione della autonomia finanziaria della regione - Impugnazione di d.-l. non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 555/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 28 luglio 1989, n. 265, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 81, quarto comma, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 48, 49 e 50)

» 46

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 101. Ricorso depositato in cancelleria il 5 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Umbria - Diritti di segreteria sui contratti e sugli atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata - Autorizzazione della giunta regionale - Travalicamento dei limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del divieto di istituire nuove entrate tributarie.

(Legge regione Umbria riapprovata 6 novembre 1989).

(Cost., artt. 117 e 119; legge 16 maggio 1970, n. 281) Pag. 49

N. 102. Ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Puglia - Dipendenti regionali - Disciplina giuridico-economica in attuazione dell'accordo nazionale 29 aprile 1983 - Interpretazione autentica - Riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica - Computo (divisione del valore della classe e/o dello scatto per coefficiente 12 anziché per 24) - Prevista valutazione dell'anzianità pregressa, nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982, per intero nonché per intero e separatamente per ciascuno dei rimanenti sette livelli previsti dalla legge regionale n. 22/1981 - Lamentata sperequazione tra i dipendenti delle diverse regioni - Ingiustificato accrescimento dell'onere finanziario in contrasto con il principio ex art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego - Illegittima più favorevole ricostruzione delle anzianità pregresse.

(Legge regione Puglia riapprovata l'8 novembre 1989).

(Cost., art. 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 4 e 11, secondo comma) » 50

N. 103. Ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Emilia-Romagna - Crediti agrari di conduzione con provvista in valuta estera - Concessione di contributi «a garanzia del rischio di cambio» a favore di istituti esercenti il credito a imprenditori agricoli singoli o associati o a cooperative agricole - Incompetenza della regione in materia di moneta e di credito, nonché di intervento diretto o indiretto sui flussi finanziari da e per l'estero - Illegittime possibili ingerenze regionali «nell'ordinamento creditizio» - Mancata osservanza dei limiti prescritti dall'art. 13 della legge n. 887/1984.

(Legge regione Emilia-Romagna riapprovata il 9 novembre 1989).

(Cost., art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 109, secondo comma; legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 13) » 52

N. 104. Ricorso depositato in cancelleria il 14 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Liguria - Concorsi presso le uu.ss.lla. - Commissioni esaminatrici - Composizione - Sorteggio dai ruoli nominativi regionali u.s.l. - Previsto inserimento anche dell'elenco del personale dell'ospedale Galliera di Genova - Illegittima equiparazione di detto personale a quello del Servizio sanitario nazionale - Indebita incisione sullo status del personale u.s.l. con limitazione delle possibilità di accesso alle commissioni *de quibus* - Conseguente interferenza sulla disciplina della formazione di tali commissioni - Violazione della riserva di legge statale.

(Legge regione Liguria 15 novembre 1989).

(Mancata espressa menzione del parametro costituzionale; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47) » 54

N. 105. Ricorso depositato in cancelleria il 16 dicembre 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Abruzzo - Concessioni di contributi alle uu.ss.ll. per il potenziamento e l'integrazione dei servizi a favore di portatori di handicaps - Prevista copertura di spesa corrente mediante l'utilizzo del «Fondo globale» alimentato da quota di proventi di mutuo autorizzato con la legge di bilancio 1989 - Illegittima utilizzazione da parte della regione di mutui per spese diverse da quelle di «investimento».

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 14 novembre 1989).

(Cost., art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 22)

Pag. 55

N. 658. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 maggio 1989.

Istruzione pubblica - Obbligo del comune di Roma di fornire locali ed arredamento alla facoltà di magistero - Irrazionalità di detto obbligo, attesa l'erogazione del servizio di istruzione pubblica reso dalla facoltà di magistero a favore anche di cittadini non residenti nel comune di Roma - Ingiustificata disparità di trattamento della facoltà di magistero rispetto alle altre facoltà universitarie per le quali l'obbligo di fornire in uso perpetuo e gratuito gli immobili grava sullo Stato - Ingiustificata imposizione di oneri economici al comune in materia quale l'istruzione universitaria riservata all'esclusiva competenza statale.

(R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 217, ultimo comma; r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153, art. 17).

(Cost., artt. 3, 5, 33 e 128) » 56

N. 659. Ordinanza del tribunale di Pistoia del 7 novembre 1989.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esercizio di potere discrezionale per le parti non sindacabile dal giudice - Conseguente privazione del potere di determinare la pena - Violazione del principio di soggezione soltanto alla legge.

(C.P.P., (disposizioni di attuazione del), art. 248; c.p.p., art. 444, secondo comma).

(Cost., art. 101)

» 59

N. 660. Ordinanza del giudice di sorveglianza di Pisa del 6 novembre 1989.

Processo penale - Regime di semilibertà - Revoca - Procedimento - Interessato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice competente - Richiesta di essere ascoltato personalmente - Mancata disposta traduzione - Audizione delegata al magistrato di sorveglianza - Disparità di trattamento fra individui detenuti e non, nonché fra gli stessi detenuti - Lamentata limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P., art. 666, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 60

n. 661. Ordinanza della commissione tributaria di Spoleto del 12 maggio 1987.

Imposta di successione - Determinazione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario - Mancata previsione della determinazione di detta imposta sul valore dei beni conseguiti dal singolo erede o legatario - Conseguente differente tassazione di beni di identico valore in violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Altra questione - Solidarietà passiva del legatario con l'erede in relazione all'imposta di successione - Asserita violazione del principio della divisione *pro-quota* dei debiti ereditari stabilita dall'art. 672 del c.c. in assenza di espressa deroga a detto principio nella legge di delega n. 825/1971.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 76) Pag. 63

n. 662. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Basilicata del 26 gennaio 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita - Riscattabilità, ai fini dell'indennità di buonuscita dei servizi pregressi statali e non statali (fattispecie: servizi prestati presso l'ente autotrasporto merci) - Mancata previsione della esclusione dal riscatto dei servizi pregressi per i quali sia stata liquidata analoga indennità come stabilito dall'art. 2 della legge n. 1368/1965 prima della abrogazione con il d.P.R. n. 1032/1973 - Asserita violazione della legge di delega n. 775/1970.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 15 e 56).

(Cost., art. 76) » 64

n. 663. Ordinanza del pretore di Lucca del 12 novembre 1988.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensione «comunque non posti in pagamento» - Prevista prescrizione quinquennale anziché decennale - Irrazionale limitazione all'erogazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia - Disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno usufruito della più favorevole precedente normativa.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 38) » 66

n. 664. Ordinanza del pretore di Firenze del 22 settembre 1989.

Professioni - Avvocati e procuratori legali - Contributi previdenziali - Mancata previsione della decorrenza della ridotta aliquota del tre per cento del reddito professionale (stabilita con la legge n. 175/1983 in luogo di quella del dieci per cento prevista anteriormente dalla legge n. 576/1980 per gli avvocati in attività oltre il quinquennio dal pensionamento) dalla stessa data dell'entrata in vigore della detta legge n. 576/1980 - Ingiustificata applicazione della maggiore aliquota contributiva del dieci per cento, attesa la mancanza di una maggiore erogazione previdenziale - Violazione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia.

(Legge 2 maggio 1983, n. 175, art. 2, modificativo della legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 38) » 67

N. 665. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto è solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) Pag. 69

N. 666. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) » 71

N. 667. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) » 73

N. 668. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) » 74

n. 669. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) Pag. 75

n. 670. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) » 75

n. 671. Ordinanza del pretore di Venezia del 19 ottobre 1989.

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3) » 76

n. 672. Ordinanza della corte di appello di Roma del 31 maggio 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perchè per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3) » 77

n. 673. Ordinanza della corte di appello di Roma del 31 maggio 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perchè per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3) Pag. 83

n. 674. Ordinanza della corte di appello di Roma del 7 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perchè per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3) » 89

n. 675. Ordinanza della corte di appello di Roma del 14 giugno 1989.

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perchè per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3) » 94

n. 676. Ordinanza del tribunale di Lecce del 2 ottobre 1989.

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere comunale dei legali rappresentanti e dirigenti delle uu.ss.lla. - Mancata previsione dell'ineleggibilità, altresì, dei medici convenzionati con le uu.ss.lla. - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9).

(Cost., art. 3) » 95

- n. 694.** Ordinanza del tribunale di Busto Arsizio del 21 novembre 1989.
Processo penale - Nuovo rito - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità, per il giudice, in tale ipotesi, quando vi sia costituzione di parte civile, di decidere sulla domanda civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi - Conseguente limitazione, sotto tale aspetto, della normale competenza del giudice penale e quindi della tutela giudiziaria, pur concretamente azionata - Riconoscimento di benefici *quoad poenam* per l'imputato a scapito della parte civile - Disparità di trattamento rispetto al rito abbreviato, nonché tra imputati dello stesso reato a seconda che si avvalgano o meno dell'istituto *de quo*.
 (C.P.P., artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25) Pag. 96
- n. 695.** Ordinanza del tribunale di Trento del 17 ottobre 1989.
Separazione giudiziale dei coniugi - Sentenza dichiarativa di primo grado - Giudizio di appello - Prevista procedura in camera di consiglio - Conseguente riduzione dei termini per la proposizione dell'impugnazione - Compressione del diritto di difesa in assenza di particolari ragioni che la giustificano - Violazione del principio della pubblicità dell'udienza collegiale - Lamentata genericità delle norme procedurali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 202/1975.
 (Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 8; legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 23).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101) » 98
- n. 696.** Ordinanza del tribunale di Como del 26 ottobre 1989.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Criteri, più favorevoli ai pensionati, di determinazione delle pensioni, stabiliti dalla legge n. 297/1982 - Mancata previsione dell'estensione di detti criteri al calcolo delle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Ingiustificata violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché di quello dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia.
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo e undicesimo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 101
- n. 697.** Ordinanza del tribunale di Biella del 16 novembre 1989.
Processo penale - Pretore - Confluenza della funzione requirente e giudicante - Nuova disciplina del rito pretorile - Mancata inclusione nelle norme transitorie dei procedimenti già iniziati col vecchio rito - Conseguenze - Possibile giudizio da parte della stessa persona fisica che ha espletato l'istruzione sommaria - Mancata tutela della terzietà del giudice-pretore - Disparità di trattamento tra imputati giudicati col vecchio o con il nuovo rito - Violazione di principi statuiti con la convenzione dell'O.N.U. per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 268/1986.
 (Disp. trans. del c.p.p. 1988, art. 245, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).
 (Cost., art. 3) » 104
- n. 698.** Ordinanza del tribunale di Crotona del 28 novembre 1989.
Processo penale - Rito abbreviato - Richiesta dell'imputato - Mancato consenso del p.m. - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988* - Impossibilità per il giudice di valutare le ragioni del dissenso - Lamentata limitazione dei diritti della difesa e dei poteri del giudice - Contraddizione rispetto all'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448 del c.p.p. 1988).
 (C.P.P., art. 438).
 (Cost., artt. 24, 102 e 111) » 106

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 587

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Coniugi - Separazione personale - Appello avverso le sentenze pubblicate dopo l'introduzione della nuova normativa - Decisione in camera di consiglio - Violazione del diritto di difesa - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 543/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, artt. 4, dodicesimo comma, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, e 23 della stessa legge).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Odorizzi Giovanni e Da Roit Mara in Odorizzi, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di separazione personale fra coniugi, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11 aprile 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) — a tenore del quale l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio «è deciso in camera di consiglio» — nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, che estende la suindicata disciplina alle sentenze pronunciate nei giudizi di separazione personale tra coniugi;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate, prevedendo il rito camerale per il solo giudizio di appello in una materia in cui lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria per il primo grado e per il giudizio di cassazione sempre la forma contenziosa ordinaria, esulerebbero dai limiti della ragionevolezza e da quelle circostanze eccezionali che sole consentirebbero di rinunciare al criterio della pubblicità dell'udienza collegiale (art. 101, primo comma, della Costituzione);

che, inoltre, la scarna normativa dettata per il rito camerale parrebbe insufficiente a regolare un processo altamente conflittuale «quale quello in cui si accertano addebitabilità di separazione personale», e non consentirebbe al normale esercizio di facoltà di prova», così violando gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

che anzi la prima delle norme denunciate neppure stabilisce le norme procedurali applicabili nei giudizi di appello, così da risultare illegittima per genericità;

che non si è costituita alcuna parte privata;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, osservando che il giudice remittente ha ommesso la scelta interpretativa in ordine alle norme procedurali applicabili al giudizio di appello in materia di rapporti personali tra coniugi e che pertanto, sotto tale profilo, la questione è inammissibile;

che comunque, sempre ad avviso dell'interveniente, il tenore letterale della prima delle norme denunciate consentirebbe di escludere che l'impugnazione si risolva nel reclamo di cui all'art. 739 del codice di procedura civile, sicché inconferenti apparirebbero le censure inerenti alla pretesa sommarietà del giudizio;

che, viceversa, dovrebbe ritenersi che la «camera di consiglio» sia prevista per la sola fase decisoria e valga soltanto ad escludere — salva specifica autorizzazione del giudice — lo scambio di comparse conclusionali e/o la discussione orale, per evidenti esigenze di rapidità e di riservatezza, discrezionalmente apprezzate dal legislatore, senza alcuna incidenza sul diritto di difesa delle parti;

Considerato che la eccezione di inammissibilità, dedotta dall'interveniente, va disattesa tenuto conto di quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, che non ritiene applicabili all'intera fase di appello le norme procedurali tipiche del processo contenzioso, affermandosi dal giudice *a quo* che diversamente «non si vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore ad introdurre il (rito) camerale rispetto alla (sola) fase finale del processo», e che, in tal modo, lo stesso giudice ha correttamente operato la scelta interpretativa delle norme denunciate;

che, nel merito, anche se il rito camerale deve intendersi esteso a tutta la fase del giudizio di appello, la Corte ha già dichiarato, nella sentenza n. 543 del 1989, non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli stessi parametri ora invocati, perchè la prescrizione del rito camerale in appello assicura le necessarie garanzie processuali, come precisato in detta sentenza;

che non risultano in questa sede formulati profili nuovi che possano indurre a diverso avviso, anche per quel che concerne la pubblicità delle udienze, in quanto questa Corte, dovendone valutare di volta in volta l'esigenza con riferimento alla natura del processo preso in considerazione (sent. n. 212 del 1986), l'ha ritenuta non indispensabile a quello ora in esame, tenuto conto del grado di giudizio e del tipo di controversia trattata;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nonché dell'art. 23 di quest'ultima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 101, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 588

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Sicurezza pubblica - Libertà personale - Arresto fuori flagranza di reato - Convalida - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione - Reato permanente - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152).

(Cost., art. 13, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Alasoo Vadivel, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.23, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 24 febbraio 1989, il Pretore di Lucca sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), in riferimento all'art.13, terzo comma, della Costituzione;

che, al di là delle tante considerazioni espresse dal Pretore nell'ordinanza, il nucleo centrale del *thema decidendum* è nella specie rappresentato dall'assunto secondo cui l'imputato straniero sottoposto a provvedimento 24 gennaio 1989 del Prefetto di Lucca, non avendo ottemperato alla prescrizione di presentarsi entro il 26 gennaio 1989 alla frontiera, veniva tratto in arresto in epoca successiva, al di fuori della flagranza;

che il Pretore rilevava, fra l'altro, che, non essendovi nella legge alcuna espressa previsione che consenta l'arresto per l'ipotesi in esame anche al di fuori dei casi di flagranza, come per altre fattispecie derogatorie, non avrebbe giustificazione il cosiddetto «diritto vivente» che invece lo ammette, ed anzi si porrebbe in contrasto con il parametro invocato che vieta la restrizione della libertà personale da parte della polizia, salvo i casi di eccezionalità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge;

che il Pretore, sia pure *incidenter tantum*, fa anche riferimento al fatto che l'arresto fuori flagranza verrebbe nella specie consentito in ordine ad ipotesi di modesto rilievo sociale, come si evince dalla tenuità della pena detentiva edittale;

che, tutto ciò premesso, prima di procedere alla convalida dell'arresto, è parso opportuno al giudice sollevare la detta questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.

Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il Pretore, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ravvisato nella ipotesi della mancata presentazione alla frontiera, entro il termine previsto, dello straniero sottoposto al provvedimento prefettizio in esame, i caratteri del reato permanente;

che «nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza», come testualmente dispone l'art. 382, secondo comma, codice procedura penale, analogamente, del resto, a quanto prescriveva l'art. 237, primo comma, secondo inciso, del codice procedura penale del 1930;

che, pertanto, sussiste quella condizione che il Pretore stesso ritiene sufficiente a giustificare l'arresto, anche perchè, scaduto quel termine, diventa irrilevante la deviazione dall'itinerario, come pure osserva ragionevolmente il Pretore;

che, quanto poi all'incidentale rilievo concernente il rapporto fra il provvedimento dell'arresto e la tenuità della pena edittale, questa Corte ha già riconosciuto, nella sentenza 8 luglio 1975 n.211, a proposito di analoga fattispecie (art. 220 dello stesso Testo Unico), che si tratta «di una scelta di politica criminale e di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue discrezionali determinazioni, dall'entità obbiettiva del reato e della pena edittale»;

che, pertanto, la questione proposta dev'essere ritenuta manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Lucca con ordinanza 24 febbraio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1375

N. 589

Ordinanza 13-29 dicembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reato in genere - Pubblicazioni e spettacoli osceni - Divieto di detenzione e commercializzazione di videocassette oscene - Disparità di trattamento con gli edicolanti nel commercio di materiale erotico - Questione già decisa (sentenza n. 1063/1988) - Manifesta infondatezza.

(C.P., artt. 528 e 529).

(Cost., artt. 3 e 21).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Garoni Flavio ed altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con sentenza-ordinanza 14 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte il 23 giugno 1989), il Pretore di Udine sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 codice penale, con riferimento agli artt. 21 e 3 della Costituzione;

che riferiva il Pretore nell'ordinanza che tale Flavio Garoni era stato denunciato per avere introdotto nel territorio dello Stato video cassette pornografiche per conto della Ditta «Tuttovideo s.n.c.» di cui era consocio, allo scopo di metterle in distribuzione a titolo di noleggio negli appositi negozi della «Tuttovideo»;

che il Garoni si era difeso, ammettendo bensì di essere a conoscenza del contenuto pornografico ed osceno delle videocassette, ma assumendo di avere ottenuto autorizzazione ministeriale, e di detenere peraltro le dette videocassette, oggetto del noleggio, in locale separato e riservato rispetto a quello nel quale avvenivano le ordinarie contrattazioni, dove erano ammessi soltanto quegli adulti che intendevano dilettarsi delle videocassette oscene;

che al Pretore, pur correttamente ritenendo che l'art. 528 codice penale limita il requisito del «pubblicamente» esclusivamente all'esposizione degli oggetti osceni, per cui non ha alcun rilievo agli effetti dell'illecito, che la distribuzione avvenga in locali più riservati, è parso, tuttavia, opportuno sollevare la questione di cui sopra sotto un duplice riflesso;

che, a giudizio del Pretore, da una parte, l'art. 21 della Costituzione verrebbe ad essere sacrificato, in quanto la «norma impugnata» non consente a determinate categorie di persone di fruire, detenere e commerciare, negli anzidetti modi riservati, le videocassette pornografiche, e, dall'altra, verrebbe a soffrirne il principio di eguaglianza in relazione alle disposizioni della legge 17 luglio 1975 n. 355, in quanto si realizza una evidente disparità di trattamento con la discriminazione soltanto degli edicolanti e non di altri soggetti nel commercio di materiale erotico;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o almeno infondata;

Considerato che il Pretore non ha tenuto conto che proprio il parametro di cui all'art. 21 della Costituzione invocato vieta espressamente, nell'ultimo comma, pubblicazioni, spettacoli e ogni altra manifestazione contraria al buon costume, sollecitando la legge ad assumere provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni;

che, pertanto, una volta che lo stesso giudice rimettente ha qualificato «oscene» le videocassette di cui si tratta, nell'ambito del libero esercizio interpretativo del suo potere giurisdizionale, sarebbe contrario a Costituzione dichiarare illegittima una disposizione di legge (art. 528 codice penale) perfettamente adeguata al dettato dell'art. 21, in quanto appunto reprime le violazioni al disposto di cui all'ultimo comma;

che, per quanto si riferisce all'art. 529, il Pretore, pur avendolo impugnato, non solo non ne contesta il contenuto, ma, anzi, se ne avvale proprio per giudicare «oscene» le videocassette in parola;

che, per quanto infine si riferisce alla legge 17 luglio 1975 n. 355, di cui è ventilata l'illegittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione è già stata risolta da questa Corte con sentenza 24 novembre 1988 n. 1063, che l'ha dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26; secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 528 e 529 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Udine con ordinanza 14 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 590

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Mancata presentazione alla chiamata alle armi disposta con pubblico manifesto - Ignoranza della legge penale - Errore scusante - Divieto - Richiamo alla sentenza n. 364/1988 - Questione proposta in forma ipotetica ed eventuale - Incertezza sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.M.P., art. 39, in relazione all'art. 5 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 52, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1989 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di De Felip Fabio, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 20 giugno 1989, il Tribunale militare di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 codice penale ordinario, e con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25 comma secondo, 27, comma primo, e 52 comma terzo, della Costituzione;

che dalla narrativa dell'ordinanza si rileva che tale De Felip Fabio, della classe 1963, è imputato del delitto di mancanza alla chiamata aggravata, di cui agli artt. 151, comma primo, e 154 n. 1, del codice penale militare di pace, perchè, essendosi trasferito con il padre a Berlino-ovest nel 1979 per svolgervi attività di gelataio, ma essendo poi rimpatriato definitivamente il 5 febbraio del 1983, aveva omesso di rispondere alla prima chiamata alle armi successiva al suo rientro, disposta con pubblico manifesto, non presentandosi — come avrebbe dovuto — il 12 settembre 1983 al Distretto militare di appartenenza, ma soltanto cinque anni dopo;

che il De Felip si era disculpato assumendo che, avendo occasione di accedere al Consolato d'Italia in Berlino-ovest per ottenere permessi di temporaneo rimpatrio in occasione del periodo annuale di ferie (art. 104 del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237), aveva attinto informazioni circa il suo obbligo militare quando fosse cessata la residenza all'estero, apprendendo dal funzionario preposto che, al suo definitivo rimpatrio, l'autorità militare, informata del suo rientro, avrebbe provveduto a chiamarlo alle armi mediante cartolina precetto;

che, a seguito di tale informazione, egli aveva, perciò, ritenuto di non avere alcun obbligo fino a quando non fosse stato individualmente chiamato, essendo del tutto ignaro dell'esistenza di pubblici manifesti di chiamata alle armi;

che, ad avviso del Tribunale, è, questa, situazione che rispecchia l'ignoranza della norma contenuta nell'art. 543 del Reg. Es. (regio decreto 24 febbraio 1938 n. 329) che fa obbligo alle reclute, che non ricevessero la cartolina precetto, di presentarsi al Distretto militare nei giorni stabiliti dal manifesto, rispecchiando conseguentemente l'ignoranza del precetto, contenuto nel manifesto, di presentarsi alle armi entro un certo termine;

che — prosegue il Tribunale — la detta norma regolamentare ~~essendo integrativa del precetto penale~~ contenuta nell'art. 151 del codice penale militare di pace, all'ignoranza di essa dovrebbe essere riconosciuto rilievo scusante ex art. 5 codice penale comune, così come modificato dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte Costituzionale, se l'applicabilità dell'art. 5 codice penale ordinario non fosse esclusa dalla speciale disposizione ex art. 39 codice penale militare di pace che nega l'ingresso dell'errore scusante dovuto a ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare;

che, peraltro — ad avviso del Tribunale — le discolpe presentate dall'imputato «potrebbero effettivamente presentarsi con i tratti della non evitabilità incolpevole secondo i parametri costituzionali individuati con la citata sentenza n. 364», nel qual caso sarebbe rilevante conoscere se l'art. 39 del codice penale militare di pace conservi ancora legittimità costituzionale una volta intervenuta così importante modifica dell'art. 5 codice penale: di qui la riproposizione della questione in riferimento ai numerosi parametri indicati;

che si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha, fra l'altro, negato che il tipo di informazioni generiche assunte dal militare costituisca, nella sua fragile caratterizzazione, schermo alla inescusabilità di un errore, agevolmente prevenibile ove si fosse correttamente e adeguatamente adempiuto ai doveri strumentali di informazione e conoscenza sicché, anche sulla base di altre considerazioni in ordine al più alto grado di ineludibilità dei doveri attinenti allo stato militare, concludeva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che, anche prescindendo dagli apprezzamenti dell'Avvocatura Generale sul merito delle informazioni che il militare avrebbe — a suo dire — assunte, resta però evidente comunque che né l'ufficio del pubblico ministero né, allo stato, il Tribunale militare, hanno condotto alcuna indagine sulle allegazioni dell'imputato, né questi ha offerto di esse la minima prova, né ha spiegato perché mai abbia visto andare alle armi per cinque anni consecutivi numerosi scaglioni di giovani senza tentare nemmeno un chiarimento presso il Distretto di appartenenza, sicché la questione viene allo stato proposta in forma ipotetica ed eventuale senza che possa esservi ancora alcuna certezza della sua rilevanza;

che, pertanto, in tali condizioni la proposta questione appare manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale comune, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, comma secondo, 27, comma primo, e 52, comma terzo, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 20 giugno 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 591

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Procedimento civile - Notifica a mezzo posta - Requisiti richiesti - Lesione del diritto di difesa - Questione già decisa (ordinanza n. 904/1988) - Alla discrezionalità legislativa eventuali correttivi per ulteriori garanzie - Manifesta inammissibilità.****(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8).****(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n.890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Vice-Conciliatore di Udine nel procedimento civile vertente tra Zangrando Daniela e Mainardis Eugenio, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Vice-Conciliatore di Udine, nel procedimento civile vertente tra Zangrando Daniele e Mainardis Eugenio, di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con ordinanza del 20 aprile 1989 (R.O. n. 318 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 980 (*recte* 890), nella parte in cui non prevede una rigida formalizzazione della procedura di notifica (avviso di deposito dell'atto notificato a mezzo posta con specificazione dell'atto stesso e del giudice adito; riferimento al plico restituito al mittente; impossibilità di preparare le difese, attesa la brevità del termine di deposito e di giustificare l'assenza dal domicilio) e la conseguente possibilità di ricevere l'atto anche dopo la scadenza del termine, in riferimento all'art. 24 della Costituzione in quanto sarebbe leso il diritto della difesa;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

Ritenuto che questa Corte (ordinanza n. 904 del 1988) ha già affermato che, nell'avviso da rilasciarsi dall'agente postale al destinatario del plico, spedito ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, non possono essere contenute specifiche indicazioni relative all'atto da notificare in quanto esso è chiuso nel plico la cui busta logicamente non può contenere altro elemento oltre il nome del destinatario;

che la presunzione di conoscenza dell'atto è differita al compimento di un congruo lasso di tempo (10 giorni) entro cui può ritenersi che il destinatario, facendo uso di normale diligenza acquisti gli elementi di conoscenza necessari ed utili alla difesa;

che l'art. 24 della Costituzione non è leso se del diritto di difesa non sia, come nel caso, assolutamente impedito e frustrato del tutto l'esercizio;

che, comunque, l'adozione di eventuali correttivi in senso di ulteriore garanzia della disciplina *de qua* è affidata alle scelte discrezionali del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Vice-Conciliatore di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1378

N. 592

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pia società di S. Francesco di Sales - Religiosi docenti di scuola media inferiore - Soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie - Esclusione - Attività compiuta *religionis causa* in adempimento dei fini della congregazione di appartenenza - Richiamo alla sentenza n. 108/1977 - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico, primo comma).

(Cost., art. 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Carminati Giovanni e Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni ed altro, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione dell'Ispettorìa Salesiana lombardo-emiliana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Carminati Giovanni, già religioso appartenente alla Congregazione della Pia Società di San Francesco di Sales, per ottenere la condanna dell'Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese — presso il quale aveva prestato attività lavorativa non retribuita come docente di scuola media inferiore — alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale, l'adito Pretore di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non retribuito a favore dell'ente di appartenenza, quando l'attività svolta non sia spirituale; comunque, non sia strettamente identificabile con la professione religiosa;

che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita l'Ispettorìa Salesiana lombardo-emiliana, sollecitando la declaratoria di infondatezza della questione, ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità della questione stessa ed, in subordine, per la sua infondatezza;

Considerato che, secondo quanto ritenuto dal giudice *a quo*, il suddetto Istituto scolastico costituisce diretta emanazione della Congregazione religiosa di appartenenza del Carminati, e non è, quindi, «terzo»;

che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 108 del 1977) e secondo l'indirizzo giurisprudenziale dei giudici ordinari anche di legittimità, il limite alla tutela previdenziale previsto dalla legge censurata non risulta costituzionalmente illegittimo se l'attività del religioso — di qualunque specie, ivi compreso l'insegnamento — sia prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi facenti parte, e non alle dipendenze di un «terzo», dovendosi escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la sussistenza di opera compiuta «*religionis causa*» in adempimento dei fini della congregazione;

che, conseguentemente, difettando il presupposto indispensabile per l'operatività del vigente sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, la questione si palesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi), in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 593

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Procedimento penale - Competenza territoriale per i procedimenti concernenti magistrati - Turbativa della serenità ed imparzialità dei giudici - Discrezionalità legislativa - Richiesta di pronunzia additiva - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P. del 1930, artt. 41-bis, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879, e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447).****(Cost., artt. 3, 97 e 101).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1989 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Fanton Martino, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Uditò nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per calunnia in danno di un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna, con ordinanza in data 3 aprile 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, nella parte in cui dette norme assegnano ad uffici giudiziari (nella specie, Tribunale e Corte d'Appello di Bologna e Firenze) la competenza territoriale reciproca per i procedimenti penali concernenti magistrati ad essi addetti;

che, in particolare, il giudice *a quo* ha rilevato che, tale essendo il regime della competenza territoriale in materia, può verificarsi che un medesimo magistrato, imputato o persona offesa in un procedimento pendente presso l'altra sede, espliciti, nella propria, funzioni di giudice in un procedimento in cui sia imputato o persona offesa quello stesso collega che esercita o concorre ad esercitare funzioni giudicanti nella sede ove pende il primo di detti procedimenti, con conseguente pericolo di condizionamento psicologico e concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità delle sue decisioni, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di soggezione del giudice stesso soltanto alla legge e di imparzialità nell'esercizio delle pubbliche funzioni;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già affermato che nelle situazioni in cui possa sorgere il dubbio del verificarsi, per i rapporti interpersonali tra giudici, di una turbativa della serenità e imparzialità degli stessi, rientra nella esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che si creano, nell'ambito della organizzazione giudiziaria, tra organo e singoli influiscano sulla determinazione della competenza;

che allo stesso legislatore spetta la determinazione delle soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza dei giudici e il prestigio della magistratura;

che le dette scelte, essendo riservate alla discrezionalità del legislatore, sono insindacabili nel giudizio di costituzionalità se non concretano dei meri arbitri (sentenza n. 232 del 1984; ordinanze nn. 285 del 1985, 164 e 165 del 1987, 261 del 1989);

che gli stessi principi trovano applicazione nella questione ora sollevata per la cui soluzione si invoca dal remittente l'intervento additivo della Corte, diretto ad apprestare, in sostituzione di quello vigente, un diverso sistema tra i vari ipotizzabili di scelta del giudice competente;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41-bis del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla concessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), e 11, primo e secondo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1380

N. 594

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Commissioni tributarie - Componenti - Speciale indennità riconosciuta ai magistrati ordinari - Attribuzione - Esclusione - Irrilevanza della questione in riferimento al giudizio principale - Trattamento economico non assimilabile a quello dei magistrati ordinari - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 2).

(Cost., artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1989 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Deciani Giovanni contro l'Ufficio Registro di Verbania, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento di un'ingiunzione di pagamento di imposta di successione, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato d'ufficio, ritenendola pregiudiziale per la decisione della causa, la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione — dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella parte in cui non estende anche ai componenti le Commissioni tributarie la speciale indennità (c.d. indennità di rischio o di funzione) riconosciuta dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) «ai magistrati ordinari in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività», successivamente estesa, dalla norma impugnata, ad altre categorie di magistrati e assimilati e, dalla legge 25 ottobre 1982 n. 795, anche ai giudici popolari;

che il giudice *a quo*, dopo aver rilevato che, di recente, analoga indennità, denominata «indennità giudiziaria», è stata concessa anche al personale amministrativo delle magistrature ordinarie e speciali (escluso il personale addetto alle segreterie delle Commissioni tributarie), ha denunciato il contrasto della norma impugnata con i parametri costituzionali invocati, poiché il mancato riconoscimento economico non assicurerebbe l'indipendenza dei giudici tributari alla cui garanzia è diretto anche un adeguato trattamento economico (art. 108, secondo comma), discriminerebbe, senza razionale giustificazione, questi ultimi dagli altri giudici delle giurisdizioni speciali dal momento che «unica» è la funzione giurisdizionale (art. 3, primo comma), e nuocerebbe, infine, al buon andamento delle Commissioni tributarie e quindi della giustizia tributaria (art. 97, primo comma);

che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio rimettente ha considerato che essa, incidendo sulla indipendenza del giudice, può influire sul rapporto che lo stesso giudice è chiamato a decidere, donde la sua pregiudizialità;

che non si è costituita la parte privata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo la inammissibilità della questione, che concerne una norma del tutto estranea all'oggetto del giudizio *a quo*, e rilevandone nel merito la infondatezza in relazione a tutti i parametri invocati;

Considerato che è fondata la eccezione formulata dalla Avvocatura generale dello Stato di inammissibilità della questione per irrilevanza, poiché, come ha già affermato questa Corte in fattispecie analoghe (ord. n. 326 del 1987, sent. n. 196 del 1982), la disposizione denunciata non incide sul rapporto che il giudice rimettente è chiamato a decidere, nè attiene alla composizione dell'organo giudicante, di modo che in nessun caso di essa si deve fare applicazione nel giudizio principale;

che a diversa conclusione non può pervenirsi, come del resto implicitamente già ritenuto in tali pronunce, considerando il profilo della indipendenza dell'organo dal punto di vista del trattamento economico;

che, difatti, quello dei giudici tributari non può essere assimilato al trattamento economico dei magistrati e cioè allo stipendio da questi percepito in ragione del loro servizio istituzionale, cui è collegata l'indennità di funzione, in quanto il compenso per i componenti delle Commissioni tributarie è previsto per una attività che questi non esercitano «professionalmente», bensì, di massima, in aggiunta ad altra attività svolta in via primaria ed in relazione alla quale essi sono appunto chiamati ad esercitare, con il loro consenso, anche le funzioni di giudice tributario;

che la questione è pertanto manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 595

*Ordinanza 13-29 dicembre 1989***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia - Lottizzazione abusiva - Notaio rogante - Imputabilità in concorso - Esclusione - Adempimento di atti da parte del pubblico ufficiale idonei ad impedire comunque il reato - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma secondo, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal Pretore di Catania, Sezione distaccata di Paternò, nel procedimento penale a carico di Lojacono Luigi, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 5 giugno 1989, il Pretore di Catania — Sezione staccata di Paternò — sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che la questione veniva sollevata nel corso di un procedimento penale nel quale alcuni venditori ed acquirenti di appezzamenti di terreno frazionato, di superficie inferiore a mq. 10.000, nonché il tecnico che aveva eseguito il frazionamento, ed il notaio che aveva rogato gli atti, erano imputati in concorso del reato di lottizzazione abusiva previsto dagli artt. 18 e 20 della legge citata;

che il Pretore dava atto nella narrativa dell'ordinanza che il notaio aveva scrupolosamente adempiuto a tutti gli incumbenti previsti dalla legge, allegando — come prescrive l'art. 18 — il certificato di destinazione urbanistica e trasmettendo copia degli atti rogati al Sindaco competente per territorio, per l'ulteriore corso in ordine alle eventuali attività di cui al comma settimo e seguenti dello stesso art. 18;

che conseguentemente rilevava il Pretore che la partecipazione del notaio a titolo di concorso negli atti di abusiva lottizzazione deve restare esclusa, tanto sotto il profilo del dolo quanto sotto quello della colpa, in forza della norma impugnata che — soggiunge l'ordinanza — anche secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, copre ogni specie di responsabilità astrattamente configurabile, sia essa penale, civile o disciplinare;

che, però, secondo il Pretore, la norma sarebbe viziata da illegittimità costituzionale in quanto determinerebbe un ingiustificato privilegio a favore dei pubblici ufficiali in genere, e dei notai in specie, in quanto stabilisce una indiscriminata irresponsabilità anche a favore di coloro che versano in dolo perchè, pur consapevoli dell'illiceità della lottizzazione, s'inducono tuttavia a rogare l'atto per favorire i venditori;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 21 impugnato sancisce espressamente i compiti di cui è fatto obbligo al notaio per combattere l'abusivismo delle lottizzazioni;

che tali compiti sono tali da escludere ogni possibilità di perpetrazione del fatto illecito, giacchè il notaio, trasmettendo al Sindaco, entro trenta giorni, copia dell'atto rogato, mette in condizioni l'autorità preposta alla vigilanza di intervenire fino ad acquisire i beni abusivamente lottizzati al patrimonio della comunità;

che, proprio per questo, è lo stesso legislatore ad equiparare la trasmissione della copia dell'atto alla trasmissione del rapporto, cui è obbligato ogni pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi un fatto che possa costituire reato;

che più di questo non è possibile pretendere, in quanto, una volta che il pubblico ufficiale ha compiuto gli atti che la legge stessa reputa idonei ad impedire il reato, ogni ulteriore intromissione nell'atteggiamento interiore del soggetto agente equivarrebbe a punire le intenzioni anche quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato;

che, perciò, la norma impugnata non è affetta da vizio alcuno d'illegittimità, sicchè la questione appare manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1985, n.47, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Catania — Sezione staccata di Paternò — con ordinanza 5 giugno 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C1382

N. 596

Ordinanza 13-29 dicembre 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Riunione delle cause - Poteri del capo dell'ufficio giudiziario - Assoluta discrezionalità - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 508/1989) - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 274; disposizioni di attuazione del c.p.c., art. 151).

(Cost., artt. 25 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Piselli Claudio e il Centro Milanese per lo sport e la ricreazione, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 (R.O. n. 390 del 1989) nella causa tra Piselli Claudio e il Centro Milanese per lo sport e la ricreazione, avente ad oggetto impugnazione di sanzioni disciplinari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, interpretati nel senso che attribuiscono al Capo dell'ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art. 25 della Costituzione, essendo le cause sottratte al giudice naturale, e l'art. 101 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il giudice è soggetto solo alla legge;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso preliminarmente per la inammissibilità della questione perchè è stata omessa la motivazione in punto di rilevanza, tanto più che, non vertendo il giudizio sulla legittimità del decreto di riassegnazione della causa, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate non eliminerebbe il potere-dovere del giudice *a quo* di definire il giudizio; e, nel merito, per la infondatezza della questione, dolendosi il giudice *a quo* non della portata astratta delle norme ma della loro applicazione in concreto, per cui non sarebbero violati i precetti costituzionali invocati;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione manifestamente infondata (ordinanza n. 508 del 1989);

che non sono stati adottati motivi nuovi o nuove prospettazioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del codice di procedura civile e 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1

*Sentenza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Personale militare destituito - Diritto a pensione - Servizio effettivo prestato inferiore ad anni venti - Esclusione - Limite comune a tutto il personale civile e militare dello Stato destituito - Corretto esercizio dei margini di discrezionalità da parte del Governo - Richiamo alla sentenza n. 349/1985 - Non fondatezza.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 52, terzo comma).****(Cost., art. 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Pallante Domenico, iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Pallante Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Claudio Rossano per Pallante Domenico e l'Avv. Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (pervenuta il 23 giugno 1989) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Pallante Domenico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto prevede il limite di anni 20 di servizio effettivo per il conseguimento del diritto a pensione del personale militare destituito (diversamente dalla disciplina anteriore che aveva riconosciuto tale diritto dopo 15 anni di servizio), per contrasto con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 6 legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, là dove è fissato il criterio di migliore accessibilità e comprensione delle disposizioni anteriori.

Dall'ordinanza si evince che il ricorrente, al tempo guardia di P.S., cessato dal servizio in data 21 gennaio 1980 per perdita del grado a seguito di condanna penale, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto a pensione. Il Collegio *a quo*, dopo aver rilevato che il servizio effettivo prestato dal ricorrente non raggiunge il limite di anni 20, prescritto dall'art. 52, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per il conseguimento del beneficio, ha sospettato di incostituzionalità, per eccesso di delega, la predetta norma.

La Corte dei conti, dopo aver richiamato la normativa precedente, rileva come la regolamentazione della materia, soprattutto per effetto di successive sentenze della Corte costituzionale, sia tale che per i casi in questione si dovrebbe prendere in considerazione un'anzianità di servizio di anni 15.

Pertanto la disposizione impugnata, che prevede il maggior limite di 20 anni, non sembrerebbe corrispondere «a un criterio di migliore accessibilità e comprensione delle disposizioni anteriori», così come prescritto nella legge di delega.

A sostegno delle censure di incostituzionalità della norma impugnata, avendo essa introdotto una radicale innovazione che non sarebbe consentita dalla delega stessa, si è costituito il ricorrente Pallante, invocando, tra l'altro, progressi diritti consolidati e protetti.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sul rilievo che la legge delega avrebbe dato al Governo «la facoltà di innovare rispetto alla precedente legislazione». In ogni caso — si chiarisce — tale legislazione prevedeva il più favorevole limite di anni 15 soltanto per gli ufficiali, limite poi esteso a tutto il personale dagli interventi della Corte costituzionale, diretti però esclusivamente a garantire esigenze di uniformità di trattamento, che sono ugualmente rispettate dalla norma vigente.

Considerato in diritto

1.1. — L'art. 52, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) prescrive tra l'altro, per il personale militare, che l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo per «perdita del grado» hanno diritto alla pensione normale se abbiano compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

1.2. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità — ex art. 76 Cost. — della disposizione, per eccesso nell'esercizio della delega contenuta nella legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6.

Emergerebbe dal contesto della normativa precedente, nonché dalla giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta su tale normativa, che i casi concernenti personale militare destituito «debbono essere risolti tenendo presente un'anzianità di servizio di anni 15».

Per contro, la disposizione impugnata introduce il maggior limite di anni 20, non corrispondendo — assume il Collegio rimettente — ai criteri di «migliore accessibilità e comprensione» dettati del delegante per la raccolta delle norme in un testo unico avente valore di legge ordinaria, con infrazione, pertanto, delle garanzie dettate dall'art. 76 Cost.

2. — La questione non è fondata.

È ben vero — come lo stesso giudice *a quo* ricorda — che con varie ed anche recenti sentenze di questa Corte il limite per fruire di pensione da parte del personale rimosso dal grado è stato ricondotto — limitatamente all'ordinamento precedente l'odierno testo unico — al più breve periodo di quindici anni. Ma le fattispecie man mano poste al vaglio di costituzionalità erano prospettate, giova precisare, ex art. 3 Cost. con un *tertium comparationis* concernente identico e omogeneo ambito di soggetti — militari tutti — per i quali il legislatore aveva elargito il trattamento più favorevole soltanto agli ufficiali.

Orbene, con la normativa odierna il legislatore si è risolto a introdurre per tutto il personale militare il limite comune di anni 20 di servizio. E non va sottaciuto che la medesima anzianità è stata fissata anche per il personale civile destituito (art. 42 del testo unico).

Né sussiste, in riferimento al parametro invocato (art. 76) violazione di principi e criteri direttivi: i contenuti dell'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (norma delegante) assegnano al Governo sufficienti margini di discrezionalità (cfr. sentenza n. 91 del 1984) che sono stati correttamente esercitati in ordine a un istituto che nella sua applicazione, resa uniforme come s'è detto, attiene a soggetti i quali sono stati rimossi o destituiti.

Conclusivamente il legislatore delegato si è adeguato ai principi di una disciplina che è tale da rendere valida la modifica al «rapporto di durata», senza cioè che ne siano rimaste incise presunte vanificazioni di aspettative così come questa Corte ha già avuto modo di considerare in ordine ai trattamenti di quiescenza (sent. n. 349 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 2

*Sentenza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Ordinamento penitenziario - Regione Piemonte - Detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno - Presunta interferenza regionale in materia con propri interventi mirati - Piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario - Non fondatezza.****(Legge regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989 e riapprovata il 31 maggio 1989).****(Cost., art. 117).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte, riapprovata il 31 maggio 1989, avente per oggetto: «Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Ivo Braguglia per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 19 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato — in relazione all'art. 117 Cost. — la legge della Regione Piemonte concernente «Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente», approvata dal Consiglio Regionale il 16 febbraio 1989 e riapprovata a maggioranza assoluta il 31 maggio 1989.

Ad avviso del ricorrente la legge impugnata non sarebbe riconducibile né alle competenze regionali in materia di istruzione artigiana e professionale ed in particolare di cantieri scuola-lavoro (poiché i destinatari del lavoro formativo nei cantieri sono — in base ai principi della legislazione statale desumibili dalla legge 29 aprile 1949 n. 264 — i soli disoccupati), né alle competenze in materia di assistenza (in quanto l'articolo 23 lett. *a*), *b*) e *c*) del d.P.R. n. 616 del 1977 non contempla iniziative siffatte), né a quelle in tema di formazione professionale (in quanto le disposizioni legislative dettate dalla Regione non hanno come oggetto la formazione, anche se è prevista l'eventualità di momenti formativi).

La legge in questione supererebbe, pertanto, i confini delle competenze regionali anche per il fatto di regolare i rapporti di lavoro dei detenuti e di attuare una diretta interferenza nella materia dell'ordinamento penitenziario, di stretta riserva statale. Né tale interferenza potrebbe venir meno per il solo fatto che i previsti interventi della Regione vengano attuati d'intesa con i competenti organi del Ministro di grazia e giustizia e che l'individuazione dei detenuti da avviare al lavoro sia rimessa all'amministrazione penitenziaria. Dal ché la richiesta della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117 Cost., della legge impugnata.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere il rigetto del ricorso.

La Regione osserva che, nell'emanare la disciplina legislativa contestata, essa ha inteso favorire — nel quadro delle proprie competenze in materia di tutela dell'ambiente — il lavoro dei detenuti in regime di semilibertà o comunque ammessi al lavoro fuori dell'istituto penitenziario, al fine di contribuire, d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, all'impiego di tali persone in opere e servizi socialmente utili sulla base di progetti predisposti dagli enti locali e da questi gestiti.

L'iniziativa, avente carattere sperimentale e durata quadriennale, andrebbe ricondotta alla materia della tutela dell'ambiente e della promozione di opere e servizi socialmente utili a salvaguardia ambientale: essa rientrerebbe, pertanto, nelle competenze proprie della Regione ai sensi dell'art. 117 Cost. tanto sotto il profilo dei «lavori pubblici di interesse regionale» quanto sotto i profili della «agricoltura e foreste», della «viabilità» e del «turismo».

La Regione sottolinea anche che la legge impugnata non impone affatto all'Amministrazione penitenziaria di fornire manodopera per i progetti di protezione ambientale, ma si limita ad offrire a tale Amministrazione la possibilità di servirsi della normativa regionale allo scopo di realizzare l'occupazione dei detenuti già in regime di semilibertà o comunque ammessi a svolgere il lavoro all'aperto: e ciò in perfetta sintonia con le previsioni della normativa penitenziaria, che, ai fini del trattamento rieducativo, mirano ad assicurare il lavoro (art. 15 legge 26 luglio 1975 n. 354). Infondate appaiono pertanto alla Regione le doglianze concernenti una pretesa interferenza regionale in materia di ordinamento penitenziario, soprattutto in considerazione del fatto che la legge impugnata — emanata previo positivo concerto con l'amministrazione centrale e periferica del Ministero di grazia e giustizia — prevede che l'attuazione degli interventi regionali avvenga d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, cui spetta anche il compito esclusivo di individuare i detenuti da impiegare nei progetti.

3. — In prossimità dell'udienza di discussione la Regione ha prodotto un'ulteriore memoria ed alcuni documenti (lettere del Ministero di grazia e giustizia in data 14 ottobre 1988 e 10 febbraio 1989), da cui risulta che lo stesso Ministero, preventivamente interpellato, aveva espresso parere favorevole al disegno di legge regionale.

Considerato in diritto

1. — La legge regionale impugnata («Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente») prevede che la Regione Piemonte, «nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente», possa attuare, «d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia», una sperimentazione quadriennale destinata a favorire l'impiego di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro esterno «in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti» (art. 1).

A tal fine la legge dispone che gli enti locali interessati alla sperimentazione possono presentare alla Giunta Regionale i progetti relativi indicando le modalità ed i costi degli interventi che s'intendono realizzare (art. 2); che l'amministrazione penitenziaria procede alla individuazione dei detenuti da impiegare — previo consenso degli stessi — nei singoli progetti (art. 3); che l'attività lavorativa svolta non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma soltanto un compenso (da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975 n. 354); che l'attività in questione può comprendere anche momenti destinati alla formazione professionale del detenuto (artt. 4 e 5).

Ad avviso della Presidenza del Consiglio tale legge risulterebbe viziata nella legittimità costituzionale con riferimento all'art. 117 Cost., dal momento che non sarebbe riconducibile ad alcuna delle competenze regionali richiamate in tale norma (e specificate nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), mentre verrebbe a interferire, attraverso una disciplina incidente sui rapporti di lavoro dei detenuti, in una materia di stretta riserva statale quale quella relativa all'ordinamento penitenziario.

2. — La questione non è fondata.

Va innanzitutto escluso che la disciplina in esame sia tale da determinare, per i suoi contenuti, una indebita interferenza regionale nell'ordinamento penitenziario. La legge in esame non ha inteso, infatti, in alcun modo disciplinare i rapporti di lavoro di determinate categorie di detenuti, così da incidere o in qualche modo condizionare la vita carceraria e le modalità di espiazione della pena, ma soltanto offrire all'amministrazione penitenziaria una opportunità al fine del possibile impiego dei detenuti in attività caratterizzate da scopi di utilità sociale.

L'amministrazione penitenziaria può, infatti, con piena autonomia di valutazione e di comportamento, aderire o meno alla sperimentazione proposta dalla Regione secondo le modalità previste dalla legge: sperimentazione che va, in ogni caso, attuata previa intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia e che fa salvo il controllo esclusivo della stessa amministrazione penitenziaria sul personale impiegato e sulla durata dell'esperimento (art. 3, primo e terzo commi), senza d'altro canto comportare l'instaurazione di veri e propri rapporti di lavoro con gli enti locali interessati all'esperimento (art. 4).

In tale quadro, la legge regionale, anziché contrastare, viene a presentarsi in piena sintonia con le finalità proprie dell'ordinamento penitenziario — così come delineate nella legge n. 354 del 1975 — dove, ai fini del trattamento rieducativo, viene posta l'esigenza di assicurare e favorire «in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati» (cfr. artt. 15, secondo comma; 20, primo comma e 48, primo comma) e dove viene altresì prevista e sollecitata la partecipazione «di istituzioni e associazioni pubbliche o private all'attività rieducativa» (art. 17, primo comma). Tant'è che lo stesso Ministero di grazia e giustizia, informato preventivamente sui contenuti del disegno di legge, non aveva mancato di manifestare, nella corrispondenza intrattenuta con la Regione, il più vivo apprezzamento per l'iniziativa, considerata «di alto valore sociale» e di esprimere «parere ampiamente favorevole»: apprezzamento e parere ben giustificati in relazione al collegamento disposto dalla legge tra l'obiettivo del recupero sociale del condannato ed il perseguimento di un valore fondamentale per la comunità quale quello della partecipazione attiva alla difesa ambientale.

3. — Ma non va neppure trascurata la connessione della disciplina posta dalla legge in esame con finalità afferenti a materie spettanti alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. e del d.P.R. n. 616 del 1977. Basti solo considerare che il fine ultimo della legge attiene al compimento di opere e servizi di salvaguardia ambientale (concernenti le materie descritte nel titolo V del d.P.R. n. 616 del 1977), opere rispetto a cui l'utilizzazione del lavoro dei detenuti prevista dalla legge si presenta strumentale; mentre la possibilità di un impiego, sia pure eventuale, della sperimentazione prevista dalla legge in funzione di formazione professionale (art. 4, terzo comma) ben può ricondursi alla disciplina della legge-quadro in materia di formazione professionale (legge 21 dicembre 1978 n. 845), dove si affidano alla competenza regionale «le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena» (art. 4 lett. e).

Tali considerazioni conducono, pertanto, a escludere l'esistenza di un contrasto, sotto i profili prospettati, tra la legge in esame e l'art. 117 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte approvata il 16 febbraio 1989 e riapprovata il 31 maggio 1989 (Impiego sperimentale di detenuti in semilibertà o ammessi al lavoro all'esterno per lavori socialmente utili a protezione dell'ambiente), questione sollevata, con riferimento all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 3

*Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Immobili ad uso abitativo - Equo canone - Azione per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte dal conduttore - Termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile - Omessa previsione anche in altre ipotesi - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza.****(Legge 27 luglio, 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 - 1ª serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel giudizio civile tra Grande Tommaso e l'Amministrazione Fratelli Del Gallo, per la determinazione dell'equo canone di una locazione abitativa e la conseguente restituzione delle somme indebitamente corrisposte, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui fissa, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti posti dalla legge, il termine di decadenza di mesi sei dalla riconsegna dell'immobile;

che, ad avviso del giudice *a quo*, trattandosi di norma insuscettiva di applicazione analogica perché eccezionale, non ne sarebbe consentita l'applicazione ad altre ipotesi in cui — pur mancando la riconsegna dell'immobile da parte del conduttore — vi sarebbe comunque cessazione di diritto e di fatto della locazione, come nella ipotesi di vendita dell'immobile allo stesso conduttore ovvero a terzi;

che, avuto riguardo alla *ratio legis* — che è quella di evitare remore all'esercizio del diritto per timore di ritorsioni durante il rapporto — l'ipotesi della riconsegna e quelle sopra considerate non sarebbero caratterizzate da elementi di diversità tali da giustificare una disciplina differenziata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l'inammissibilità della questione e comunque ne ha contestato la fondatezza;

Considerato che il giudice *a quo*, al fine di postulare l'estensione, mediante sentenza additiva, del trattamento previsto dalla norma impugnata per l'ipotesi di riconsegna dell'immobile da parte del conduttore alle altre ipotesi dianzi richiamate, muove dal presupposto della sostanziale omogeneità di queste rispetto alla prima, sotto l'aspetto che anche in esse verrebbe meno il rapporto di locazione, inteso peraltro evidentemente come rapporto fra conduttore e locatore originario;

che il suindicato presupposto non è condivisibile, non potendosi ritenere che in tutti indiscriminatamente i casi in cui il soggetto passivo della domanda di ripetizione delle somme pagate oltre il dovuto abbia cessato di rivestire la qualità di locatore, anche il conduttore abbia dismesso la propria qualità, e così abbia cessato di versare in quella situazione di esposizione a ritorsioni — ricollegabili all'accertamento, da lui postulato, di una minor misura del canone dovuto — che giustifica, per le conseguenti remore all'esercizio del diritto, il trattamento previsto dalla norma impugnata;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0008

N. 4

Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Vice pretori onorari e magistrati di tribunale - Disciplina unitaria - Questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 155/1989) - Ragionevolezza dei limiti massimi della rivalsa dello Stato - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, primo e terzo comma, 7, primo e terzo comma, 8, quarto comma, e 9, primo e terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni

giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Accordato Roberto e la s.r.l. «RI Immobiliare» iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Vice pretore di Roma, con ordinanza 5 aprile 1989 (R.O. n. 349 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

che secondo tale ordinanza essi violerebbero l'art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionalmente equiparano il limite quantitativo di responsabilità del vice pretore onorario, in sede di rivalsa, a quella dei magistrati di tribunale e stabiliscono un regime unitario di responsabilità per i vice pretori onorari ed i giudici togati, non ostante che le funzioni dei primi, a differenza di quelle dei secondi, sarebbero disciplinate non solo dalla legge, ma anche dalla prassi e vi sarebbe una differenza di situazioni che renderebbe irragionevole la disciplina unitaria della responsabilità;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 155 del 1989, ha già ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, così come disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, poiché rientra nell'esercizio della discrezionalità legislativa — non censurabile in quanto non irragionevole — la determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati;

che nessun rilievo può avere, ai fini del giudizio di costituzionalità l'asserita esistenza di situazioni differenziate in base a «prassi», proprie dell'attività dei vice pretori onorari;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e terzo comma; 7, primo e terzo comma; 8, quarto comma e 9, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 5

Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzione in via incidentale.**Ordinamento giudiziario - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizi tributari - Azione civile di rivalsa dello Stato parte in causa nei processi tributari - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 18/1989 - Razionalità dell'azione dello Stato nella sola ipotesi del comportamento penalmente illecito del giudice - Manifesta infondatezza.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117).

(Cost., artt. 3, 101 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban S.p.A. in liquidazione contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 - 1^a serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza 8 marzo 1989 (R.O. n. 350 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117, con particolare riferimento all'art. 2, primo comma, deducendone il contrasto con gli articoli 3, 101 e 108 della Costituzione in quanto, non prevedendo che anche lo Stato, che sia parte in causa nei processi tributari, possa esercitare, come ogni altra parte, l'azione di responsabilità civile nei confronti del giudice, comprometterebbe l'imparzialità di quest'ultimo;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 18 del 1989 — come già in precedenza con le sentenze n. 26 del 1987 e n. 2 del 1968 — ha affermato la legittimità di norme che dettino «condizioni e limiti» alla responsabilità civile dei giudici, volte a garantirne l'indipendenza e l'imparzialità, tenendo conto della particolarità delle loro funzioni;

che la normativa dettata con la legge n. 117 del 1988, a tal fine, ha previsto che per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, di regola, risponda direttamente lo Stato, il quale può poi rivalersi verso il giudice;

che solo nel caso in cui il comportamento del giudice costituisca reato, è data al danneggiato azione diretta contro di lui (art. 13);

che detto sistema, implicante delicate scelte di politica legislativa e temperamento tra interessi contrapposti aventi rilievo costituzionale, è già stato ritenuto legittimo da questa Corte (cfr. la cit. sentenza n. 18 del 1989);

che risponde a criteri di razionalità che lo Stato, ove sia parte in un giudizio, possa agire verso il giudice, per danni, nella sola ipotesi in cui il comportamento del giudice costituisca reato (art. 13);

che ciò manifestamente non incide sull'indipendenza e sull'imparzialità del giudice;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata in relazione agli articoli 3, 101 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0006

N. 6

Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Inquinamenti - Smaltimento dei rifiuti industriali - Trattamento sanzionatorio penale - Violazione del principio dell'irretroattività della legge penale nonché di quello della tassatività e determinatezza del precetto penale - Soggezione del procedimento *a quo* alle norme dal nuovo codice di procedura penale - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475 promosso con l'ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese, nel procedimento penale a carico di Pignatti Alfonso ed altri, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che il Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese, con ordinanza del 29 maggio 1989 (R.O. 345/89), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della Costituzione — degli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, dei dati sullo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 22 settembre 1988;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate — imponendo alle imprese con più di cento addetti l'obbligo, penalmente sanzionato, di trasmettere dettagliate informazioni sullo smaltimento dei propri rifiuti relative al biennio anteriore alla entrata in vigore delle norme stesse — violerebbero il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri di comunicazione delle imprese relativi ai rifiuti prodotti erano — prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato — assai più ridotti di quelli introdotti dalla nuova normativa e non penalmente sanzionati;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate risulterebbero lesive della c.d. «libertà dalle autoincriminazioni», sancita dall'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto le stesse porrebbero i soggetti destinatari di fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti, oppure di evitare di fornire le informazioni richieste o di fornirle incomplete, con il rischio di un processo penale in base alle nuove norme oggetto di contestazione;

che, infine, per il giudice *a quo* le norme impugnate violerebbero il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice di cui agli articoli 25, secondo comma e 24, secondo comma Cost., estendendo l'obbligo penalmente sanzionato di informazione anche ai dati previsionali sullo smaltimento di rifiuti relativi al futuro quinquennio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e infondate;

Considerato che in base alla disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati negli articoli 241 e 242 del suddetto decreto;

che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;

che nel procedimento *a quo* — originato da un rapporto dei carabinieri su presunte irregolarità ed inadempienze di alcune imprese nella comunicazione al Ministro dell'Ambiente ed alla Regione dei dati sui rifiuti da esse prodotti — l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato l'invio ai responsabili delle imprese denunciate di una comunicazione giudiziaria: di talché le norme da applicare ora al procedimento sembrano essere quelle previste dal nuovo codice di procedura penale;

che si rende, di conseguenza, necessaria una rinnovata valutazione sulla rilevanza attuale della questione di legittimità costituzionale in considerazione del nuovo *iter* del procedimento *a quo* dettato dal codice di procedura penale del 1988 e dalle relative norme transitorie;

che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Verona, Sezione distaccata di Caprino Veronese.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 7

*Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Contravvenzioni punite con la sola ammenda - Termine prescrizione di anni due anziché cinque - Richiesta di un intervento sostitutivo in materia penale e deteriore per l'imputato - Manifesta inammissibilità.**

(C.P., art. 157, n. 6).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, n.6, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salò, nel procedimento penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n.37 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi sarebbe stata estinzione del reato, sollevava, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, n.6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda anziché in cinque anni, come fa l'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato, intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della legittimità costituzionale delle leggi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale, promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C005

N. 8

Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Docenti di educazione fisica supplenti e sprovvisti di titolo di studio - Riassunzione e mantenimento in servizio - Deteriore trattamento riservato ai docenti dotati di titoli poziori e diplomati, a parità di situazione di servizio - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 945/1988) - Scelta discrezionale del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 43).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1989 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da D'Antona Cresi ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il giudice relatore Cheli;

Ritenuto che, nel giudizio promosso da Cresi D'Antona ed altri docenti di educazione fisica contro il Ministero della pubblica istruzione ed il Provveditorato agli studi di Palermo per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle loro istanze di riassunzione in servizio, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 (R.O. n. 425/1989) ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della l. 20 maggio 1982, n. 270, recante «Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente», nella parte in cui esclude dalla riassunzione e dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione nonché, subordinatamente a tale conseguimento, fino alla immissione in ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio nei modi e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di studio specifico, conseguito anteriormente alla sessione estiva dell'anno accademico 1980/81;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma in esame, riferendosi soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti di titolo di studio, discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i quali, pur trovandosi nella medesima situazione di servizio e pur essendo dotati di titoli poziori, non hanno ricevuto alcuna garanzia del mantenimento in servizio, potendo solo concorrere al conferimento delle supplenze per la copertura dei posti vacanti;

che, secondo lo stesso giudice, alla detta discriminazione si accompagnerebbe la violazione dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti ancora in attesa di verificare la propria preparazione culturale attraverso il completamento del corso di studi ed il conseguimento del diploma;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che indetta questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 945 del 1988 in base alla considerazione che l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 a favore di altre categorie di insegnanti di educazione fisica che non si trovino nella particolare situazione presa in esame da tale norma è rimessa esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore;

che non sono stati addotti motivi o prospettazioni nuove tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. III, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 9

*Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Impiego pubblico - Regione Friuli-Venezia Giulia - Poteri attribuiti al Dipartimento della funzione pubblica circa la funzionalità di tutta la p.a.- Violazione della competenza esclusiva della regione - Impugnazione di decreto-legge non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 555/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 26 luglio 1989, n. 260, art. 3, secondo comma).

(Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4 e 58).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego); promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 10 agosto 1989, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondocomma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) in riferimento agli artt. 4 n. 1 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225, serie generale, del 26 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 26 luglio 1989, n. 260 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4 e 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0002

N. 10

Ordinanza 13 dicembre 1989-2 gennaio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - S.S.N. - Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna - Finanziamento della spesa - Violazione della autonomia finanziaria della regione - Impugnazione di d.l. non convertito - Richiamo alla ordinanza n. 555/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 28 luglio 1989, n. 265, artt. 1, 2 e 3).

(Cost., artt. 3 e 81, quarto comma, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127; legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 48, 49 e 50).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, notificati il 10 e il 28 agosto 1989, depositati in cancelleria il 17 agosto e il 1º settembre successivi ed iscritti ai nn. 68 e 71 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 10 agosto 1989 e depositato il 17 agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi nono e decimo, del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28 agosto 1989 e depositato il 1° settembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226, serie generale, del 27 settembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 555 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed agli artt. 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 101

Ricorso depositato in cancelleria il 5 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Umbria - Diritti di segreteria sui contratti e sugli atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata - Autorizzazione della giunta regionale - Travalicamento dei limiti dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del divieto di istituire nuove entrate tributarie.

(Legge regione Umbria riapprovata 6 novembre 1989).

(Cost., artt. 117 e 119; legge 16 maggio 1970, n. 281).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il Presidente della giunta della regione Umbria, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale, riapprovata il 6 novembre 1989, recante norme in tema di «Diritti di segreteria sui contratti e sugli altri atti rogati o ricevuti in forma pubblica amministrativa o a mezzo di scrittura privata», in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

1. — Con provvedimento del 25 agosto 1989 il Governo rinviava a nuovo esame del consiglio regionale dell'Umbria il disegno legislativo in epigrafe il quale, dopo aver autorizzato la giunta ad applicare sugli atti rogati in forma pubblica amministrativa e su quelli formati con scrittura privata i diritti di segreteria di cui alla legge n. 604/1962 e successive modificazioni, prevedeva (al terzo comma dello stesso art. 1) l'attribuzione all'ufficiale rogante della regione di una quota dei proventi riscossi per il predetto titolo.

A motivo del disposto rinvio, il Governo osservava che per la parte relativa all'istituzione dei diritti di segreteria la norma si poneva in contrasto con l'art. 119 della Costituzione e con l'ivi previsto contenimento dell'autonomia finanziaria delle regioni nelle forme e nei limiti dettati dalle leggi statali.

Rilevava, ancora, il Governo che la prevista devoluzione di una quota dei diritti stessi al funzionario della Regione investito dei compiti di ufficiale rogante confliggeva col principio di omnicomprensività di cui ai contratti di categoria oltre che con l'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego (n. 93/1983).

2. — In data 10 novembre 1989 è pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge in parola che, giusta delibera del Consiglio dei Ministri depositata con gli altri documenti, viene qui dedotta ad oggetto del presente ricorso alla Corte.

Soppressa, in sede di riapprovazione, la disposizione relativa all'attribuzione di quota dei diritti di segreteria all'Ufficiale rogante (per risultare recepite, sul punto, le osservazioni formulate col già citato provvedimento di rinvio), la denuncia d'illegittimità costituzionale resta — in questa sede — circoscritta al primo comma dell'art. 1 della legge regionale in questione, che autorizza la giunta all'applicazione, sugli atti considerati, dei diritti di segreteria previsti dalla legge n. 604/1962 e per gli ammontari modificati col decreto-legge n. 55/1983.

In proposito, non appare seriamente contestabile la natura fiscale dei diritti in questione, la cui riconducibilità nell'ampia categoria delle tasse linearmente scaturisce dalla natura di prestazione patrimoniale imposta in connessione con un «servizio» divisibile che la p.a. fornisce, *iuri imperii*, al singolo, versante in condizioni di non poter rinunciare alla domanda del servizio stesso.

Da un lato la predeterminazione legale dell'importo da riscuotere (a volte parametrato su criteri di progressività, come nel caso di cui al n. 4 della tab. D allegata alla citata legge n. 604/1962) senza riferimento alcuno al «costo» della prestazione resa e, dall'altro, la coatta utilizzazione del servizio da parte del soggetto che si trovi a contrattare con l'ente pubblico ovvero a richiedere l'esercizio di poteri amministrativi (certificativi, concessori, autorizzatori e simili) sono connotazioni tipiche ed inequivoche agli effetti dell'accennata qualificazione giuridica dei diritti di segreteria.

Alla stregua di siffatta premessa risulta, allora, evidente il contrasto dell'impugnata disposizione col precetto di cui all'art. 119 della Costituzione e con le norme della legge 16 maggio 1970, n. 281, che, nell'ambito assegnato all'autonomia finanziaria delle regioni, hanno predeterminato in maniera analitica e tassativa le entrate tributarie di tali enti cui non spetta — perciò — di istituirne di nuove sia pure modellate (come nel caso in esame) su «tipi» già noti all'ordinamento statale.

La facoltà d'imporre prestazioni patrimoniali è, in altri termini, rigidamente disciplinata dall'ordinamento statale che, in particolare, ha provveduto ad individuare presupposti, tipi, procedure d'accertamento e di riscossione dei tributi «propri» delle regioni (artt. 1 a 6 della citata legge n. 281/1970) così dando attuazione al primo e secondo comma dell'art. 119 della Costituzione che, appunto, pongono una riserva di legge dello Stato per tutto quanto attiene alle forme ed ai limiti dell'autonomia finanziaria delle regioni ed a fronte dei quali — come pure accennato — non gioverebbe alla legge impugnata l'aver strutturato i diritti in parola sulla falsariga degli omonimi proventi disciplinati dalla legislazione statale (evocata dal legislatore umbro subito dopo la singolare, e significativa, formula della «autorizzazione», alla Giunta, «ad applicare» i diritti di segreteria negli stessi casi e in ammontare identico a quelli previsti dalla più volte ripetuta legge n. 604/1962). E per vero, il richiamo in tal modo operato delle norme statali non toglie che di queste verrebbe a farsi «applicazione» in situazioni (omologhe ma, almeno soggettivamente) diverse e non previste tra quelle che contrassegnano l'area delle entrate tributarie regionali: dunque, oltre i limiti fissati ai «presupposti» che legittimano un prelievo fiscale da parte della regione.

Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione nonché alla legge n. 281/1970.

Roma, addì 24 novembre 1989

L'avvocato dello Stato: (firma illeggibile)

89C1282

N. 102

*Ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Puglia - Dipendenti regionali - Disciplina giuridico-economica in attuazione dell'accordo nazionale 29 aprile 1983 - Interpretazione autentica - Riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica - Computo (divisione del valore della classe e/o dello scatto per coefficiente 12 anziché per 24) - Prevista valutazione dell'anzianità progressiva, nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982, per intero nonché per intero e separatamente per ciascuno dei rimanenti sette livelli previsti dalla legge regionale n. 22/1981 - Lamentata sperequazione tra i dipendenti delle diverse regioni - Ingiustificato accrescimento dell'onere finanziario in contrasto con il principio *ex art. 11 della legge-quadro sul pubblico-impiego* - Illegittima più favorevole ricostruzione delle anzianità progressive.

(Legge regione Puglia riapprovata l'8 novembre 1989).

(Cost., art. 117; legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 4 e 11, secondo comma).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il Presidente della giunta della regione Puglia, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale, riapprovata l'8 novembre 1989, recante «Norme di interpretazione autentica dell'art. 37 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26» (disciplina giuridico-economica del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983), in relazione agli artt. 117 della Costituzione, nonché 4 e 11, secondo comma, della legge-quadro n. 93/1983.

1. — La regione Puglia, che con legge 9 maggio 1984 n. 26 aveva provveduto a dettare la disciplina del trattamento giuridico-economico del personale dipendente in conformità dell'accordo nazionale del 29 aprile 1983 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 29 luglio 1983) così, tra l'altro, recependo i criteri per il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica, ha approvato una norma d'interpretazione autentica dell'artt. 37 della citata legge n. 26/1984.

L'unico articolo della legge interpretativa dispone, al primo comma, che il valore «in mesi» delle classi e degli scatti — da assumere nel computo degli anni di effettivo servizio maturati, per gli effetti del riequilibrio d'anzianità — ~~sia rappresentato dal rapporto ottenuto suddividendo per i dodici mesi dell'anno gli importi risultanti dal reticolo della~~ progressione economica realizzata, al 31 dicembre 1982, in base all'accordo 1979-81.

Prosegue la norma, al secondo comma, prevedendo che «i mesi di effettivo servizio nel livello di appartenenza al 31 dicembre 1982 sono valutati fino a centonovantadue in termini di classi e per i rimanenti in termini di scatti; sono pure così valutati i mesi di effettivo servizio resi in ciascuno dei rimanenti sette livelli della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22».

2. — Le riferite disposizioni hanno formato oggetto di rilievo da parte del Governo il quale, con provvedimento di rinvio del 28 giugno 1989:

a) sulla premessa che l'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65. (convertito in legge n. 155/1989) già avesse stabilito doversi determinare il valore mensile delle classi e scatti di stipendio maturati dividendo il valore della classe o scatto per il coefficiente 24 (pari al numero dei mesi necessari alla loro attribuzione), segnalava il contrasto del primo comma dell'articolo della legge approvata con gli artt. 4 e 11, secondo comma, della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/1983, relativi al principio di omogeneizzazione, da osservarsi nella disciplina legislativa e negoziale del rapporto, ed al divieto di concessione di trattamenti integrativi comunque comportanti oneri aggiuntivi per le pubbliche finanze;

b) denunciava analogo contrasto con riguardo alla seconda delle disposizioni approvate, dovendo invero il riequilibrio d'anzianità operarsi in relazione alla progressione economica complessivamente, e non separatamente, maturata attraverso i vari livelli.

3. — Giusta comunicazione pervenuta al commissario del Governo in data 13 novembre 1989, il consiglio regionale, nella seduta dell'8 novembre 1989, ha riapprovato nell'identico testo la legge in parola che viene, perciò, dedotta ad oggetto del ricorso per illegittimità costituzionale qui proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in base alla delibera consiliare che sarà prodotta con gli altri atti.

4. — Nell'ambito delle misure di contenimento del disavanzo, il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, ha dettato all'art. 17 un criterio cogente agli effetti dell'applicazione della disciplina in tema di riequilibrio dell'anzianità giuridica ed economica, delineata dagli accordi del 1983 riguardanti il personale degli enti locali e delle regioni a statuto ordinario.

Anche ad evidenti fini di uniformità d'indirizzo è stato così disposto che, nel procedere alla ricostruzione del maturato economico dei dipendenti pubblici considerati nei precitati accordi, la riduzione in mesi dell'anzianità di servizio espressa in termini di classi o scatti (secondo quanto previsto negli accordi stessi) avvenga tenendo conto del tempo occorrente alla maturazione del diritto al trattamento corrispondente alle classi o scatti successivi e, quindi, dividendo per 24 (pari al numero dei mesi necessari per maturarli) il valore di ogni classe o scatto.

Un'applicazione degli accordi (specificamente richiamati — sul punto — dalla citata norma) secondo criterio diverso e più favorevole ai dipendenti rispetto a quello come sopra definito si risolverebbe, oltre che in sperequazione tra i dipendenti delle diverse regioni, in evidente accrescimento dell'onere finanziario così ponendosi in contrasto — giusta i rilievi del citato provvedimento di rinvio — col principio di cui al secondo comma dell'art. 11 legge-quadro n. 93/1983, che fa divieto agli enti pubblici di concedere trattamenti non previsti e comunque comportanti onere aggiuntivi. Ed è, appunto, quanto deve dirsi della denunciata norma regionale, per effetto della quale la quota di salario «compiutamente e definitivamente» spettante ad ogni dipendente in ragione dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1982 (giusta il punto 11 dell'accordo del 29 aprile 1983) risulterebbe fissata, a parità di ogni altra condizione, in ammontare superiore a quello determinabile secondo le clausole concordate, il cui contenuto precettivo è stato esplicitato col decreto-legge n. 65/1989 alla stregua dell'unico criterio razionalmente ipotizzabile (quando si abbia riguardo al principio — generale — della progressione economica per scatti biennali d'anzianità e — in particolare — a quanto previsto dall'omologa norma dell'accordo per i dipendenti degli enti locali, recepita all'art. 41, lett. B, del d.P.R. n. 347/1983, ove è esplicita la riduzione a «ventiquattresimi» dell'anzianità maturata).

5. — Ad identiche censure di illegittimità, in relazione agli artt. 117 della Costituzione, 4 e 11, secondo comma, della legge n. 93/1983, si espone poi l'altra disposizione della legge impugnata che, dopo aver stabilito il criterio per la ricostruzione — in termini di «classi» e, residualmente, di «scatti» — dei mesi d'effettivo servizio prestati nel livello di

appartenenza dei dipendenti al 31 dicembre 1982 (in particolare prevedendo la riferibilità a classi di stipendio per non più di centonovantadue mesi del servizio prestato), dispone che allo stesso modo debbano essere valutati i mesi di servizio prestato in ciascuno dei rimanenti sette livelli di cui alla nota della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22.

Come segnalato, invero, nel provvedimento di rinvio, il criterio alla cui stregua la regione si propone di dare applicazione al riequilibrio di anzianità previsto dal più volte ripetuto accordo del 29 aprile 1983 si risolve — a motivo della distinta valutazione delle anzianità maturate in ciascuno dei livelli via via occupati — in più vantaggiosa ricostruzione delle anzianità pregresse, da effettuarsi invece (*ex primo comma, del punto 11 dell'accordo*) con riferimento alla progressione economica raggiunta alla data del 31 dicembre 1982 e, perciò, risultante dall'anzianità complessivamente maturata da ciascun dipendente nella qualifica in atto rivestita e nei livelli inferiori.

Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 27 novembre 1989

SERGIO LAPORTA, *avvocato dello Stato*

89C1283

N. 103

Ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione Emilia-Romagna - Crediti agrari di conduzione con provvista in valuta estera - Concessione di contributi «a garanzia del rischio di cambio» a favore di istituti esercenti il credito a imprenditori agricoli singoli o associati o a cooperative agricole - Incompetenza della regione in materia di moneta e di credito, nonché di intervento diretto o indiretto sui flussi finanziari da e per l'estero - Illegittime possibili ingerenze regionali «nell'ordinamento creditizio» - Mancata osservanza dei limiti prescritti dall'art. 13 della legge n. 887/1984.

(Legge regione Emilia-Romagna riapprovata il 9 novembre 1989).

(Cost., art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 109, secondo comma; legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 13).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della delibera legislativa, riapprovata dal consiglio regionale nella seduta del 9 novembre 1989 e recante «credito agrario di conduzione con provvista in valuta estera», delibera comunicata il 14 novembre 1989 al commissario del Governo nella regione.

Con telegramma 11 luglio 1989 è stato disposto il rinvio *ex art. 127, terzo comma, della Costituzione* di delibera regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 giugno 1989. La delibera oggi *sub judice* ha riapprovato un testo identico al precedente oggetto di rinvio.

La delibera regionale prevede la concessione di contributi «a garanzia del rischio di cambio» assunto dagli istituti esercenti il credito agrario per effetto di «provvista in valuta estera» di somme poi «erogate» da detti istituti per «prestiti di conduzione» ad imprenditori agricoli singoli o associate o a cooperative agricole. I contributi regionali in questione palesemente incentiverebbero l'indebitamento all'estero in valuta di alcuni operatori del credito (o di intermediari ulteriori) rendendo meno conveniente l'alternativa dell'indebitamento all'interno in moneta nazionale.

Questo risultato economico già di per sé rende evidente la non compatibilità con l'art. 117 della Costituzione della delibera legislativa impugnata: eccede dalla competenza delle regioni qualsiasi intervento diretto o indiretto sui flussi finanziari da e per l'estero, intervento che in misura minore o maggiore influirebbe sul valore esterno della moneta nazionale (ossia sui cambi).

Né può addursi che, rispetto agli ingenti volumi di risorse finanziarie manovrabili da operatori privati, ben modesta si rilevarebbe l'incidenza della misura economica prevista dalla delibera regionale (peraltro senza una quantificazione del temuto onere). Anzitutto, l'intervento ipotizzato impegna il pubblico danaro (seppur soltanto per una garanzia) e si svolge quindi fuori dall'ambito privatistico. Ed inoltre dati meramente quantitativi non possono essere assunti a crinale per la delimitazione delle competenze regionali.

Nell'atto di rinvio *ex art. 127* terzo comma, della Costituzione, il Governo ha rammentato — oltre che (implicitamente ma evidentemente) l'art. 117 della Costituzione — l'art. 109 del d.P.R. n. 616/1977.

Detto articolo non pone esplicitamente una regola generale: esso però ambisce attuare all'art. 117 della Costituzione, e questo parametro costituzionale ne costituisce il fondamento. Ora l'art. 117 della Costituzione non comprende né la moneta ed il credito, né — men che mai — la «provvista» all'estero (non rileva se diretta o tramite intermediari) di risorse finanziarie, nell'elenco tassativo delle «materie» di competenza regionale: Sicché nell'ambito di che trattasi, deve ritenersi:

che di regola le «funzioni sono rimaste allo Stato, e ad esso in via esclusiva, senza che neppure occorra configurare questa o quella funzione come «residuale»

che tassative e non estensibili sono le funzioni attribuite alle regioni dall'art. 109 citato (e in precedenza dall'art. 1, lett. *m*) del d.P.R. n. 11/1972).

Del resto queste ultime sono dallo stesso art. 109 descritte come univocamente «applicative»: infatti, nel comma primo è ribadito «nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato» e nel comma quarto è precisato che le Regioni possono determinare «criteri applicativi» allorché lo Stato esercita la sua competenza — che è rimasta generale — in tema di agevolazioni «dell'accesso al credito». Ciò si osserva solo al fine di sistematica, posto che i contributi «a garanzia» dei rischi assunti a livello di «provvista» da alcuni operatori creditizi in realtà neppure sono qualificabili come «interventi per agevolare l'accesso al credito».

L'atto di rinvio *ex art. 127*, terzo comma, della Costituzione menziona altresì l'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

Ora detto art. 13, commi terzo e seguenti, prevede una «garanzia dello Stato per il rischio di cambio» in favore di alcuni istituti di credito, ma pone limiti che non sono stati osservati dalla delibera legislativa ora *sub iudice*: quella normativa statale «aiuta» gli operatori creditizi solo per il «credito agrario di miglioramento» (ossia per investimenti fissi), solo «per le variazioni eccedenti il 2 per cento» (e quindi non anche per le minori oscillazioni nei cambi), solo per la parte della «provvista» in valuta destinata ad operazioni di durata ultraquinquennale, e solo fino ad un controvalore massimo in linea capitale predeterminato nello stesso articolo.

La delibera legislativa in esame non prevede alcuno di questi limiti, e pone unicamente un limite (del 2% o del 4%) alla variazione coperta da garanzia, limite che non esclude le variazioni minori (ad esempio, del 2% esatto) e che inoltre è in gran parte vanificato dalle parole «in ragione d'anno».

Per di più, la delibera legislativa neppure opererebbe in modo automatico. All'art. 2 di essa si prevedono «convenzioni» in assenza delle quali nessuna garanzia è data; e la scelta degli istituti da «convenzionare» rimane sostanzialmente affidata a libere determinazioni degli amministratori regionali (e potrebbe essere prossima una generale riforma del credito agrario). Il che può dar luogo a concrete ingerenze nell'«ordinamento creditizio»; oltretutto, tali ingerenze potrebbero essere amplificate per ciò che le «convenzioni» andrebbero a saldarsi con gli «accordi» di cui all'art. 2, comma uno.

Analogo discorso potrebbe ovviamente farsi per le assegnazioni, gli accrediti e le «suddivisioni» previsti dall'art. 2, comma due e dall'art. 3, comma due, della delibera.

È appena il caso di segnalare, da ultimo, il comma quattro dell'art. 1, ove la parola di «beneficiario» in modo tutt'altro che chiaro, con possibili riflessi sulla disciplina dei rapporti interprivati.

Per quanto precede si chiede che la delibera legislativa riapprovata il 9 novembre 1989 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Roma, addì 28 novembre 1989

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

N. 104

*Ricorso depositato in cancelleria il 14 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Liguria - Concorsi presso le uu.ss.ll. - Commissioni esaminatrici - Composizione - Sorteggio dai ruoli nominativi regionali u.s.l. - Previsto inserimento anche dell'elenco del personale dell'ospedale Galliera di Genova - Illegittima equiparazione di detto personale a quello del Servizio sanitario nazionale - Indebita incisione sullo status del personale u.s.l. con limitazione delle possibilità di accesso alle commissioni *de quibus* - Conseguente interferenza sulla disciplina della formazione di tali commissioni - Violazione della riserva di legge statale.

(Legge regione Liguria 15 novembre 1989).

(Mancata espressa menzione del parametro costituzionale; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro il presidente della giunta regionale della Liguria, volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria recante «utilizzo dell'elenco del personale dell'ospedale Galliera ai fini della composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le unità sanitarie locali», legge approvata il 31 maggio 1989 e riapprovata il 15 novembre 1989, in relazione agli artt. 127 della Costituzione e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

L'art. 1 della legge regionale in epigrafe dispone che ai fini dei sorteggi dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le unità sanitarie locali viene utilizzato anche l'elenco nominativo del personale dell'ospedale Galliera di Genova allegato ai ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale. Tale elenco nominativo viene altresì utilizzato per garantire la rappresentanza della regione nei concorsi sanitari (art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207).

Senonché la disciplina dello stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale è riservata alla competenza dello Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che all'art. 47, terzo comma, delega il Governo ad emanare norme aventi forza di legge per disciplinare lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali. Il che risponde a principi di evidente logica perequativa: trattandosi di personale addetto al servizio sanitario nazionale, l'uniformità del trattamento economico e normativo può essere solamente assicurata da una fonte normativa a livello centrale.

Le disposizioni della legge regionale impugnata, invece, interferiscono indebitamente su tale status, consentendo che personale estraneo al servizio sanitario nazionale, quale è quello dell'ospedale Galliera, possa essere utilizzato nelle commissioni esaminatrici dei concorsi presso le u.s.l., invece di quello appartenente a predetto s.s.n.

La regione, nel ripresentare la legge nel medesimo testo, ha ricordato che tutto il personale del Galliera è iscritto, a mente dell'art. 14 della l.r. 5 maggio 1980, n. 22, in apposito elenco da allegarsi ai ruoli del personale s.s.n. La disposizione è ispirata dall'art. 41, della legge n. 833 cit., che prevedeva l'inserimento di quell'ospedale nel s.s.n. e dall'art. 25 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che stabiliva l'equiparazione per determinati fini del relativo personale a quello delle u.s.l.

Secondo la regione, in altri termini, emerge dalla legislazione ricordata una tendenza alla equiparazione del personale del Galliera a quello del s.s.n., per cui si giustifica e legittima l'utilizzazione dell'elenco del personale di tale ospedale, unitamente ai ruoli nominativi regionali del personale s.s.n. per i sorteggi dei componenti le commissioni di esame dell'art. 7, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, al fine di permettere alle amministrazioni di attingere ad un numero maggiore di personale consentendo lo snellimento delle procedure concorsuali.

In contrario, si osserva che l'ospedale Galliera è un ente convenzionato, come altre strutture ospedaliere, con il servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 833/1978 e che la disposizione di cui al suddetto art. 25 del 761/1979 è norma speciale e non può essere applicabile per fini non previsti dalla norma stessa. Inoltre il fatto che l'elenco del personale del Galliera sia allegato (art. 14 della l.r. n. 22/1980) all'elenco del personale dei ruoli sanitari regionali non consente l'equiparazione del personale del Galliera al personale dei ruoli sanitari regionali.

La normativa vigente non prevede l'utilizzazione dell'elenco del personale del Galliera, né di altri ospedali regolati dall'art. 41 della legge n. 833/1978, per la composizione delle commissioni dei concorsi del personale delle u.s.l.

Infatti la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale delle u.s.l. è disciplinata dall'art. 7 del d.m. 30 gennaio 1982 in attuazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 761/1979 e tale disciplina è di riserva statale, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/1978, come detto sopra.

Conclusivamente, la legge in questa sede impugnata incide indebitamente non solamente sullo *status* del personale del servizio sanitario nazionale, limitandone la possibilità di accedere alle commissioni esaminatrici in parola, ma anche sulla disciplina della formazione delle ripetute commissioni.

Per i seguenti motivi, si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'impugnato provvedimento legislativo regionale.

Saranno depositati copia del provvedimento di rinvio, della comunicazione di riapprovazione, della disposizione del Presidente del Consiglio di impugnazione e, infine, copia della legge regionale.

Roma, addì 2 dicembre 1989

Gaetano ZOTTA, *avvocato dello Stato*

89C1322

N. 105

*Ricorso depositato in cancelleria il 16 dicembre 1989
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Abruzzo - Concessioni di contributi alle uu.ss.ll. per il potenziamento e l'integrazione dei servizi a favore di portatori di handicaps - Prevista copertura di spesa corrente mediante l'utilizzo del «Fondo globale» alimentato da quota di proventi di mutuo autorizzato con la legge di bilancio 1989 - Illegittima utilizzazione da parte della regione di mutui per spese diverse da quelle di «investimento».

(Legge regione Abruzzo riapprovata il 14 novembre 1989).

(Cost., art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 10; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 22).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Abruzzo, per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della legge regionale, riapprovata il 14 novembre 1989, recante «interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore dei cittadini portatori di handicaps», in relazione agli artt. 119 della Costituzione, 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

1. — Con legge approvata il 25 luglio 1989 la regione Abruzzo ha previsto la concessione di un contributo alle unità locali socio-sanitarie per il potenziamento e l'integrazione dei servizi, a favore dei portatori di «handicaps», disciplinati con l.r. 20 giugno 1980, n. 60. È stato, così, disposto che la ripartizione delle risorse stanziata a tal fine avvenga sulla base di programmi descrittivi degli interventi prescelti dalle singole unità locali ed indicanti il numero dei soggetti destinatari come pure l'importo della spesa occorrente alla relativa realizzazione, da contenere entro predeterminati limiti.

A copertura dell'onere finanziario, valutato per il 1989 in lire 1.500 milioni, l'art. 5 della legge ha previsto la riduzione, per corrispondente ammontare, della somma iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 (l.r. 30 dicembre 1988) al cap. 324000.

2. — Con provvedimento 25 agosto 1989 il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del consiglio regionale sul rilievo che il citato art. 5, prevedendo la copertura di una spesa corrente mediante l'utilizzo di risorse (di cui al cap. 324000) del Fondo globale interamente alimentato con parte delle disponibilità derivanti dal mutuo autorizzato

con la legge di bilancio 1989, si ponesse in contrasto col principio di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281. Ha pure osservato il Governo che la prevista iscrizione del cap. 072323 (di nuova istituzione) nell'ambito del titolo II, relativo alle spese di investimento, non fosse giustificata dalla natura della nuova spesa (corrente).

In data 23 novembre 1989 è pervenuta al commissario del Governo comunicazione dell'avvenuta riapprovazione della legge, che — in conformità della delibera governativa che sarà depositata con gli altri atti — viene dedotta ad oggetto del ricorso col presente atto proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. — Come posto in rilievo col già citato provvedimento di rinvio, il denunciato art. 5 della legge in esame destina a copertura della spesa parte delle risorse di cui al «fondo globale» (per gli oneri relativi a spese in conto capitale) alimentato interamente da una quota dei proventi del mutuo autorizzato con la legge di bilancio del 1989.

Ne risulta, per ciò stesso, violato il precetto dell'art. 10 della legge n. 281/1970 secondo cui le regioni possono contrarre (ed utilizzare) mutui esclusivamente per provvedere a «spese di investimento», tra le quali — come pure osservato nel provvedimento di rinvio — non è suscettibile d'essere classificata quella dell'impugnata norma regionale. Non pare seriamente contestabile, infatti, che gli interventi di potenziamento, coordinamento ed integrazione, da programinarsi opportunamente, a cura degli enti responsabili secondo l'art. 3 del provvedimento di legge in esame, attengano pur sempre alla produzione ed al funzionamento dei servizi forniti senza, comunque, influire direttamente sull'entità del capitale (e senza che — in contrario — il perseguimento di obiettivi «programmati» valga a giustificare una classificazione della occorrente spesa alla stregua d'un generico criterio di «investimento», certamente non identificantesi con quello, squisitamente tecnico-contabile e restrittivo, sotteso alla letterale formulazione del primo comma del citato art. 10 della legge n. 281/1970).

Il deducente, pertanto, chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale in epigrafe, in relazione agli artt. 119 della Costituzione, 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Sergio LAPORTA, *avvocato dello Stato*

89C1347

N. 658

Ordinanza emessa il 22 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 1989) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal comune di Roma contro il Ministero delle finanze

Istruzione pubblica - Obbligo del comune di Roma di fornire locali ed arredamento alla facoltà di magistero - Irrazionalità di detto obbligo, attesa l'erogazione del servizio di istruzione pubblica reso dalla facoltà di magistero a favore anche di cittadini non residenti nel comune di Roma - Ingiustificata disparità di trattamento della facoltà di magistero rispetto alle altre facoltà universitarie per le quali l'obbligo di fornire in uso perpetuo e gratuito gli immobili grava sullo Stato - Ingiustificata imposizione di oneri economici al comune in materia quale l'istruzione universitaria riservata all'esclusiva competenza statale.

(R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 217, ultimo comma; r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153, art. 17).

(Cost., artt. 3, 5, 33 e 128).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2198/88 proposto dal comune di Roma, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Catello Materazzi dell'avvocatura municipale contro il Ministero delle finanze, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (avv. Carlo Sica) per l'annullamento dell'ordinanza di sfratto in via amministrativa, prot. n. 50679/88 del 4 giugno 1988, con la quale l'intendente di finanza della provincia di Roma ha ordinato al comune di Roma di rendere liberi da persone e cose lo stabile demaniale denominato «Paolino alle Terme», utilizzato come facoltà di magistero;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 24 aprile 1989, il consigliere Francesco Corsaro:

Udito l'avv. dello Stato Carlo Sica per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 6 luglio 1988, il comune di Roma ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza dell'Intendente di finanza della provincia di Roma, prot. n. 50579/88 del 4 giugno 1988, con cui gli è stato intimato lo sfratto in via amministrativa dello stabile demaniale denominato «Paolino alle Terme», utilizzato come facoltà di magistero, sul presupposto della mancanza di titolo per l'occupazione e della pregressa morosità nel pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione.

Questi i motivi dedotti:

1) eccesso di potere per falsità dei presupposti.

Erroneamente si assume nell'ordinanza che il comune di Roma sia occupante dello stabile in questione, essendo quest'ultimo in realtà occupato dall'Università degli studi di Roma (ente con personalità giuridica autonoma). Per l'ipotesi che la legittimazione passiva del comune sia stata ritenuta sulla base dell'art. 217 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 17 del r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153 (che fanno obbligo al comune di fornire i locali per la facoltà di magistero), si sostiene che tali norme debbano ritenersi abrogate dalla legge 7 gennaio 1958, n. 4;

2) violazione della legge 7 gennaio 1958, n. 4, in quanto l'ordinanza impugnata pretende privare l'Università di Roma dell'uso dell'immobile;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 217 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore e dell'art. 17 del r.d. 31 agosto 1933, n. 2153 (ove se ne ritenga l'attuale vigenza) in relazione agli artt. 3, 33, 3 e 128 della Costituzione;

4) eccesso di potere per motivazione erronea.

Inesatta deve ritenersi l'affermazione relativa alla morosità nel versamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione giacché sul punto pende giudizio davanti al tribunale civile di Roma, proprio per stabilire la sussistenza e l'entità della dedotta morosità;

5) eccesso di potere per difetto di istruttoria ed incompetenza.

Il termine di trenta giorni assegnato per il rilascio dell'immobile è del tutto incongruo, dovendosi provvedere al trasferimento di una facoltà universitaria; in relazione agli interessi coinvolti, l'ordinanza di sfratto avrebbe dovuto quantomeno essere emanata di concerto con il Ministero della pubblica istruzione;

6) eccesso di potere per difetto di motivazione sulla necessità, sulla natura e sulla portata delle opere che l'amministrazione intende eseguire sull'immobile, nonché sulla necessità dello sgombero per la realizzazione delle opere anzidette;

7) violazione della legge 11 luglio 1986, n. 390, la quale prevede la concessione di beni dello Stato a favore di enti pubblici territoriali e di enti che perseguano fini di rilevante interesse culturale, a canone ricognitorio.

Il Ministero delle finanze si è costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale, per difetto di rilevanza.

Con ordinanza n. 1196 del 9 luglio 1988, il tribunale ha accolto l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

DIRITTO

Con l'ordinanza impugnata, l'intendente di finanza della provincia di Roma ha intimato al comune di Roma lo sfratto in via amministrativa dallo stabile demaniale denominato «Paolino alle Terme», utilizzato come sede della facoltà di magistero.

Benché l'ordinanza non ne indichi le ragioni, è agevole desumere (come ammette del resto la difesa erariale) che il comune di Roma sia stato ritenuto legittimo destinatario dell'intimazione di sfratto, come soggetto obbligato al reperimento dei locali necessari al funzionamento dell'istituto di magistero.

L'art. 217, ultimo comma, del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore approvato col r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, fa, infatti, obbligo ai comuni di Firenze, Messina e Roma di fornire i locali e l'arredamento agli istituti superiori di magistero che nei rispettivi territori hanno sede e a provvedere a quanto in genere occorre a tali istituti. Tale obbligo, per quanto riguarda il comune di Roma, è stato ribadito all'atto dell'aggregazione dell'Istituto di magistero di Roma alla regia Università di Roma, operato col r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1935), il cui art. 17 testualmente dispone che «il governatore di Roma è obbligato a continuare a fornire alla facoltà di magistero i locali e l'arredamento ed a provvedere a quanto in genere occorre alla facoltà stessa».

Sul piano della legittimità ordinaria, il ricorso non può avere esito favorevole, non appearing condivisibile l'assunto di parte ricorrente in ordine alla pretesa attuale non vigenza dei detti artt. 217, ultimo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e 17 del r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153, da ritenersi, a suo dire, abrogati dalla legge 7 gennaio 1958, n. 4.

Quest'ultima legge, invero, nel disporre che «l'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle università e degli istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata», ha inteso esclusivamente interpretare (come è agevole desumere dal suo stesso titolo) l'art. 46 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore, nel quale già si prevedeva che «ad ogni università e istituto superiore è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio dell'università e istituto medesimo».

In tale rilievo, deve, quindi, escludersi che la legge del 1958 abbia in qualche misura interferito nell'area dispositiva dell'art. 217 del menzionato t.u. delle leggi sulla istruzione superiore, che, in deroga alla regola stabilita dall'art. 46, poneva a carico dei comuni di Firenze, Messina e Roma l'obbligo di fornire i locali ai rispettivi istituti di magistero; obbligo, quest'ultimo, che trovava la sua ragion d'essere, verosimilmente, nello speciale ordinamento a tali istituti riservato (veggasi all'uopo il titolo II del ricordato t.u. delle leggi sull'istruzione superiore).

Tale conclusione negativa sul piano del sindacato di legittimità ordinaria rende peraltro rilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal comune ricorrente, dell'art. 217, ultimo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 17 del r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153, in relazione agli artt. 3, 33, 5 e 128 della Costituzione.

Sul punto non appare condivisibile la tesi della difesa pubblica secondo cui la questione sarebbe priva di rilevanza nel presente giudizio, in esso discutendosi della occupazione, non già di un qualsiasi immobile destinato alla facoltà di magistero, bensì di un preciso immobile (ossia dello stabile demaniale sito alla via delle Terme di Diocleziano).

È agevole infatti obiettare che ove il comune di Roma non fosse obbligato a fornire i locali alla facoltà di magistero, l'ordinanza impugnata si rivelerebbe illegittima (per errata individuazione del soggetto passivo della intimazione di sfratto), in quanto il relativo onere graverebbe sullo Stato.

La sollevata questione appare inoltre meritevole del vaglio della Corte costituzionale, siccome non manifestamente infondata.

Come esattamente rileva la difesa comunale, nel sistema dei rapporti tra lo Stato e le amministrazioni locali in materia scolastica, esistono norme (art. 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale; art. 91, lett. F), del t.u. della legge comunale e provinciale, approvata con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla costruzione, manutenzione e arredamento degli edifici delle scuole elementari) che fanno carico ai comuni di sopportare gli oneri relativi alla provvista di immobili e mobili destinati al servizio dello Stato.

Tali norme trovano giustificazione nel fatto che il servizio di competenza statale viene prestato a favore di cittadini residenti nel territorio comunale, il che rende razionale l'onere di spesa a carico degli enti esponenziali dei destinatari del servizio stesso.

Un collegamento del tipo anzidetto non è dato però riscontrare nel settore dell'istruzione universitaria, il cui accesso è riconosciuto a tutti i cittadini nazionali, i quali sono liberi di iscriversi in qualunque università istituita nel territorio nazionale.

Per tale ragione, appare incongruo riversare sulle finanze comunali oneri relativi al funzionamento delle università, che finiscono per gravare sui cittadini dove le università hanno sede, nonostante il servizio dalle stesse erogato sia accessibile anche dai residenti in altri comuni.

In relazione poi alla regola stabilita dal ricordato art. 46 del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore (come precisata dalla legge interpretativa 7 gennaio 1958, n. 4), la diversa regola per gli istituti di magistero, ed in particolare per quello di Roma, non appare frutto di un ragionevole uso della discrezionalità legislativa.

Ed invero, l'irrazionalità dell'onere imposto al comune di Roma — a fronte della regola generale che fa obbligo allo Stato di concedere in uso perpetuo e gratuito gli immobili posti a servizio delle università e degli istituti superiori — già percepibile nel quadro della disciplina dettata dal t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (in quanto lo speciale assetto ordinamentale riconosciuto all'istituto di magistero di Roma non si rifletteva sull'erogazione del servizio, aperto a tutti i cittadini italiani), assume maggior evidenza a seguito dell'aggregamento dell'istituto di magistero all'Università di Roma, di cui costituisce ora articolazione, come facoltà.

Non manifestamente infondata, appare, quindi per le ragioni anzidette la dedotta questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 33 della Costituzione.

Quanto poi all'eccezionale contrasto con gli artt. 5 e 128 della Costituzione, condivisibile appare l'assunto del comune ricorrente secondo cui le norme censurate violano l'autonomia dell'ente territoriale. Quest'ultimo, invero, benché sfornito di poteri di intervento e di decisione sull'istruzione universitaria (riservata all'esclusiva competenza statale) è tuttavia chiamato a sopportare, anche se parzialmente, i relativi oneri economici, senza alcuna possibilità di recupero (anche se in modo indiretto) nei confronti degli utenti residenti in altri comuni.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 217, ultimo comma, del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e 17 del r.d. 27 ottobre 1935, n. 2153, nella parte in cui fanno obbligo al comune di Roma di fornire i locali alla facoltà di magistero;

Dispone la sospensione del provvedimento;

Ordina la trasmissione degli atti, a cura della sezione, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 1989.

Il presidente: ELEFANTE

Il consigliere est.: CORSARO

89C1333

N. 659

Ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Milano Anna

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Esercizio di potere discrezionale per le parti non sindacabile dal giudice - Conseguente privazione del potere di determinare la pena - Violazione del principio di soggezione soltanto alla legge.

(C.P.P. (disposizioni di attuazione del), art. 248; c.p.p., art. 444, secondo comma).

(Cost., art. 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. fatta da Milano Anna, imputata del reato di cui all'art. 71 della legge n. 685/1975, nel corso delle formalità di apertura del dibattimento, ex art. 248 della disp. att. del c.p.p.;

Rilevato che il p.m., concordando sulla richiesta, ha espresso il suo consenso in ordine alla pena di mesi diciotto di reclusione e L. 2.000.000 di multa con la concessione del beneficio della sospensione condizionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. questo tribunale, ritenuta corretta la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza della circostanza attenuante prospettata dalle parti, è vincolato alla determinazione della pena nella misura indicata dalle parti come pena base nonché alla determinazione della diminuzione della pena stessa per il concorso della circostanza attenuante, cosicché gli è preclusa ogni valutazione degli elementi previsti dagli artt. 132 e 133 del c.p. con riferimento sia alla determinazione della pena base sia della misura della diminuzione;

Ritenuto che tale preclusione appare in contrasto con il disposto dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione, giacché in tal modo il tribunale viene privato del potere di determinazione della pena adeguata alla gravità del reato, non in forza di una situazione rigorosamente predeterminata dalla legge, bensì a causa dell'esercizio di un potere discrezionale attribuito dall'art. 444 del c.p.p. alle parti e, comunque, non sindacabile dal giudice;

Rilevato che un profilo d'incostituzionalità analogo si rinviene nelle motivazioni delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale nn. 123/1971 e 120/1984, laddove con riferimento agli artt. 370 del c.p.p. abrogato e 77 della legge n. 689/1981, si è ritenuto di escludere le dedotte incostituzionalità sotto il profilo che il citato art. 370 non vincola il g.i., limitandone il libero convincimento, a dare esecuzione immediata e acritica alle decisioni del p.m. ed il citato art. 77 doveva interpretarsi nel senso che il parere del p.m. nella fase del dibattimento non era vincolante;

Cosicché, in definitiva, a contrario si deve desumere che una norma, sia essa sostanziale o processuale, appare in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione tutte le volte in cui all'esercizio del potere giurisdizionale, soggetto soltanto alla legge, si frapponga, in modo vincolante, l'esercizio di un potere riconosciuto alle parti;

Ritenuto, infine, che la questione d'incostituzionalità sopra sollevata è rilevante nel caso concreto perché la pena indicata dalle parti non è adeguata alla gravità del reato, a giudizio di questo tribunale;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, sopra prospettata, degli artt. 248 delle disp. att. del c.p.p. e 444, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1334

N. 660

*Ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal giudice di sorveglianza di Pisa
nel procedimento di sorveglianza relativo a Morresi Alessandro*

Processo penale - Regime di semilibertà - Revoca - Procedimento - Interessato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice competente - Richiesta di essere ascoltato personalmente - Mancata disposta traduzione - Audizione delegata al magistrato di sorveglianza - Disparità di trattamento fra individui detenuti e non, nonché fra gli stessi detenuti - Lamentata limitazione del diritto di difesa.

(C.P.P., art. 666, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Delegato nel corso di procedimento per revoca semilibertà nei confronti di Morresi Alessandro, nato a Macerata il 24 luglio 1955, ad acquisire le dichiarazioni del Morresi dal tribunale di sorveglianza di Firenze.

OSSERVA

In data 25 ottobre 1989 il tribunale di sorveglianza di Firenze, nel corso di procedimento per revoca di semilibertà, ha delegato questo giudice ad acquisire le dichiarazioni di Morresi Alessandro, detenuto presso la casa circondariale di Pisa. Detto tribunale ha precisato che non intende disporre la traduzione del Morresi che, pur volendo essere ascoltato

direttamente dall'organo decidente, ha tuttavia, alla stregua della normativa vigente (quarto comma dell'art. 666 del c.p.p. la cui applicazione risulta quindi determinante nel procedimento in esame), solo la possibilità di essere ascoltato da questo magistrato. È infatti da osservare al proposito che l'art. 666, quarto comma, del c.p.p. dispone relativamente al procedimento di esecuzione (applicabile nella fattispecie) che, ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che al giudice ritenga di disporre la traduzione.

Tale norma riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nell'art. 630, secondo comma, del vecchio codice la cui legittimità è stata reiteratamente affermata dalla Corte costituzionale (v. sent. 5/70 e 159/76).

Occorre tuttavia esaminare se tale legittimità possa ritenersi sussistente anche nell'ambito dell'ordinamento posto dal nuovo codice.

Nella vigenza del menzionato art. 630 del c.p.p. era chiaramente ravvisabile un orientamento a riconoscere il carattere giurisdizionale del procedimento incidentale di esecuzione, ma è indubbio che nella nuova normativa si coglie una accentuazione dei momenti giurisdizionali nel rapporto processuale della esecuzione che, come è stato osservato, pur mutando natura, conserva le finalità essenziali del processo di cognizione (si pensi all'introduzione della possibilità di valutare anche in sede di esecuzione il concorso formale dei reati e la continuazione, ai fini della determinazione della pena). Tale orientamento ben si coglie anche nella direttiva 96 della delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81) relativa ai principi che regolano attualmente l'esecuzione; in essa si sottolinea l'esigenza delle «garanzie di giurisdizionalità nella fase dell'esecuzione» ed in particolare la «necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione».

Ciò precisato in ordine alle esigenze fondamentali di cui occorre tener conto nel valutare la disciplina posta dal quarto comma, dell'art. 666 del c.p.p., è da osservare che la procedura prevista da tale articolo è applicabile ad un ambito quantitativamente e qualitativamente assai più esteso e rilevante di quello previsto dall'art. 630 del vecchio codice. L'art. 678 del c.p.p., difatti, regolando un procedimento unitario per tutte le materie di competenza del tribunale di sorveglianza e per gran parte di quelle attribuite al magistrato di sorveglianza, rinvia all'art. 666, che viene quindi ad essere utilizzato in tutta una vastissima serie di fattispecie estremamente delicate in cui la valutazione discrezionale su situazioni personali, familiari e lavorative, su problematiche comportamentali e sociali acquista un rilievo nettamente preminente.

Ora, già nella menzionata sentenza n. 5/1970, la Corte costituzionale, pur giungendo a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del c.p.p., ha osservato (seguendo in ciò i rilievi dell'avvocatura per cui nella procedura incidentale, a differenza di quella dibattimentale, la questione da risolvere appariva già cristallizzata e le posizioni delle parti chiaramente delineate e reciprocamente conosciute) che nel procedimento incidentale «alla parte privata condannata la comparizione di personale è consentita per un fine diverso da quello per cui l'imputato è convocato avanti al giudice dell'istruzione o del giudizio e che è un fine, almeno in parte, volto all'acquisizione di elementi probatori», cosicché non poteva scorgersi nessuna compressione del diritto di difesa in una comparizione personale attuata per il tramite di un altro giudice, particolarmente tenendo conto «del carattere del procedimento», «ristretto a questioni ordinariamente di solo diritto, ben circoscritte e determinate». Anche nella sentenza n. 159/1976 la Corte costituzionale ha osservato che «sulla base ... delle caratteristiche proprie del procedimento incidentale» (ristretto, in sostanza, a questioni ordinariamente di mero diritto), nessuna rilevanza poteva attribuirsi, ai fini della completezza del diritto di difesa al fatto che l'art. 630, secondo comma, non prevedesse la possibilità per il difensore dell'istante, detenuto in luogo diverso da quello del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, di essere posto in condizione di intervenire dinanzi al giudice di sorveglianza o al pretore, delegati per l'audizione dell'istante stesso.

Come accennato, proprio il carattere del procedimento di cui all'art. 666 del c.p.p. è nella nuova disciplina profondamente mutato ed implica l'acquisizione di elementi probatori e la valutazione di elementi di fatto che devono essere approfonditamente accertati, esaminati e discussi.

In una tale situazione, la condizione dell'interessato detenuto in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice che deve decidere sulla sua istanza è chiaramente peggiore. La Corte di cassazione (v. cass. pen. sez. V. ord. 11 maggio 1978, n. 1011) ha osservato che nell'incidente di esecuzione l'intervento diretto del detenuto offre «una garanzia peggiore rispetto a quella dell'audizione dello stesso detenuto da parte di organo diverso da quello decidente» e ciò più vero nella normativa attuale in cui l'interessato (ove il giudice — secondo una sua valutazione del tutto discrezionale e che non può essere oggetto di censura — non ritenga di disporre la traduzione), non ha la possibilità di essere udito dal suo giudice naturale esponendo le sue problematiche, giustificando i suoi comportamenti, adducendo al giudizio nuovi elementi nell'ambito del contraddittorio ed alla presenza del difensore. E tale condizione peggiore viene in concreto ad essere determinata da circostanze occasionali, fortuite, che per lo più sfuggono totalmente alla possibilità di intervento da parte del detenuto (sfollamento di istituti con numero eccessivo di ristretti, ristrutturazione degli edifici carcerari, ecc.).

Nella fase del procedimento di cognizione, nonostante sia riconosciuta in taluni casi una facoltà di delega (v. ad es. art. 294, quinto comma, art. 398, quinto comma) è prevista anche una presentazione spontanea che dà luogo ad un atto che equivale ad un interrogatorio (v. art. 374) e comunque l'interessato partecipa sempre alle udienze in cui si decide il procedimento instaurato nei suoi confronti (art. 421, art. 441, art. 447, art. 451, art. 474).

Né d'altra parte potrebbe obiettarsi che nelle materia della sorveglianza in sostanza la disposizione in esame prevede una delega da parte del collegio ad uno dei suoi membri: sia perché evidentemente la possibilità di difesa sono realizzate più pienamente allorché l'interessato può esporre le sue ragioni all'interno collegio, al momento della decisione e con l'assistenza del difensore in contraddittorio con il p.m., sia comunque perché la delega può essere effettuata da un tribunale di sorveglianza di cui il magistrato delegato non fa parte.

In realtà la norma in esame, stabilita dal quarto comma, dell'art. 666 del c.p.p. non prevedendo il diritto del condannato che sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente a decidere, di intervenire personalmente all'udienza in camera di consiglio, risulta affetta da illegittimità costituzionale, sia nei confronti dell'art. 3, primo comma, della Costituzione (operando una disparità di trattamento non solo fra individui detenuti e non detenuti, ma anche tra gli stessi detenuti), sia nei confronti dell'art. 24, secondo comma (ponendo una limitazione al diritto di difesa).

Difatti la disparità e la limitazione suddetti, indubbiamente sussistenti, non possono comunque più essere considerati «razionali» (v. a tal proposito sent. n. 5/1970 della Corte costituzionale), sotto il profilo che il legislatore avrebbe giustamente ritenute prevalenti le difficoltà pratiche scaturenti da un trasporto in stato di detenzione, di fronte alla irrilevanza che il beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice competente a decidere rappresenterebbe per il detenuto.

In realtà il trasporto di detenuti, anche pericolosi, avviene attualmente con estrema frequenza, per i motivi più vari (si pensi ad es. ai permessi ex art. 30 della legge n. 354/1975), palesando ciò come il legislatore e la prassi tendano sempre più a dare maggiore rilievo alle esigenze sostanziali che alle difficoltà logistiche; e comunque la natura stessa delle fattispecie attualmente trattate attraverso la procedura di cui all'art. 666 del c.p.p. è tale da non tollerare di essere compressa (attraverso l'esclusione del mezzo principale di difesa costituito dalla comparazione personale) da problemi pratici di per sé certo non irrisolvibili.

Nella normativa attuale non può essere usato un trattamento ripugnante alla logica del contraddittorio ed a fondamentali esigenze di difesa, dando ingiustificatamente la prevalenza a ragioni di ordine materiale o economico.

Quest'ultima «filosofia» si ritrova in verità anche in altre disposizioni del nuovo codice (v. art. 127, terzo comma, del c.p.p., 309, ottavo comma, del c.p.p., 101, secondo comma, delle norme di attuazione). In realtà anche il procedimento in camera di consiglio è previsto in ipotesi, quali ad es. l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali ed il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, che non vertono certo su questioni «cristallizzate», «di mero diritto» e «reciprocamente conosciute» ed in cui la possibilità di essere ascoltato direttamente dal giudice che deve decidere appare di primaria importanza.

Sono ipotesi, queste, in cui il diritto di difesa viene compresso, analogamente a quanto avviene con il quarto comma, dell'art. 666, e che la nuova normativa, se vuol essere coerente con le esigenze espresse nelle direttive della delega, non può accettare.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del cod. proc. pen. e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il compimento dell'atto delegato in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata all'interessato, alla procura generale di Firenze ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Pisa, addì 6 novembre 1989

Il magistrato di sorveglianza: BARSOTTI

N. 661

Ordinanza emessa il 12 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 dicembre 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Spoleto sul ricorso proposto da Zulevi Marsilia ed altro contro l'ufficio del registro di Spoleto.

Imposta di successione - Determinazione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario - Mancata previsione della determinazione di detta imposta sul valore dei beni conseguiti dal singolo erede o legatario - Conseguente, differente tassazione di beni di identico valore in violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Altra questione - Solidarietà passiva del legatario con l'erede in relazione all'imposta di successione - Asserita violazione del principio della divisione *pro-quota* dei debiti ereditari stabilita dall'art. 672 del c.c. in assenza di espressa deroga a detto principio nella legge di delega n. 825/1971.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, artt. 5 e 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Zulevi Marsilia e Gironelli Luigi, Spoleto, via Avogadro n. 10, avverso avviso di liquidazione artt. 1108 e 1109;

Letti gli atti;

Sentito il direttore dell'ufficio del registro, presente il ricorrente;

Udito il relatore avv. Pierfelice Gualfucci;

RITENUTO IN FATTO

I signori Zulevi Marsilia e Gironelli Luigi ricorrevano a questa commissione il 16 gennaio 1986 contro l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del registro di Spoleto relativo alla successione di Vinci Filomena, con il quale veniva loro imposto, quali legatari, di pagare, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, *pro quota* l'imposta globale relativa a tale successione e l'imposta di successione.

Gli stessi sollevavano sia nel ricorso che in sede di discussione la questione di incostituzionalità di detti artt. 5 e 6 con riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — La questione non appare manifestamente infondata;

2. — L'art. 6 del d.P.R. n. 637/1972 imponendo che l'imposta globale colpisca proporzionalmente i legatari, porta che i legatari stessi vengano colpiti da una imposizione fiscale legata non al valore del legato, ma al valore dell'intera eredità e pertanto ne consegue che legati di identico valore vengano colpiti in modo differente concretando perciò una possibile violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La stessa Corte costituzionale ha affermato che la disparità tra i cittadini deve dipendere da «situazioni ritenute obiettivamente e ragionevolmente diverse (sentenza n. 57/1967)» e che «la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici, obiettivi i quali razionalmente ne giustificano l'adozione (sentenza n. 7/1963)» e «nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi (sentenza n. 120/1972)» ed in modo analogo ha affermato con le sentenze nn. 64/1962, 25/1966 e 144/1972.

3. — Sembra altresì che l'art. 5 del d.P.R. n. 637/1972 nella parte che stabilisce la solidarietà fiscale tra il legatario e l'erede questo in quanto in contrasto con l'art. 672 del c.c. concretizzi una violazione dell'art. 76 della Costituzione con riferimento all'art. 8 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, con riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione per quanto riguarda rispettivamente la proporzionalità dell'imposta sul valore globale della successione relativamente al legatario e la solidarietà del legatario con l'erede per quanto riguarda l'imposta di successione;

Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la sospensione del presente giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Spoletto, addì 12 maggio 1987

Il presidente e relatore: GUALEUCCI

89C1336

N. 662

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 dicembre 1989) dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Materi Filippo contro E.N.P.A.S. ed altro

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita - Riscattabilità, ai fini dell'indennità di buonuscita dei servizi progressi statali e non statali (fattispecie: servizi prestati presso l'ente autotrasporto merci) - Mancata previsione della esclusione dal riscatto dei servizi progressi per i quali sia stata liquidata analoga indennità come stabilito dall'art. 2 della legge n. 1368/1965 prima della abrogazione con il d.P.R. n. 1032/1973 - Asserita violazione della legge di delega n. 775/1970.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 15 e 56).

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Materi Filippo, rappresentato e difeso dal dott. proc. Mario D'Ecclesiis, presso il quale è elettivamente domiciliato in Potenza alla via XX Settembre n. 19, contro l'E.N.P.A.S., in persona del presidente *pro-tempore* del consiglio di amministrazione ed il Ministero dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, per il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio prestato presso l'Ente autotrasporto merci, nonché per la condanna dell'amministrazione al pagamento di quanto dovuto, con interessi e svalutazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Vista la memoria prodotta dalla avvocatura distrettuale dello Stato a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 1989, relatore il magistrato Donadono, gli avvocati M. D'Ecclesiis e G. Buongiorno dell'avvocatura distrettuale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 10 maggio 1988, il dott. Filippo Materi, già dipendente del Ministero dei trasporti in quiescenza dal 1° febbraio 1986, riferiva che, in esito alle proprie istanze all'uopo avanzate, l'E.N.P.A.S., con nota in data 3 giugno 1987, aveva manifestato di ritenere non riscattabile, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1368/1965, il servizio da lui prestato dal 9 dicembre 1946 al 31 agosto 1968 alle dipendenze del soppresso Ente autotrasporto merci, per il quale gli era stata già liquidata analoga indennità previdenziale.

A sostegno delle domande in epigrafe, il ricorrente deduceva:

a) violazione degli artt. 15 e 24 del d.P.R. n. 1032/1973, nei quali non è stata riprodotta la condizione posta dall'art. 2 della legge n. 1368/1965, norma da ritenersi pertanto abrogata, piuttosto che implicitamente recepita nella nuova normativa;

b) eccesso di potere per contraddittorietà, avendo l'Ente in passato ritenuto (con nota in data 28 marzo 1975 indirizzata al Ministero dei trasporti) riscattabile il servizio in questione, indipendentemente dalla eventuale liquidazione di indennità previdenziali;

c) eccesso di potere per disparità di trattamento, rispetto ad altri *ex* dipendenti dell'Ente autotrasporto merci.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate, resistendo al ricorso.

DIRITTO

L'art. 15, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (recante l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) prevede che «i servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto» ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. A sua volta il successivo art. 56 sancisce l'abrogazione delle «norme incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico».

Dalle suddette disposizioni deriva, di conseguenza, l'abrogazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, che consentiva la valutazione, agli effetti di cui sopra, dei «servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali» a condizione non solo che «siano riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello stato», ma anche che per detti servizi «non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale».

Orbene, rileva il Collegio che con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (avente ad oggetto modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249) il Governo era stato delegato «a provvedere... alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme e sempre con i criteri indicati nel comma precedente», e cioè tendendo «alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure...».

Ciò posto, va rilevato che:

— al ricorrente è stata a suo tempo corrisposta un'indennità di natura previdenziale, alla cessazione del servizio presso l'E.A.M., per il quale viene chiesto il riscatto;

— la fattispecie è regolata dall'art. 15 del d.P.R. n. 1032/1973, dal momento che l'art. 2 della legge n. 1368/1965 è stato abrogato dall'art. 56 del citato d.P.R.;

— l'art. 15 del d.P.R. n. 1032/1973 ha apportato modifiche di carattere sostanziale al precedente regime normativo concernente i servizi riscattabili, laddove il legislatore delegante aveva consentito le sole necessarie modifiche attinenti gli aspetti procedurali della materia.

Il collegio ritiene, quindi, rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non escludono, alla stregua di quanto dettato dall'abrogato art. 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la possibilità per il dipendente statale di riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, i servizi pregressi per i quali sia stata liquidata analoga indennità previdenziale, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega con riferimento all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Va pertanto sottoposta, d'ufficio, la questione sopra prospettata alla Corte costituzionale, cui devono essere trasmessi gli atti, con conseguente sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, degli artt. 15 e 56 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Potenza addì 26 gennaio 1989.

Il presidente: DELFINO

L'estensore: DONADONO

89C1337

N. 663

Ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 dicembre 1989) dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Fogli Mila Alda Assunta e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Ratei di pensione «comunque non posti in pagamento» - Prevista prescrizione quinquennale anziché decennale - Irrazionale limitazione all'erogazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia - Disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno usufruito della più favorevole precedente normativa.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 9 marzo 1988 Fogli Mila Alda Assunta adiva, questo pretore per ottenere l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione n. 3065560 Cat. SO erogata dall'I.N.P.S. essendosi concluso senza esito l'iter amministrativo.

Instauratosi il contraddittorio l'I.N.P.S. rilevava che poteva trovare applicazione a favore della ricorrente la sentenza 314 della Corte costituzionale, nei limiti della prescrizione quinquennale.

La difesa della ricorrente sollevava, quindi, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, per violazione degli artt. 70-104, 25 e 28 della Costituzione.

L'eccezione, illustrava con memoria autorizzata, depositata l'8 giugno 1988, non è, nella sua sostanza, manifestamente infondata.

Il predetto art. 11 della legge finanziaria 1988 dispone che l'art. 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, della legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento.

A sua volta l'art. 129, primo comma, richiamato dispone che le rate di pensione non riscosse entro 5 anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'I.N.P.S.

La prescrizione quinquennale ivi prevista si deve applicare quindi, come si evince dalla stessa chiara formulazione della norma, ai casi in cui l'avente diritto per sua inerzia non provvede a riscuotere i singoli ratei posti dall'I.N.P.S. in pagamento.

Con l'art. 11 della legge n. 67/1988 il legislatore, adducendo l'interpretazione autentica di una norma emessa oltre 52 anni fa, ne ha esteso l'ambito operativo anche alle rate «non poste comunque in pagamento» e così anche al caso in esame nel quale l'I.N.P.S. rifiuta il pagamento dei ratei anteriori al 1983 (vedi richiesta 21 maggio 1988 di invio documentazione dal 1983 al 1988 per la definizione della pratica) malgrado la pensione ricorra dal 1° dicembre 1976. Né vi è dubbio che la tecnica legislativa adottata evidenzia l'intendimento di applicare la norma con effetto retroattivo ai ratei già scaduti onde limitare gli oneri derivanti dalle pronunce della Corte costituzionale in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni derivate dall'I.N.P.S.

Si profila, quindi, violazione dell'art. 38 della Costituzione per irrazionale limitazione posta all'erogazione delle pensioni connesse all'invalidità ed alla vecchiaia; nonché dell'art. 3 per disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno potuto usufruire della più favorevole precedente normativa.

Quanto agli artt. 70 e 104 della Costituzione, la Corte ha già affermato che nell'ordinamento positivo il principio della irretroattività della legge non assurge in assoluto a precetto costituzionale e che lo strumento dell'interpretazione autentica in luogo di specifica disposizione non stà a rappresentare, per se stesso, interferenza nella sfera del potere giudiziario (vedi sentenza n. 167/1986).

Quanto alla rilevanza della questione, si osserva come, trattandosi di pensione con decorrenza 1° dicembre 1976, ove fosse dichiarato illegittimo l'art. 11 della legge n. 67-1988, la ricorrente avrebbe diritto ai maggiori ratei di integrazione al minimo nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale anziché quinquennale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone altresì che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, che sia inoltre comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addì 12 novembre 1988

Il pretore: (firma illeggibile)

89C1338

N. 664

Ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Torricelli Raffaello ed altri e la Cassa di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori

Professioni - Avvocati e procuratori legali - Contributi previdenziali - Mancata previsione della decorrenza della ridotta aliquota del tre per cento del reddito professionale (stabilita con la legge n. 175/1983 in luogo di quella del dieci per cento prevista anteriormente dalla legge n. 576/1980 per gli avvocati in attività oltre il quinquennio dal pensionamento) dalla stessa data dell'entrata in vigore della detta legge n. 576/1980 - Ingiustificata applicazione della maggiore aliquota contributiva del dieci per cento, attesa la mancanza di una maggiore erogazione previdenziale - Violazione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia.

(Legge 2 maggio 1983, n. 175, art. 2, modificativo della legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Nella causa iscritta al N. 2359/1989 r.g., promossa da Torricelli Raffaello, Corsi Carlo e Roncaglia Giovanni contro la Cassa di previdenza e assistenza avvocati e procuratori; esaminati gli atti, e sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 18 settembre 1989, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Gli avvocati Raffaello Torricelli, Carlo Corsi e Giovanni Roncaglia — come è incontestato in causa — al momento dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 576, avevano già maturato il diritto a pensione, avevano compiuto il settantesimo anno di età, e continuavano l'esercizio della professione forense.

Ciò posto, in base alla originaria formulazione dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 576/1980 su citata, essi sono tenuti — per gli anni 1980, 1981 e 1982 — al pagamento, ai fini previdenziali, del contributo soggettivo obbligatorio commisurato al 10% del reddito professionale.

Infatti, soltanto la legge 2, maggio 1983, n. 175, con previsione innovativa, per gli avvocati in attività oltre il quinquennio dal pensionamento, ha ridotto l'ammontare del contributo stesso al 3% (eliminando, peraltro, il contributo minimo obbligatorio).

E non vi è dubbio, alla stregua del testuale tenore della legge n. 175/1983, che la ricordata riduzione non ha portata retroattiva (v. anche Cons. Stato, sez. III, 10 gennaio 1984, n. 27, in «Cons. Stato», 1985, I, 104).

Fatte queste premesse, i ricorrenti, che risultano sempre avere contestato la pretesa della Cassa per detti titoli, e che poi hanno parzialmente adempiuto il debito con riserva, chiedono accertarsi in questa sede che — per gli anni 1980, 1981 e 1982 — essi sono in realtà tenuti al pagamento del solo contributo pari al 3% del reddito professionale.

A tal fine, gli stessi ricorrenti sollevano questione circa l'illegittimità dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non fa decorrere la (ridotta) aliquota del 3% dalla data stessa di entrata in vigore della legge n. 576/1980 su citata.

Tali doglianze possono essere così interpretate e brevemente riassunte:

1) in via generale, è bensì vero che il legislatore dispone di piena discrezionalità nel fissare la decorrenza di nuove aliquote contributive; tuttavia, nella specie, la legge n. 576/1980 costituisce una riforma unitaria ed organica della materia previdenziale forense.

Per conseguenza, non sembra razionalmente giustificato (e anzi fonte di disparità) il fatto che la legge n. 175/1983 — la quale, peraltro, in più punti, ha portata meramente interpretativa — stabilisca termini di decorrenza diversi da quelli della riforma del 1980;

2) l'irrazionalità sopra denunciata — a detta dei ricorrenti — si evidenzia particolarmente ove si consideri la loro peculiare condizione (comune ad un gran numero di avvocati che avevano raggiunto l'età di settanta anni al momento della riforma): essi, infatti, avendo compiuto il quinquennio di attività professionale successivo al pensionamento in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 576/1980, non hanno diritto a percepire il supplemento di pensione di cui all'art. 2, ottavo comma, della stessa legge (né possono ormai aspirarvi; v. anche art. 26).

In altre parole, nel caso di specie, la maggiore aliquota contributiva del 10% (per gli anni 1980, 1981 e 1982) non trova giustificazione in una (maggiore) erogazione previdenziale né passata né futura e viene ad assumere una funzione interamente solidaristica; e ciò in contrasto con i principi recentemente enunciati da Corte costituzionale 3 novembre 1988, n. 1008, la quale ha ribadito la necessità che sempre vi sia una certa quale proporzionalità tra sacrificio contributivo e prestazione previdenziale.

La questione, come sopra delineata, è rilevante ai fini della decisione, e non può dirsi manifestamente infondata.

Pertanto, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, con gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, modificativo dell'art. 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 22 settembre 1989

Il pretore: BRONZINI

N. 665

*Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia
nel procedimento penale a carico di Holtkamp Hendrikus*

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 534/1988 r.g.a. a carico di: Holtkamp Hendrikus nato ad Amsterdam (Olanda) il 14 ottobre 1944 imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, osserva quanto segue.

Holtkamp Hendrikus veniva sorpreso in data 12 maggio 1988 in Rio della Misericordia, Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto immatricolato YM. 49-61 munito di motore fuoribordo da 50 HP, senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva, quindi redatto nei suoi confronti, da parte dei Carabinieri di Venezia, processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, comma primo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e 26 aprile 1986, n. 193.

Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1988, questo pretore, ritenuto, d'ufficio, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la predetta norma sanziona in modo ingiustificatamente più grave chi conduce un'imbarcazione da diporto senza la prescritta abilitazione rispetto a chi invece conduca, sempre senza la abilitazione prescritta, un'imbarcazione per uso privato, ai sensi del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sospendeva il giudizio in corso contro l'Holtkamp e trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla costituzionalità della norma incriminatrice.

Senonché la Corte costituzionale, con ordinanza 18-25 luglio 1989, n. 433, ordinava la restituzione degli atti a questo pretore in quanto, essendo nel frattempo entrato in vigore l'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, che equipara i motoscafi ad uso privato, ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità di diporto, si renderebbe necessario verificare se e come, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.

Tanto premesso, ritiene questo giudice che la questione non abbia perduto la rilevanza che aveva prima della recente modifica legislativa, ma anzi la disposta equiparazione ancor più evidenzia l'assurdità del diverso regime sanzionatorio.

La disposizione di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, infatti, si limita ad «equiparare» le abilitazioni al comando previste rispettivamente per le unità ad uso privato e per le unità da diporto, senza minimamente modificare il regime sanzionatorio relativo all'abusiva condotta dei due tipi di unità.

In sostanza, con la disposta «equiparazione» che è in possesso dell'abilitazione al comando di motoscafi ad uso privato potrà comandare anche natanti da diporto, senza necessità di munirsi della abilitazione specificamente prevista per tali ultimi natanti; e viceversa.

Null'altro (a parte la norma fiscale) dispone il citato art. 10; nessuna menzione, neppure indiretta, è fatta al regime sanzionatorio, che pertanto è rimasto del tutto invariato; chi venga sorpreso a condurre un motoscafo immatricolato per uso privato senza abilitazione verrà, quindi, assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, mentre chi venga sorpreso a condurre un natante immatricolato per diporto senza abilitazione verrà assoggettato alle sanzioni penali previste dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

L'unica innovazione consiste, quindi, nel fatto che, mentre in precedenza le due abilitazioni non erano equiparate, e quindi chi avesse ottenuto la patente «ad uso privato» non era abilitato a condurre un natante immatricolato «da diporto», così incorrendo nelle sanzioni previste dall'art. 39 della legge n. 50/1971 (e viceversa), attualmente tale situazione non è più configurabile.

Nella fattispecie concreta, che è alla base del presente procedimento, peraltro, è pacifico che l'imputato non era in possesso di alcuna delle due possibili abilitazioni, sicché nessuna influenza può avere la modificazione legislativa intervenuta, onde la questione di costituzionalità proposta il 27 dicembre 1988 è tuttora rilevante.

Va ulteriormente chiarito che — una volta escluso che l'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, abbia abrogato esplicitamente l'art. 39 della legge n. 50/1971 oppure l'art. 20 del regio decreto n. 813/1932, come del resto è ovvio, — mancando al riguardo la dichiarazione di abrogazione espressa — non può nemmeno ipotizzarsi — a seguito dell'avvenuta equiparazione delle due abilitazioni — un'abrogazione implicita dell'una o dell'altra delle due sopra citate norme sanzionatorie.

A parte il fatto che non si saprebbe, in ogni caso, quale delle due diverse norme dovrebbe ritenersi sopravvissuta, v'è da notare che un'abrogazione implicita può esservi, secondo quanto dispone l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, solo per «incompatibilità» tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Tale ultima ipotesi è palesemente insussistente, dappoiché la legge 5 maggio 1989, n. 171, è un'insieme di modifiche puntuali e specifiche e di integrazioni alla legge già vigente sulla nautica di diporto; ma anche la prima ipotesi non si configura affatto. Ed infatti, non v'è alcuna incompatibilità tra la norma che ha disposto l'equiparazione fra le abilitazioni e le norme che stabiliscono un diverso regime sanzionatorio, giacché incompatibilità significa solo che una norma dispone in un certo modo su un determinato oggetto, ed un'altra in modo del tutto antitetico o comunque diverso: sempre, però, sullo stesso oggetto.

Nel nostro caso, invece, gli oggetti, o situazioni disciplinate, sono disomogenei, giacché la prima norma (quella della legge n. 171/1989) regola i rapporti fra due diversi tipi di abilitazione, mentre la seconda (o meglio, le altre, e cioè l'art. 39 della legge n. 50/1971 e l'art. 20 del regio decreto-legge n. 813/1932) prevede sanzioni per i conduttori abusivi di natanti.

Anche se per assurdo non si volesse accedere a questa interpretazione, e si ritenesse comunque abrogata la disciplina sanzionatoria differenziata, a questo pretore sospetta di incostituzionalità, va comunque ricordato che, per poter ritenere ormai irrilevante la questione, occorrerebbe necessariamente opinare che la equiparazione fra le due abilitazioni, disposta dalla legge 5 maggio 1989, n. 171, abbia comportato l'attuale applicabilità, in ogni caso, della norma sanzionatoria più favorevole e cioè l'art. 20 del regio decreto-legge n. 813/1932. In tal caso infatti dovrebbe applicarsi alla fattispecie il terzo comma dell'art. 2 del codice penale.

Non si vede, in realtà, come si potrebbe giungere a tale interpretazione, mancando ogni pur labile appiglio interpretativo in tale direzione. Quando, invece, si volesse sostenere che l'equiparazione fra le abilitazioni comporta, attualmente, l'assoggettabilità alla sanzione penale anche di colui che conduca senza abilitazione un natante ad uso privato, poiché tale estensione non può aver effetto retroattivo ex art. 2, primo comma del codice penale, ne consegue che, in ogni caso, la questione di costituzionalità proposta conserverebbe rilevanza, giacché è incontestabile che, fino all'entrata in vigore della legge n. 171/89, il regime sanzionatorio era irragionevolmente differenziato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di cui in premessa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al pubblico ministero presso il tribunale di Venezia, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale.

Venezia, addì 19 ottobre 1989

Il pretore: MATURI

N. 666

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Zanon Bruno

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Zanon Bruno, nato a Venezia il 15 novembre 1954, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

OSSERVA

Zanon Bruno veniva sorpreso in Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva quindi redatto nei suoi confronti processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.

Il fatto ascritto all'imputato è pacifico, come quindi è indubbia l'applicabilità, al caso concreto, della norma sanzionatrice sopra richiamata che prevede la pena alternativa dell'arresto da cinque giorni a sei mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire due milioni.

Senonché, tale trattamento sanzionatorio appare manifestamente ed ingiustificatamente più grave di quello stabilito per chi commette un fatto del tutto analogo, e cioè conduca un motoscafo od un'imbarcazione con motore entro o fuoribordo immatricolata «per uso privato» ai sensi del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, anziché una «unità da diporto» immatricolata come tale ai sensi della legge n. 50/1971.

Infatti, l'art. 20 del citato regio decreto legge n. 813/1932 (decreto la cui attuale piena vigenza è esplicitamente confermata dagli articoli 50 e 51 della legge n. 50/1971 e dall'art. 5, primo comma, e 12 quarto comma, 189 e segg. del d.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154) sanziona solo in via amministrativa tale comportamento, essendo stata depenalizzata sin dal 1976 la relativa originaria sanzione dell'ammenda, con la legge 24 dicembre 1975, n. 706, poi sostituita dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La disparità di trattamento appare palese, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, allorché, si ponga mente che l'iscrizione di un'imbarcazione a motore fra quelle da diporto anziché fra quelle ad uso privato dipende non già da caratteristiche intrinseche del mezzo o del motore o da altri elementi obiettivamente diversi, bensì dalla mera volontà del proprietario, manifestantesi con la richiesta di iscrizione dell'imbarcazione in un registro piuttosto che in un altro. Tra l'altro, si deve evidenziare che l'uso privato, che è definito dall'art. 1, terzo comma, del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, come «qualsiasi uso dal quale esuli il fine di speculazione», necessariamente comprende in sé la possibilità di usare un natante immatricolato appunto «per uso privato» anche per scopi di diporto, essendo tale finalità evidentemente inclusa fra quelle istituzionalmente «non speculative».

Si verifica, quindi l'assurdo che colui il quale possiede un natante a motore, da adibire, in concreto, a scopo di diporto, se lo fa iscrivere nei registri delle imbarcazioni da diporto e poi lo conduce (ove il motore superi la potenza di 25 cavalli o 18,4 chilowatt) senza esser in possesso della patente di abilitazione, incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 39 della legge n. 50/1971 e successive modificazioni; mentre se lo iscrive (come nessun'autorità può impedirgli di fare) nei registri delle imbarcazioni a motore ad uso privato, incorrerà nella sola sanzione amministrativa prevista dal regio decreto-legge n. 813/1932, se è privo della relativa abilitazione ed anche se, di fatto, usa per scopo di mero diporto il natante stesso.

Poiché appare del tutto incomprensibile per quale ragione la iscrizione di un'imbarcazione a motore in un registro piuttosto che in un altro (identiche restando le caratteristiche del mezzo e del motore installato) sia produttiva di conseguenze così palesemente diverse dal punto di vista sanzionatorio nel caso in cui l'imbarcazione sia condotta senza la prescritta patente di abilitazione, la questione di costituzionalità dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata, oltre che, ovviamente, rilevante nel procedimento penale in corso contro l'imputato, cui è aserita appunto la contravvenzione in questione, non potendo questo giudice decidere il caso senza che preventivamente sia stata accertata la costituzionalità della norma incriminatrice.

La questione appare tuttora rilevante anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 maggio 1989, n. 171, che all'art. 10 equipara i motoscafi ad uso privato ai fini dell'abilitazione al comando e della relativa tassa sulle concessioni governative, alle unità da diporto.

Ciò occorre ribadire esplicitamente tenuto conto che la Corte costituzionale con ordinanza n. 433 del 18-25 luglio 1989, ha restituito a questo pretore gli atti del p.p. n. 534/88 A contro Hendrikus Holkamp nell'ambito del quale era stata sollevata questione di costituzionalità identica a quella che qui si propone, al fine di verificare se e come, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata conservi rilevanza.

Tanto premesso, ritiene questo giudice che la questione non abbia perduto la rilevanza che aveva prima della recente modifica legislativa, ma anzi la disposta equiparazione ancor più evidenzia l'assurdità del diverso regime sanzionatorio.

La disposizione di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, infatti, si limita ad «equiparare» le abilitazioni al comando previste rispettivamente per le unità ad uso privato e per le unità da diporto, senza minimamente modificare il regime sanzionatorio relativo all'abusiva condotta dei due tipi di unità.

In sostanza, con la disposta «equiparazione» chi è in possesso dell'abilitazione al comando di motoscafi ad uso privato potrà comandare anche natanti da diporto, senza necessità di munirsi della abilitazione specificamente prevista per tali ultimi natanti; e viceversa.

Null'altro (a parte la norma fiscale) dispone il citato art. 10; nessuna menzione neppure indiretta, è fatta al regime sanzionatorio, che pertanto è rimasto del tutto invariato: chi venga sorpreso a condurre un motoscafo immatricolato per uso privato senza abilitazione verrà quindi, assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 20 del regio decreto-legge 9 marzo 1932, n. 813, mentre chi venga sorpreso a condurre un natante immatricolato per diporto senza abilitazione verrà assoggettato alle sanzioni penali previste dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

L'unica innovazione consiste, quindi, nel fatto che, mentre in precedenza le due abilitazioni non erano equiparate, e quindi chi avesse ottenuto la patente «ad uso privato» non era abilitato a condurre un natante immatricolato «da diporto», così incorrendo nelle sanzioni previste dall'art. 39 della legge n. 50/1971 (e viceversa), attualmente tale situazione non è più configurabile.

Nella fattispecie concreta, che è alla base del presente procedimento, peraltro, è pacifico che l'imputato non era in possesso di alcuna delle due possibili abilitazioni, sicché nessuna influenza può avere la modificazione legislativa intervenuta, onde la questione di costituzionalità proposta il 27 dicembre 1988 è tuttora rilevante.

Va ulteriormente chiarito che — una volta escluso che l'art. 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171, abbia abrogato esplicitamente l'art. 39 della legge n. 50/1971 oppure l'art. 20 del regio decreto n. 813/1932, come del resto è ovvio, — mancando al riguardo la dichiarazione di abrogazione espressa — non può nemmeno ipotizzarsi — a seguito dell'avvenuta equiparazione delle due abilitazioni — un'abrogazione implicita dell'uno o dell'altra delle due sopra citate norme sanzionatorie.

A parte il fatto che non si saprebbe, in ogni caso, quale delle due diverse norme dovrebbe ritenersi sopravvissuta, v'è da notare che un'abrogazione implicita può esservi, secondo quanto dispone l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, solo per «incompatibilità» tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Tale ultima ipotesi è palesemente insussistente, dappoiché la legge 5 maggio 1989, n. 171, è un'insieme di modifiche puntuali e specifiche e di integrazioni alla legge già vigente sulla nautica da diporto; ma anche la prima ipotesi non si configura affatto. Ed infatti, non v'è alcuna incompatibilità tra la norma che ha disposto l'equiparazione fra le abilitazioni e le norme che stabiliscono un diverso regime sanzionatorio, giacché incompatibilità significa solo che una norma dispone in un certo modo su un determinato oggetto, ed un'altra in modo del tutto antitetico o comunque diverso: sempre, però, sullo stesso oggetto.

Nel nostro caso, invece, gli oggetti, o situazioni disciplinate, sono disomogenei, giacchè la prima norma (quella della legge n. 171/1989) regola i rapporti fra due diversi tipi di abilitazione, mentre la seconda (o meglio, le altre, e cioè l'art. 39 della legge n. 50/1971 e l'art. 20 del r.d.-l. n. 813/1932) prevede sanzioni per i conduttori abusivi di natanti.

Anche se per assurdo non si volesse accedere a questa interpretazione, e si ritenesse comunque abrogata la disciplina sanzionatoria differenziata, che questo pretore sospetta di incostituzionalità, va comunque ricordato che, per poter ritenere ormai irrilevante la questione, occorrerebbe necessariamente opinare che la equiparazione fra le due abilitazioni, disposta dalla legge 5 maggio 1989, n. 171, abbia comportato l'attuale applicabilità, in ogni caso, della norma sanzionatoria più favorevole e cioè l'art. 20 del r.d.-l. n. 813/1932. In tal caso infatti dovrebbe applicarsi alla fattispecie il terzo comma dell'art. 2 del c.p.

Non si vede, in realtà, come si potrebbe giungere a tale interpretazione, mancando ogni pur labile appiglio interpretativo in tale direzione. Quando, invece, si volesse sostenere che l'equiparazione fra le abilitazioni comporta, attualmente, l'assoggettabilità alla sanzione penale anche di colui che conduca senza abilitazione un natante ad uso privato, poichè tale estensione non può aver effetto retroattivo ex art. 2, primo comma c.p., ne consegue che, in ogni caso, la questione di costituzionalità proposta conserverebbe rilevanza, giacchè è incontestabile che, fino all'entrata in vigore della legge n. 171/1989, il regime sanzionatorio era irragionevolmente differenziato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di cui in premessa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al p.m. presso il tribunale di Venezia, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale.

Venezia, addì 19 ottobre 1989.

Il pretore: MATURI

89C1341

N. 667

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Zecchini Alberto

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio-1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Zecchini Alberto, nato a Venezia il 12 maggio 1958, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

O S S E R V A

Zecchini Alberto veniva sorpreso in Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva quindi redatto nei suoi confronti processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 666/1989).

89C1342

N. 668

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Bettero Redenzio

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bettero Redenzio, nato a Longara (Vicenza) il 24 luglio 1945, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

O S S E R V A

Bettero Redenzio veniva sorpreso in Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva quindi redatto nei suoi confronti processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 666/1989).

89C1343

N. 669

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Beltrame Roberto

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Beltrame Roberto, nato a Venezia l'8 febbraio 1964, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

O S S E R V A

Beltrame Roberto veniva sorpreso in Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva quindi redatto nei suoi confronti processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 666/1989).

89C1344

N. 670

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Battistin Dino

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Battistin Dino, nato a Venezia il 21 aprile 1951, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;

O S S E R V A

Battistin Dino veniva sorpreso in Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva quindi redatto nei suoi confronti **processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.**

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 666/1989).

89C1345

N. 671

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1989 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Cecchetto Francesco

Navigazione da diporto - Conduzione, senza patente di abilitazione, di natante per uso privato immatricolato come unità da diporto - Recente equiparazione ai soli fini fiscali e dell'abilitazione alla guida tra natanti a uso privato e per diporto - Mancata modifica del regime sanzionatorio - Previsione di sanzione penale per la conduzione senza patente dei natanti da diporto e solo amministrativa per l'analoga fattispecie in relazione alle unità per uso privato - Irragionevolezza di tale differenziazione.

(Legge 11 febbraio 1971, n. 50, art. 39, primo comma, modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, modificato dalla legge 26 aprile 1986, n. 193).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel **procedimento penale a carico di Cecchetto Francesco, nato a Venezia il 9 agosto 1963, imputato del reato p. e p. dall'art. 39, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni;**

O S S E R V A

Cecchetto Francesco veniva sorpreso in Venezia, alla condotta di un motoscafo da diporto senza essere in possesso della prescritta patente di abilitazione.

Veniva quindi redatto nei suoi confronti **processo verbale di contravvenzione alla norma prevista dall'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193.**

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 666/1989).

89C1346

N. 672

Ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dalla corte d'appello di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Manfredi Goffredo e Ministero delle Finanze ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perchè per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 851 + 3245 di ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1988, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24 maggio 1989, vertente tra Manfredi Goffredo elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Agati in Roma, via Claudio Monteverdi, 15, dal quale è difeso e rappresentato come da procura a margine della citazione unitamente all'avv. Giuseppe Greco, opponente, contro:

- 1) Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, opposti;
- 2) Intendenza di finanza di Roma, in persona dell'intendente di finanza, contumaci;
- 3) Prefetto di Roma, contumaci.

Oggetto: Opposizione alla stima di indennità di esproprio;

Esaminati gli atti del procedimento civile n. 851/88 r.g. avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione;

Letti gli atti difensivi delle parti;

OSSERVA

1. — La vicenda espropriativa che forma oggetto del presente processo trae origine dalla legge 23 luglio 1985, n. 372, che, all'art. 5, dispone che alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica (prima comma). Lo stesso art. 5, dopo avere stabilito che l'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili e urgenti (secondo comma), autorizza l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata in base ai confini indicati nella stessa legge (terzo comma) e prescrive che l'indennità di espropriazione è determinata in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (quinto comma), richiamando, per quanto non diversamente previsto, le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (sesto comma).

Con l'opposizione, la cui cognizione è attribuita a questa Corte dall'art. 5, ottavo comma, della citata legge n. 372/85, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 5 che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, rende applicabili i criteri dettati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892: quest'ultima disposizione stabilisce, com'è noto, che l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Premesso che la questione è sicuramente rilevante nel presente giudizio, in quanto ha diretta e immediata influenza sull'applicazione dei criteri in base ai quali deve liquidarsi l'indennità di esproprio e, quindi, sulla definizione della causa di opposizione alla stima, deve sottolinearsi che un primo profilo di incostituzionalità è stato prospettato con riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, essendo stato sostenuto dall'opponente che l'attribuzione di una indennità inferiore a quella corrispondente al valore di mercato dell'immobile risulta in contrasto con il principio costituzionale sancito dalla predetta norma secondo cui «la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».

Il dubbio di incostituzionalità non ha giuridica consistenza e la relativa questione è manifestamente infondata nei termini sopra enunciati.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente interpretato il termine «indennizzo», che figura nella citata norma, in termini tali da escludere che esso debba necessariamente corrispondere al valore venale del bene espropriato, secondo il criterio accolto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359: Già a partire dalla sentenza n. 61 del 25 maggio 1957, la Corte ha chiarito che la necessità di coordinazione col pubblico interesse comporta che l'indennizzo non può significare integrale risarcimento, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato: d'alché è rimessa al legislatore ordinario la valutazione comparativa di tali interessi e del modo in cui pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione sulla base della ponderazione di elementi tecnici, economici, finanziari, politici. È stato, peraltro, precisato che il potere discrezionale del legislatore ordinario incontra un limite nell'esigenza che la misura dell'indennizzo non sia puramente simbolica, atteso che in una siffatta ipotesi l'indennizzo sarebbe sostanzialmente inesistente e la norma colliderebbe inevitabilmente con il precetto contenuto nell'art. 42, terzo comma della Costituzione.

I principi affermati nella sentenza n. 61/1957 sono stati ribaditi nella successiva produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale con la quale l'identificazione dell'ambito di operatività della garanzia che presidia il diritto dell'espropriato è stata compiuta sottolineando la necessità che l'indennizzo sia «congruo», «equo», «adeguato», «non irrisorio» (Corte costituzionale 9 luglio 1959, n. 41; 8 luglio 1969, n. 115; 24 giugno 1976, n. 155; 6 dicembre 1977, n. 138).

Gli sviluppi di tale linea interpretativa hanno condotto alla nota pronuncia n. 5 del 30 gennaio 1980 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, che recepiscono il criterio del valore agricolo medio per la determinazione dell'indennità di esproprio, la Corte costituzionale ha precisato che «l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita — in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse che l'espropriazione mira a realizzare — non può essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro», dovendo essere determinato con riferimento alle caratteristiche essenziali e alla destinazione economica del bene espropriato.

Le medesime linee argomentative costituiscono il supporto delle più recenti decisioni della Corte costituzionale nelle quali l'indicazione dell'esigenza insopprimibile del serio ristoro a favore del soggetto che subisce l'espropriazione è accompagnata dalla precisazione che questo non deve necessariamente tradursi nell'attribuzione dell'integrale valore effettivo del bene (Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984, n. 231; 19 luglio 1983, n. 223).

2. — La scelta del criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio degli immobili compresi nella tenuta di Capocotta, compiuta con l'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, non appare in contrasto con la disciplina posta dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione a tutela del diritto all'indennizzo riconosciuto all'espropriato.

Occorre premettere che non ha fondamento la censura rivolta alla legge n. 372/1985 che, facendo richiamo all'art. 13 della legge n. 2892/1885 sul risanamento di Napoli, sarebbe inficiata dal vizio di eccesso di potere legislativo per avere ripristinato disposizioni ormai abrogate (come, appunto, quella per Napoli) e per avere sovvertito l'ordine delle fonti del diritto, determinando, in modo surrettizio e indiretto, la reviviscenza di quelle disposizioni mediante una legge che ad esse fa riferimento e la cui vigenza presuppone.

Anche a non voler tener conto della disparità di opinioni esistente in dottrina sulla figura dell'eccesso di potere legislativo e dell'estrema cautela riscontrabile sullo stesso tema nelle posizioni della giurisprudenza, non sembra dubbia l'insussistenza del vizio denunciato essendo evidente che dal sistema su cui è imperniata la gerarchia delle fonti del diritto non possono inferirsi limiti che precludano al legislatore ordinario di ripristinare la vigenza di norme già abrogate sia attraverso il fenomeno della vera e propria reviviscenza che mediante l'emanazione di una nuova disciplina, autonoma nel fondamento formale ancorché in tutto ricalcata sul contenuto di disposizioni precedentemente abrogate. In una siffatta situazione potrebbe configurarsi una ipotesi di illegittimità costituzionale soltanto se il legislatore facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali dalla Corte, essendo stato chiarito che dal primo comma dell'art. 136 della Costituzione deriva che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale, è quindi, precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e il raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223; 30 maggio 1963, n. 73).

L'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 non può considerarsi, tuttavia, inficiato da un simile vizio di incostituzionalità in quanto i criteri dettati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, espressamente recepiti dalla predetta disposizione, hanno superato il vaglio del giudizio della Corte costituzionale e sono stati riconosciuti compatibili con il precetto *ex art.* 42, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale 18 febbraio 1960, n. 5: l'infondatezza della questione di costituzionalità è stata dichiarata, incidentalmente, anche con la sentenza n. 15 del 22 gennaio 1976 concernente l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641; che, nel disciplinare le espropriazioni relative all'edilizia scolastica e universitaria, ha richiamato i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio fissati dall'art. 13 della legge sul risanamento della città di Napoli).

3. — Va rilevato, a questo punto, che dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 non possono essere giustificati neppure attraverso il richiamo dell'indirizzo giurisprudenziale col quale — mediante un'analisi ricostruttiva del vigente sistema normativo risultante dalle dichiarazioni di incostituzionalità delle norme contenute nella legge n. 865/1971 — è stato stabilito che per le aree con destinazione edificatoria l'indennità deve essere liquidata sulla base del valore venale del bene espropriato, secondo la normativa generale posta dall'art. 39 della legge 25 giugno 1965, n. 2359: pertanto, ad avviso dell'opponente, nell'attuale quadro di riferimento normativo, dovrebbe considerarsi in conflitto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione qualsiasi disposizione di legge che determini la misura dell'indennità di esproprio in un importo inferiore a quello corrispondente al valore di mercato del bene.

La tesi non può essere condivisa nell'impostazione e negli sviluppi, in quanto muove dell'errato presupposto che l'evoluzione giurisprudenziale possa avere avuto incidenza innovativa sul contenuto della norma sancita dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sino al punto da far coincidere, puramente e semplicemente, l'indennità dovuto all'espropriato con il valore venale del bene: questo, cioè, indicato quale unico criterio indennitario dall'art. 39 della legge del 1865, sarebbe divenuto — nell'attuale sistema del «diritto vivente» — un principio costituzionale da cui il legislatore non potrebbe più discostarsi.

Le argomentazioni-esposte devono essere disattese per il fatto che confondono i diversi piani sui quali sono chiamati ad operare l'interprete e il legislatore e trascurano di tener conto della differente valenza giuridica attribuita, all'interno dell'ordinamento, ai rispettivi interventi. In particolare, è da sottolineare che, a seguito delle pronunce di incostituzionalità dei criteri di indennizzo fissati dalla legge n. 865/1971, l'opzione interpretativa compiuta dalla giurisprudenza a favore della sopravvivenza della legge generale del 1865 e del criterio del valore venale da essa sancito costituisce probabilmente l'unica soluzione possibile per l'interprete al fine di superare i vuoti normativi prodottisi nel sistema in dipendenza della perdurante inerzia del legislatore, essendo interdette, in sede giurisdizionale, le scelte discrezionali ritenute più idonee ad assicurare il bilanciamento degli interessi in conflitto e a individuare il punto di equilibrio nel quale possano essere contemperati l'interesse individuale dell'espropriato e l'interesse generale sotteso alla funzione sociale della proprietà.

Tuttavia, simili scelte, traducentisi nella possibilità di riconoscere un indennizzo inferiore al valore effettivo del bene, non possono considerarsi precluse al legislatore, come, del resto, ha più volte ribadito la stessa Corte costituzionale, anche dopo la fondamentale pronuncia del 1980, quando ha precisato, in termini espliciti, che «La Corte non ha mai ritenuto, né intende ora affermare, che il serio ristoro, garantito al privato, debba corrispondere all'integrale valore effettivo del bene espropriato», sottolineando che «detto valore viene bensì in rilievo, ma come criterio di riferimento, e non necessariamente come misura nella determinazione dell'indennità: il legislatore... gode, allora, entro i limiti stabiliti in Costituzione, della discrezionalità di valutazione che giova a contemperare la scelta del valore effettivo con l'adozione di un qualche altro meccanismo normativo, sempre in modo, beninteso, che l'ammontare dell'indennizzo non scada sotto l'indispensabile livello di congruità» (Corte costituzionale 30 luglio 1984, n. 231; cfr. altresì Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223, secondo cui l'indennizzo richiesto dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione non deve essere necessariamente pari al giusto prezzo di mercato secondo la prescrizione dell'art. 39 della legge n. 2359/1865, essendo sufficiente la previsione di un ristoro serio). Su questa stessa linea è, del resto, collocata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione che, nell'affermare che l'art. 39 della legge del 1865 non è in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione ha precisato, conformemente al costante indirizzo della Corte costituzionale, che tale precetto costituzionale affida al legislatore ordinario la concreta quantificazione dell'indennizzo, fra un limite minimo, rappresentato da un'apprezzabile e non simbolica compensazione della perdita del bene, ed un limite massimo, rappresentato dall'effettiva entità di tale perdita (Cass. 3 giugno 1988, n. 3785; 26 gennaio 1988, n. 671; 11 agosto 1982, n. 4525).

Così individuato l'effettivo contesto normativo al cui interno deve essere condotto il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 5 della legge n. 372/1985, va rilevato che tale disposizione ha recepito un criterio di determinazione dell'indennità di esproprio (media tra il valore

venale del bene e i fitti dell'ultimo decennio o, in difetto, l'imponibile netto ai fini delle imposte sui terreni o sui fabbricati) che non può considerarsi in collisione con la norma *ex art. 42*, terzo comma, della Costituzione, non potendo l'indennizzo previsto certamente qualificare come meramente simbolico, apparente, irrisorio, non serio, secondo le diverse aggettivazioni ricorrenti nelle decisioni della Corte costituzionale per definire il contenuto e l'ambito di operatività della garanzia costituzionale che assiste il diritto all'indennità di esproprio. In tale prospettiva, deve altresì precisarsi che il riferimento al valore venale del bene espropriato, assunto quale uno dei parametri nella media del calcolo dell'indennità, non solo esclude che questa possa ridursi ad un valore monetario simbolico e assolutamente incongruo, ma ne assicura, nel contempo, l'aderenza alle specifiche caratteristiche del bene, in sé considerato. Al riguardo, è opportuno richiamare le considerazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale nella decisione con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e dell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito nella legge 26 marzo 1966, n. 366, nelle parti in cui stabiliscono che l'indennizzo da corrispondere per le espropriazioni disposte in attuazione dei piani particolareggiati nella città di Roma si liquida con un sistema di calcolo simile a quello previsto dalla legge del 1885 per il risanamento di Napoli (media del valore venale e dell'imponibile netto accertato alla data del predetto regio decreto-legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località).

Infatti, nella sentenza predetta, la Corte ha osservato che «il riferimento al valore venale del fondo fuor di dubbio consente, sulla base di dati oggettivamente accertabili, che la liquidazione si avvicini adeguatamente alla realtà ed attualità dei valori economici» (Corte costituzionale 30 luglio 1981, n. 160).

Alla luce di tutti gli argomenti sin qui svolti, deve conclusivamente riconoscersi che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, sollevata con riferimento all'art. 42 terzo comma della Costituzione, in quanto l'indennità determinabile sulla base della predetta disposizione non appare in contrasto con l'effettiva portata della norma costituzionale.

4. — I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 quinto comma, della legge n. 372/1985 appaiono, invece, non manifestamente infondati quando tale norma sia esaminata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che, in tale diversa ottica, lo specifico criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, anche se in sé non contrastante col precetto *ex art. 42*, terzo comma, della Costituzione, sembra dare origine ad una disparità di trattamento non giustificata da alcun ragionevole fondamento.

Per una migliore comprensione della questione occorre rilevare che la legge 25 giugno 1865, n. 2359, aveva stabilito, in sintonia con l'art. 29 dello Statuto albertino, il principio generale secondo cui l'indennità di espropriazione deve coincidere con il valore venale realizzabile dalla vendita del bene in una libera contrattazione. L'unitarietà di detto criterio indennitario, cui era conformato il sistema delle espropriazioni, fu ben presto intaccata da successive leggi speciali con le quali furono adottati criteri divergenti da quello del valore venale: la prima, in ordine di tempo e di importanza, è stata la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Il processo di diversificazione dei criteri di determinazione dell'indennità ha avuto, poi, una progressiva accelerazione attraverso numerose deroghe introdotte, volta per volta, in relazione a singole categorie di opere pubbliche alle quali le espropriazioni erano finalizzate.

Un momento fondamentale nella disciplina della materia è rappresentato dall'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha reso omogenei i criteri indennitari stabilendo il principio che l'indennità deve essere determinata sulla base del valore agricolo medio dell'immobile, anche per le aree comprese nei centri urbani. Tale criterio, applicabile originariamente soltanto alle espropriazioni realizzate per le finalità indicate nell'art. 9 della stessa legge n. 865/1971, con legge 27 giugno 1974, n. 247, è stato esteso a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.

Con le leggi del 1971 e del 1974 è stato, quindi, attuato un regime giuridico unitario in materia di indennità di esproprio, conformemente agli auspici di una larga parte della dottrina, che aveva segnalato da tempo, in posizione critica rispetto agli interventi della Corte costituzionale, che la pluralità dei criteri indennitari, distinti sulla sola base delle singole opere pubbliche da realizzare, si traduceva in vere e proprie violazioni del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale assetto normativo ha subito profonde modificazioni a seguito della più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 5/1980, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio, di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971, in quanto privo di qualsiasi specifica correlazione con le caratteristiche essenziali e con la destinazione economica degli immobili espropriati.

Per effetto della ulteriore dichiarazione di incostituzionalità della legge 29 luglio 1980, n. 385, con cui era stato stabilito che le indennità di esproprio dovessero essere liquidate in via provvisoria secondo i medesimi criteri previsti dalla legge n. 865/1971, salvo il conguaglio effettuato in base ad apposita legge da emanarsi entro un anno (il termine è stato, poi, prorogato con d.l. 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481, e con legge 23 dicembre 1982, n. 943), si è prodotto un vuoto legislativo che, in mancanza di un intervento del Parlamento per il ripristino dell'organicità del sistema, ha spinto la giurisprudenza a svolgere un ruolo di supplenza al fine di colmare le lacune e di comporre le nuove basi del regime delle espropriazioni.

In una simile opera di ricostruzione sistematica della disciplina, va registrata una piena concordanza tra gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, le cui posizioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

a) le pronunce di incostituzionalità hanno determinato la caducazione dei criteri fissati dalla legge n. 865/1971 soltanto per le aree con destinazione edificatoria, mentre per le aree con destinazione agricola continua ad applicarsi il criterio del valore agrario medio previsto dalla stessa legge (Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355 e 30 luglio 1984, n. 231; Cass. 20 gennaio 1988, n. 402; Cass. 15 gennaio 1987, n. 253; Cass. 16 gennaio 1986, n. 226; Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401);

b) a seguito delle indicate dichiarazioni di incostituzionalità, l'indennità dovuta per le aree edificabili deve essere liquidata in base al criterio del valore venale o di mercato dell'immobile stabilito dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che, avendo carattere generale, è stata derogata, e non abrogata, dalla legge n. 865/1971 (Corte costituzionale 9 novembre 1988, n. 1022; Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599; Cass. 28 aprile 1988, n. 3202; Cass. 16 marzo 1987, n. 2688; Cass. 26 febbraio 1987, n. 2035; Cons. Stato, sezione quarta, 10 dicembre 1986, n. 831).

In un siffatto tessuto normativo, ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità per eliminare i vuoti verificatisi nell'ordinamento, si è inserita la legge 23 luglio 1985, n. 372, il cui art. 5, quinto comma, dispone che per le espropriazioni degli immobili compresi nel comprensorio di Capocotta l'indennità deve essere determinata in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, calcolando la media del valore venale e dei fitti dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Ad avviso di questo collegio, l'individuazione di un criterio indennitario per una specifica e determinata categoria di beni (e cioè per gli immobili inclusi nel comprensorio di Capocotta) dà origine ad una discrepanza dalla disciplina generale che, per il fatto di non essere giustificata da ragionevoli motivi, si risolve in un trattamento arbitrario e discriminatorio che vulnera il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

A ben vedere, con il richiamo alla legge n. 2892/1885, la legge n. 372/1985 si è discostata dal principio di unitarietà del criterio di determinazione dell'indennità, espressamente recepito dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, per tornare alla scelta di criteri di volta in volta variabili in funzione dell'opera cui è preordinata l'espropriazione, di guisa che, in un simile sistema, la misura del ristoro spettante all'espropriato è fatta dipendere, nelle varie forme di espropriazione, non da valori economici inerenti alla natura e alla destinazione dei beni, ma unicamente dai diversi fini per i quali viene autorizzata l'espropriazione.

Ne consegue che la perdita di beni aventi medesime caratteristiche e destinazione economica risulta coperta da un ristoro che varia a seconda delle finalità in vista delle quali è stata disposta l'espropriazione: nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 comporta che l'indennità deve essere liquidata in misura pari alla semisomma tra valore venale e fitti del decennio per il solo fatto della inclusione del terreno entro i confini del comprensorio di Capocotta indicati dall'art. 5, terzo comma, della stessa legge, mentre per altri terreni espropriati, nonostante l'identità di caratteristiche e di destinazione, dovrebbero liquidarsi indennizzi diversi per la sola ragione che le espropriazioni sono dirette a realizzare fini differenti. Al riguardo va precisato che nel caso in esame l'indicata disparità di trattamento è riscontrabile tanto nell'ipotesi in cui i terreni abbiano attitudine edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, come sostiene l'opponente, quanto nell'ipotesi in cui essi abbiano destinazione agraria, giacché nel primo caso l'indennità corrisponderebbe al valore venale del bene e nel secondo al valore agricolo medio: con la conseguenza che per terreni vicini, siti nella stessa zona di Capocotta e con identiche caratteristiche, la misura dell'indennità varierebbe in relazione alla sola circostanza della inclusione o meno nell'area delimitata dall'art. 5, terzo comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372.

Dalle precedenti riflessioni si evince che la disciplina posta dall'art. 5, quinto comma, di tale testo normativo non può considerarsi in sintonia col canone di ragionevolezza e di coerenza, che trova espressione nel principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e contribuisce, anzi, ad acuire le aporie dell'attuale sistema delle espropriazioni dando vita ad irrazionali discriminazioni.

L'opinione è avvalorata dal recente orientamento della Corte di cassazione, che ha perspicuamente osservato che dalle sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983 della Corte costituzionale risulta inequivocabilmente delineato il profilo di incostituzionalità insito in un regime che prevede diversi criteri indennitari per i singoli settori espropriativi, aggiungendo, a chiare lettere, che una valutazione discriminatoria, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «si ripresenterebbe immediatamente ove si ritenesse — come chiede la ricorrente pubblica amministrazione — che beni dalle caratteristiche identiche o analoghe andrebbero diversamente indennizzati a seconda delle diverse finalità dell'espropriazione» (Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599).

In definitiva, tenuto anche conto dei rilievi esposti nel precedente punto 3), va riconosciuto che la questione di costituzionalità non scaturisce dal fatto che la legge n. 372/85 ha determinato l'indennità di esproprio mediante il richiamo del contenuto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1985, n. 2892, ma dall'aver limitato — senza evidenziare elementi discriminatori — tale criterio alla specifica espropriazione avente ad oggetto le aree comprese nella tenuta di Capocotta e in funzione di una determinata finalità (ampliamento della tenuta presidenziale di Castelporziano).

5. — Sono, invece, palesemente destituite di fondamento le censure di incostituzionalità mosse dall'opponente alla legge 23 luglio 1985, n. 372, considerata nella sua globalità, sul rilievo che essa perseguirebbe scopi non rilevanti costituzionalmente e autorizzerebbe l'espropriazione per una finalità (ampliamento della dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica) alla quale non corrisponde un effettivo interesse generale, tanto più che, mirando la citata legge alla tutela dell'ambiente, il legislatore si sarebbe sostituito alla regione e al comune comprimendo i poteri riconosciuti in materia a tali enti.

Le deduzioni non possono essere condivise in quanto tendono ad introdurre un sindacato di merito sulle scelte discrezionali operate dal legislatore e sulla valutazione del pubblico interesse ad esse sotteso: d'altronde, come ha ripetutamente ritenuto la Corte costituzionale, deve considerarsi precluso il controllo sul merito politico dell'atto legislativo, conformemente all'esplicito disposto dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui «il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o su un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento» (sul punto v. già Corte costituzionale 26 gennaio 1957, n. 28, e 10 marzo 1966, n. 22).

D'altro canto, rilevato che le medesime questioni di legittimità costituzionale della legge n. 372/1985 sono state disattese dal giudice amministrativo (cfr. t.a.r. Lazio, sezione prima, 16 settembre 1987, n. 1505), va messo in risalto che, a giudizio di autorevole dottrina, la dotazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 84 della Costituzione costituisce una destinazione pubblica di beni pubblici a disposizione del Presidente della Repubblica per lo svolgimento dei compiti inerenti alla carica ed è coperta da garanzia costituzionale: ond'è che, posto che nessun plausibile elemento sintomatico autorizza ad affermare che la legge n. 372/1985 persegue un fine diverso da quello reso palese dalla sua obiettiva *ratio*, non si vede come possa dubitare dell'esistenza dell'interesse pubblico avuto di mira dal legislatore.

Infine, deve considerarsi manifestamente infondata anche l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5, ottavo comma, della stessa legge n. 372/1985 sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, per il fatto che, attribuendo la competenza per l'opposizione alla stima alla corte di appello di Roma, la norma esclude il diritto al doppio grado del giudizio di merito. Al riguardo è sufficiente osservare che la Corte costituzionale ha già dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 19 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che attribuiscono alla Corte di appello, in unico grado, la competenza a conoscere delle controversie in materia di indennità di esproprio e di indennità di occupazione (ordinanza 11 luglio 1984, n. 198, e sentenza 29 marzo 1984, n. 78: negli stessi termini v. Cass. 27 marzo 1987, n. 3007 e 3 agosto 1987, n. 6685), atteso che il principio del doppio grado di giurisdizione non è coperto da garanzia costituzionale (cfr. Corte costituzionale 7 marzo 1984, n. 52).

6. — Pertanto, a conclusione di tutte le precedenti considerazioni, deve dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e devono pronunciarsi i provvedimenti previsti dall'art. 23, secondo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, che regola la determinazione dell'indennità per le espropriazioni dei terreni destinati ad ampliare la tenuta presidenziale di Castelporziano;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposta da Manfredi Goffredo nei confronti del Ministero delle finanze, dell'intendenza di finanza di Roma, e del prefetto di Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso il 31 maggio 1989 nella camera di consiglio della prima sezione civile della corte di appello di Roma.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1366

N. 673

Ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Consorzio tra i proprietari del comprensorio di «Marina Reale» e Ministero delle finanze ed altri

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perchè per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3629 di ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1988, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 24 maggio 1989, vertente tra il Consorzio tra i proprietari del comprensorio di «Marina Reale» in persona del presidente *pro-tempore* avv. Vincenzo Marone, autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv. ti prof. Adolfo Di Majo e Ugo Ennio Venitucci ed elettivamente domiciliato nello studio del primo, in Roma, viale Angelico, 39, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a stima, opponente, contro: 1) Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, opposti; 2) Intendenza di finanza di Roma, in persona dell'intendente di finanza, contumaci; 3) prefetto di Roma, contumaci.

Oggetto: Opposizione alla stima di indennità di esproprio;

Esaminati gli atti del procedimento civile n. 3629/88 r.g. avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione;

Letti gli atti difensivi delle parti;

OSSERVA

1. — La vicenda espropriativa che forma oggetto del presente processo trae origine dalla legge 23 luglio 1985, n. 372, che, all'art. 5, dispone che alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 84, ultimo comma della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica (primo comma). Lo stesso art. 5, dopo avere stabilito che

l'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili e urgenti (secondo comma), autorizza l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata in base ai confini indicati nella stessa legge (terzo comma) e prescrive che l'indennità di espropriazione è determinata in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (quinto comma), richiamando, per quanto non diversamente previsto, le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (sesto comma).

Con l'opposizione, la cui cognizione è attribuita a questa Corte dall'art. 5, ottavo comma, della citata legge n. 372/85, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 5 che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, rende applicabili i criteri dettati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892: quest'ultima disposizione stabilisce, com'è noto, che l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dall'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Premesso che la questione è sicuramente rilevante nel presente giudizio, in quanto ha diretta e immediata influenza sull'applicazione dei criteri in base ai quali deve liquidarsi l'indennità di esproprio e, quindi, sulla definizione della causa di opposizione alla stima, deve sottolinearsi che un primo profilo di incostituzionalità è stato prospettato con riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, essendo stato sostenuto dall'opponente che l'attribuzione di una indennità inferiore a quella corrispondente al valore di mercato dell'immobile risulta in contrasto con il principio costituzionale sancito dalla predetta norma secondo cui «la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».

Il dubbio di incostituzionalità non ha giuridica consistenza e la relativa questione è manifestamente infondata nei termini sopra enunciati.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente interpretato il termine «indennizzo», che figura nella citata norma, in termini tali da escludere che esso debba necessariamente corrispondere al valore venale del bene espropriato, secondo il criterio accolto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Già a partire dalla sentenza n. 61 del 25 maggio 1957, la Corte ha chiarito che la necessità di coordinazione col pubblico interesse comporta che l'indennizzo non può significare integrale risarcimento, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato: di talché è rimessa al legislatore ordinario la valutazione comparativa di tali interessi e del modo in cui pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione sulla base della ponderazione di elementi tecnici, economici, finanziari, politici. È stato, peraltro, precisato che il potere discrezionale del legislatore ordinario incontra un limite nell'esigenza che la misura dell'indennizzo non sia puramente simbolica, atteso che in una siffatta ipotesi l'indennizzo sarebbe sostanzialmente inesistente e la norma colliderebbe inevitabilmente con il precetto contenuto nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

I principi affermati nella sentenza n. 61/1957 sono stati ribaditi nella successiva produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale con la quale l'identificazione dell'ambito di operatività della garanzia che presidia il diritto dell'espropriato è stata compiuta sottolineando la necessità che l'indennizzo sia «congruo», «equo», «adeguato», «non irrisorio» (Corte costituzionale 9 luglio 1959, n. 41; 8 luglio 1969, n. 115; 24 giugno 1976, n. 155; 6 dicembre 1977, n. 138).

Gli sviluppi di tale linea interpretativa hanno condotto alla nota pronuncia n. 5 del 30 gennaio 1980 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, che recepiscono il criterio del valore agricolo medio per la determinazione dell'indennità di esproprio, la Corte costituzionale ha precisato che «l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita — in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse che l'espropriazione mira a realizzare — non può essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro», dovendo essere determinato con riferimento alle caratteristiche essenziali e alla destinazione economica del bene espropriato.

Le medesime linee argomentative costituiscono il supporto delle più recenti decisioni della Corte costituzionale nelle quali l'indicazione dell'esigenza insopprimibile del serio ristoro a favore del soggetto che subisce l'espropriazione è accompagnata dalla precisazione che questo non deve necessariamente tradursi nell'attribuzione dell'integrale valore effettivo del bene (Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984, n. 231; 19 luglio 1983, n. 223).

2. — La scelta del criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio degli immobili compresi nella tenuta di Capocotta, compiuta con l'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, non appare in contrasto con la disciplina posta dall'art. 42, terzo comma della Costituzione a tutela del diritto all'indennizzo riconosciuto all'espropriato.

Occorre premettere che non ha fondamento la censura rivolta alla legge n. 372/1985 che, facendo richiamo all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, sarebbe inficiata dal vizio di eccesso di potere legislativo per avere ripristinato disposizioni ormai abrogate (come, appunto, quella per Napoli) e per avere sovvertito l'ordine delle fonti del diritto, determinando, in modo surrettizio e indiretto, la reviviscenza di quelle disposizioni mediante una legge che ad esse fa riferimento e la cui vigenza presuppone.

Anche a non voler tener conto della disparità di opinioni esistente in dottrina sulla figura dell'eccesso di potere legislativo e dell'estrema cautela riscontrabile sullo stesso tema nelle posizioni della giurisprudenza, non sembra dubbia l'insussistenza del vizio denunciato essendo evidente che dal sistema su cui è imperniata la gerarchia delle fonti del diritto non possono inferirsi limiti che precludano al legislatore ordinario di ripristinare la vigenza di norme già abrogate sia attraverso il fenomeno della vera e propria reviviscenza che mediante l'emanazione di una nuova disciplina, autonoma nel fondamento formale ancorché in tutto ricalcata sul contenuto di disposizioni precedentemente abrogate. In una siffatta situazione potrebbe configurarsi una ipotesi di illegittimità costituzionale soltanto se il legislatore facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali dalla Corte, essendo stato chiarito che dal primo comma dell'art. 136 della Costituzione deriva che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è, quindi, precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e il raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223; 30 maggio 1963, n. 73).

L'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 non può considerarsi, tuttavia, inficiato da un simile vizio di incostituzionalità in quanto i criteri dettati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, espressamente recepiti alla predetta disposizione, hanno superato il vaglio del giudizio della Corte costituzionale e sono stati riconosciuti compatibili con il precetto ex art. 42, terzo comma della Costituzione (Corte costituzionale 18 febbraio 1960, n. 5: l'infondatezza della questione di costituzionalità è stata dichiarata, incidentalmente, anche con la sentenza n. 15 del 22 gennaio 1976 concernente l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, che, nel disciplinare le espropriazioni relative all'edilizia scolastica e universitaria, ha richiamato i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio fissati dall'art. 13 della legge sul risanamento della città di Napoli).

3. — Va rilevato, a questo punto, che dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 non possono essere giustificati neppure attraverso il richiamo dell'indirizzo giurisprudenziale col quale — mediante un'analisi ricostruttiva del vigente sistema normativo risultante dalle dichiarazioni di incostituzionalità delle norme contenute nella legge n. 865/71 — è stato stabilito che per le aree con destinazione edificatoria l'indennità deve essere liquidata sulla base del valore venale del bene espropriato, secondo la normativa generale posta dall'art. 39 della legge 25 giugno 1965, n. 2359: pertanto, ad avviso dell'opponente, nell'attuale quadro di riferimento normativo, dovrebbe considerarsi in conflitto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione qualsiasi disposizione di legge che determini la misura dell'indennità di esproprio in un importo inferiore a quello corrispondente al valore di mercato del bene.

La tesi non può essere condivisa nell'impostazione e negli sviluppi, in quanto muove dall'errato presupposto che l'evoluzione giurisprudenziale possa avere avuto incidenza innovativa sul contenuto della norma sancita dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sino al punto da far coincidere, puramente e semplicemente, l'indennità dovuta all'espropriato con il valore venale del bene: questo, cioè, indicato quale unico criterio indennitario dall'art. 39 della legge del 1865, sarebbe divenuto — nell'attuale sistema del «diritto vivente» — un principio costituzionale da cui il legislatore non potrebbe più discostarsi.

Le argomentazioni esposte devono essere disattese per il fatto che confondono i diversi piani sui quali sono chiamati ad operare l'interprete e il legislatore e trascurano di tener conto della differente valenza giuridica attribuita, all'interno dell'ordinamento, ai rispettivi interventi. In particolare, è da sottolineare che, a seguito delle pronunce di incostituzionalità dei criteri di indennizzo fissati dalla legge n. 865/1971, l'opzione interpretativa compiuta dalla giurisprudenza a favore della sopravvivenza della legge generale del 1865 e del criterio del valore venale da essa sancito costituisce probabilmente l'unica soluzione possibile per l'interprete al fine di superare i vuoti normativi prodottisi nel sistema in dipendenza della perdurante inerzia del legislatore, essendo interdette, in sede giurisdizionale, le scelte discrezionali ritenute più idonee ad assicurare il bilanciamento degli interessi in conflitto e a individuare il punto di equilibrio nel quale possano essere contemperati l'interesse individuale dell'espropriato e l'interesse generale sotteso alla funzione sociale della proprietà. Tuttavia, simili scelte, traducendosi nella possibilità di riconoscere un indennizzo inferiore al valore effettivo del bene, non possono considerarsi precluse al legislatore, come, del resto, ha più volte ribadito la stessa Corte costituzionale, anche dopo la fondamentale pronuncia del 1980, quando ha precisato, in termini espliciti, che «la Corte non ha mai ritenuto, né intende ora affermare, che il serio ristoro, garantito al privato, debba corrispondere all'integrale valore effettivo del bene espropriato», sottolineando che «detto valore viene bensì in rilievo,

ma come criterio di riferimento, e non necessariamente come misura nella determinazione dell'indennità: il legislatore... gode, allora, entro i limiti stabiliti in Costituzione, della discrezionalità di valutazione che giova a contemperare la scelta del valore effettivo con l'adozione di un qualche altro meccanismo normativo, sempre in modo, beninteso, che l'ammontare dell'indennizzo non scada sotto l'indispensabile livello di congruità» (Corte costituzionale 30 luglio 1984, n. 231: cfr. altresì Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223, secondo cui l'indennizzo richiesto dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione non deve essere necessariamente pari al giusto prezzo di mercato secondo la prescrizione dell'art. 39 della legge n. 2359/1865, essendo sufficiente la previsione di un ristoro serio). Su questa stessa linea è, del resto, collocata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione che, nell'affermare che l'art. 39 della legge del 1865 non è in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione ha precisato, conformemente al costante indirizzo della Corte costituzionale, che tale precetto costituzionale affida al legislatore ordinario la concreta quantificazione dell'indennizzo, fra un limite minimo, rappresentato da un'apprezzabile e non simbolica compensazione della perdita del bene, ed un limite massimo, rappresentato dall'effettiva entità di tale perdita (Cass. 3 giugno 1988, n. 3785; 26 gennaio 1988, n. 671; 11 agosto 1982, n. 4525).

Così individuato l'effettivo contesto normativo al cui interno deve essere condotto il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 5 della legge n. 372/1985, va rilevato che tale disposizione ha recepito un criterio di determinazione dell'indennità di esproprio (media tra il valore venale del bene e i fitti dell'ultimo decennio o, in difetto, l'imponibile netto ai fini delle imposte sui terreni o sui fabbricati) che non può considerarsi in collisione con la norma *ex* art. 42, terzo comma, della Costituzione, non potendo certamente qualificarsi come indennizzo meramente simbolico, apparente, irrisorio, non serio, secondo le diverse aggettivazioni ricorrenti nelle decisioni della Corte costituzionale per definire il contenuto e l'ambito di operatività della garanzia costituzionale che assiste il diritto all'indennità di esproprio. In tale prospettiva, deve altresì precisarsi che il riferimento al valore venale del bene espropriato, assunto quale uno dei parametri nella media del calcolo dell'indennità, non solo esclude che questa possa ridursi ad un valore monetario simbolico e assolutamente incongruo, ma ne assicura, nel contempo, l'aderenza alle specifiche caratteristiche del bene, in sé considerato. Al riguardo, è opportuno richiamare le considerazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale nella decisione con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, del r.d.-l. 8 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e dell'art. 1, terzo comma del d.-l. 29 marzo 1966, n. 128, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 366, nelle parti in cui stabiliscono che l'indennizzo da corrispondere per le espropriazioni disposte in attuazione dei piani particolareggiati nella città di Roma si liquida con un sistema di calcolo simile a quello previsto dalla legge del 1885 per il risanamento di Napoli (media del valore venale e dell'imponibile netto accertato alla data del predetto r.d.-l., capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località). Infatti, nella sentenza predetta, la Corte ha osservato che «il riferimento al valore venale del fondo fuor di dubbio consente, sulla base di dati oggettivamente accertabili, che la liquidazione si avvicini adeguatamente alla realtà ad attualità dei valori economici» (Corte costituzionale 30 luglio 1981, n. 160).

Alla luce di tutti gli argomenti sin qui svolti, deve conclusivamente riconoscersi che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, sollevata con riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'indennità determinabile sulla base della predetta disposizione non appare in contrasto con l'effettiva portata della norma costituzionale.

4. — I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 appaiono, invece, non manifestamente infondati quando tale norma sia esaminata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che, in tale diversa ottica, lo specifico criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, anche se in sé non contrastante col precetto *ex* art. 42, terzo comma, della Costituzione, sembra dare origine ad una disparità di trattamento non giustificata da alcun ragionevole fondamento.

Per una migliore comprensione della questione occorre rilevare che la legge 25 giugno 1865, n. 2359, aveva stabilito, in sintonia con l'art. 29 dello Statuto albertino, il principio generale secondo cui l'indennità di espropriazione deve coincidere con il valore venale realizzabile dalla vendita del bene in una libera contrattazione. L'unitarietà di detto criterio indennitario, cui era conformato il sistema delle espropriazioni, fu ben presto intaccata da successive leggi speciali con le quali furono adottati criteri divergenti da quello del valore venale: la prima, in ordine di tempo e di importanza, è stata la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Il processo di diversificazione dei criteri di determinazione dell'indennità ha avuto, poi, una progressiva accelerazione attraverso numerose deroghe introdotte, volta per volta, in relazione a singole categorie di opere pubbliche alle quali le espropriazioni erano finalizzate.

Un momento fondamentale nella disciplina della materia è rappresentato dall'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha reso omogenei i criteri indennitari stabilendo il principio che l'indennità deve essere determinata sulla base del valore agricolo medio dell'immobile, anche per le aree comprese nei centri urbani. Tale criterio, applicabile originariamente soltanto alle espropriazioni realizzate per le finalità indicate nell'art. 9 della stessa legge n. 865/1971, con legge 27 giugno 1974, n. 247, è stato esteso a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.

Con le leggi del 1971 e del 1974 è stato, quindi, attuato un regime giuridico unitario in materia di indennità di esproprio, conformemente agli auspici di una larga parte della dottrina, che aveva segnalato da tempo, in posizione critica rispetto agli interventi della Corte costituzionale, che la pluralità dei criteri indennitari, distinti sulla sola base delle singole opere pubbliche da realizzare, si traduceva in vere e proprie violazioni del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale assetto normativo ha subito profonde modificazioni a seguito della più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 5/1980, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio, di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971, in quanto privo di qualsiasi specifica correlazione con le caratteristiche essenziali e con la destinazione economica degli immobili espropriati.

Per effetto della ulteriore dichiarazione di incostituzionalità della legge 29 luglio 1980, n. 385, con cui era stato stabilito che le indennità di esproprio dovessero essere liquidate in via provvisoria secondo i medesimi criteri previsti dalla legge n. 865/1971, salvo il conguaglio effettuato in base ad apposita legge da emanarsi entro un anno (il termine è stato, poi, prorogato con d.l. 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481, e con legge 23 dicembre 1982, n. 943), si è prodotto un vuoto legislativo che, in mancanza di un intervento del Parlamento per il ripristino dell'organicità del sistema, ha spinto la giurisprudenza a svolgere un ruolo di supplenza al fine di colmare le lacune e di ricomporre le nuove basi del regime delle espropriazioni.

In una simile opera di ricostruzione sistematica della disciplina, va registrata una piena concordanza tra gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, le cui posizioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti: a) le pronunce di incostituzionalità hanno determinato la caducazione dei criteri fissati dalla legge n. 865/1971 soltanto per le aree con destinazione edificatoria, mentre per le aree con destinazione agricola continua ad applicarsi il criterio del valore agricolo medio previsto dalla stessa legge (Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355 e 30 luglio 1984, n. 231; Cass. 20 gennaio 1988, n. 402; Cass. 15 gennaio 1987, n. 253; Cass. 16 gennaio 1986, n. 226; Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401); b) a seguito delle indicate dichiarazioni di incostituzionalità, l'indennità dovuta per le aree edificabili deve essere liquidata in base al criterio del valore venale o di mercato dell'immobile stabilito dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che, avendo carattere generale, è stata derogata, e non abrogata, dalla legge n. 865/1971 (Corte costituzionale 9 novembre 1988, n. 1022; Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599; Cass. 28 aprile 1988, n. 3202; Cass. 16 marzo 1987, n. 2688; Cass. 26 febbraio 1987, n. 2035; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986, n. 831).

In un siffatto tessuto normativo, ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità per eliminare i vuoti verificatisi nell'ordinamento, si è inserita la legge 23 luglio 1985, n. 372, il cui art. 5, quinto comma, dispone che per le espropriazioni degli immobili compresi nel comprensorio di Capocotta l'indennità deve essere determinata in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, calcolando la media del valore venale e dei fitti dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Ad avviso di questo collegio, l'individuazione di un criterio indennitario per una specifica e determinata categoria di beni (e cioè per gli immobili inclusi nel comprensorio di Capocotta) dà origine ad una discrepanza dalla disciplina generale che, per il fatto di non essere giustificata da ragionevoli motivi, si risolve in un trattamento arbitrario e discriminatorio che vulnera il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

A ben vedere, con il richiamo alla legge n. 2892/1885, la legge n. 372/1985 si è discostata dal principio di unitarietà del criterio di determinazione dell'indennità, espressamente recepito dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, per tornare alla scelta di criteri di volta in volta variabili in funzione dell'opera cui è preordinata l'espropriazione, di guisa che, in un simile sistema, la misura del ristoro spettante all'espropriato è fatta dipendere, nelle varie forme di espropriazione, non da valori economici inerenti alla natura e alla destinazione dei beni, ma unicamente dai diversi fini per i quali viene autorizzata l'espropriazione.

Ne consegue che la perdita di beni aventi medesime caratteristiche e destinazione economica risulta coperta da un ristoro che varia a seconda delle finalità in vista delle quali è stata disposta l'espropriazione: nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 comporta che l'indennità deve essere liquidata in misura pari alla semisomma tra valore venale e fitti del decennio per il solo fatto della inclusione del terreno entro i confini del comprensorio di Capocotta indicati dall'art. 5, terzo comma, della stessa legge, mentre per altri terreni espropriati, nonostante l'identità di caratteristiche e di destinazione, dovrebbero liquidarsi indennizzi diversi per la sola ragione che le espropriazioni sono dirette a realizzare fini differenti. Al riguardo va precisato che nel caso in esame l'indicata disparità di trattamento è riscontrabile tanto nell'ipotesi in cui i terreni abbiano attitudine edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, come sostiene l'opponente, quanto nell'ipotesi in cui essi abbiano destinazione agraria, giacché nel primo caso l'indennità corrisponderebbe al valore venale del bene e nel secondo al valore agricolo medio: con la conseguenza che per terreni vicini, siti nella stessa zona di Capocotta e con identiche caratteristiche, la misura dell'indennità varierebbe in relazione alla sola circostanza della inclusione o meno nell'area delimitata dall'art. 5, terzo comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372.

Dalle precedenti riflessioni si evince che la disciplina posta dall'art. 5, quinto comma, di tale testo normativo non può considerarsi in sintonia col canone di ragionevolezza e di coerenza, che trova espressione nel principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e contribuisce, anzi, ad acuire le aporie dell'attuale sistema delle espropriazioni dando vita ad irrazionali discriminazioni.

L'opinione è avvalorata dal recente orientamento della Corte di cassazione, che ha perspicuamente osservato che dalle sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983 della Corte costituzionale risulta inequivocamente delineato il profilo di incostituzionalità insito in un regime che prevede diversi criteri indennitari per i singoli settori espropriativi, aggiungendo, a chiare lettere, che una valutazione discriminatoria, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione «si ripresenterebbe immediatamente ove si ritenesse — come chiede la ricorrente pubblica amministrazione — che beni dalle caratteristiche identiche o analoghe andrebbero diversamente indennizzati a seconda delle diverse finalità dell'espropriazione» (Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599).

In definitiva, tenuto anche conto dei rilievi esposti nel precedente punto 3), va riconosciuto che la questione di costituzionalità non scaturisce dal fatto che la legge n. 372/1985 ha determinato l'indennità di esproprio mediante il richiamo del contenuto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ma dall'aver limitato tale criterio — senza evidenziare elementi discriminanti — alla specifica espropriazione avente ad oggetto le aree comprese nella tenuta di Capocotta e in funzione di una determinata finalità (ampliamento della tenuta presidenziale di Castelporziano).

Pertanto, deve dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e devono pronunciarsi i provvedimenti previsti dall'art. 23, secondo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, che regola la determinazione dell'indennità per le espropriazioni dei terreni destinati ad ampliare la tenuta presidenziale di Castelporziano;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposta dal Consorzio tra i proprietari del comprensorio di «Marina Reale» nei confronti del Ministero delle finanze, dell'intendenza di finanza di Roma, del prefetto di Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso il 31 maggio 1989 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di Roma.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 674

Ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta e Ministero delle finanze ed altro

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perché per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3105 di ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1988, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 31 maggio 1989, vertente tra la S.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta in persona del suo legale rappresentante, amministratore unico rag. Ruggiero Moscatelli rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione e di opposizione dagli avvocati Lionel Ceresi, Pietro Cattaneo, Giorgio Pinotti, Leonardo Cattanei di Milano e Vincenzo Marone, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 197, opponente, contro: 1) Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, opposto; 2) Prefetto di Roma, contumace.

Oggetto: Opposizione alla stima di indennità di esproprio;

Esaminati gli atti del procedimento civile n. 3105/1988 r.g. avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione;

Letti gli atti difensivi delle parti;

OSSERVA

1. — La vicenda espropriativa che forma oggetto del presente processo trae origine dalla legge 23 luglio 1985, n. 372, che, all'art. 5, dispone che alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 84, ultimo comma della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica (primo comma). Lo stesso art. 5, dopo avere stabilito che l'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili e urgenti (secondo comma), autorizza l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata in base ai confini indicati nella stessa legge (terzo comma) e prescrive che l'indennità di espropriazione è determinata in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (quinto comma), richiamando, per quanto non diversamente previsto, le norme di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (sesto comma).

Con l'opposizione, la cui cognizione è attribuita a questa Corte dall'art. 5, ottavo comma, della citata legge n. 372/1985, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 5 che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, rende applicabili i criteri dettati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892: quest'ultima disposizione stabilisce, com'è noto, che l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dall'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Premesso che la questione è sicuramente rilevante nel presente giudizio, in quanto ha diretta e immediata influenza sull'applicazione dei criteri in base ai quali deve liquidarsi l'indennità di esproprio e, quindi, sulla definizione della causa di opposizione alla stima, deve sottolinearsi che un primo profilo di incostituzionalità è stato prospettato con riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, essendo stato sostenuto dall'opponente che l'attribuzione di una indennità inferiore a quella corrispondente al valore di mercato dell'immobile risulta in contrasto con il principio costituzionale sancito dalla predetta norma secondo cui «la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale».

Il dubbio di incostituzionalità non ha giuridica consistenza e la relativa questione è manifestamente infondata nei termini sopra enunciati.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente interpretato il termine «indennizzo», che figura nella citata norma, in termini tali da escludere che esso debba necessariamente corrispondere al valore venale del bene espropriato, secondo il criterio accolto dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Già a partire dalla sentenza n. 61 del 25 maggio 1957, la Corte ha chiarito che la necessità di coordinazione col pubblico interesse comporta che l'indennizzo non può significare integrale risarcimento, ma soltanto il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato: ditalché è rimessa al legislatore ordinario la valutazione comparativa di tali interessi e del modo in cui pervenire al massimo della rispettiva soddisfazione sulla base della ponderazione di elementi tecnici, economici, finanziari, politici. È stato, peraltro, precisato che il potere discrezionale del legislatore ordinario incontra un limite nell'esigenza che la misura dell'indennizzo non sia puramente simbolica, atteso che in una siffatta ipotesi l'indennizzo sarebbe sostanzialmente inesistente e la norma colliderebbe inevitabilmente con il precetto contenuto nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

I principi affermati nella sentenza n. 61/1957 sono stati ribaditi nella successiva produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale con la quale l'identificazione dell'ambito di operatività della garanzia che presidia il diritto dell'espropriato è stata compiuta sottolineando la necessità che l'indennizzo sia «congruo», «equo», «adeguato», «non irrisorio» (Corte costituzionale 9 luglio 1959, n. 41; 8 luglio 1969, n. 115; 24 giugno 1976, n. 155; 6 dicembre 1977, n. 138).

Gli sviluppi di tale linea interpretativa hanno condotto alla nota pronuncia n. 5 del 30 gennaio 1980 con cui, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, che recepiscono il criterio del valore agricolo medio per la determinazione dell'indennità di esproprio, la Corte costituzionale ha precisato che «l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita — in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse che l'espropriazione mira a realizzare — non può essere tuttavia fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro», dovendo essere determinato con riferimento alle caratteristiche essenziali e alla destinazione economica del bene espropriato.

Le medesime linee argomentative costituiscono il supporto delle più recenti decisioni della Corte costituzionale nelle quali l'indicazione dell'esigenza insopprimibile del serio ristoro a favore del soggetto che subisce l'espropriazione è accompagnata dalla precisazione che questo non deve necessariamente tradursi nell'attribuzione dell'integrale valore effettivo del bene (Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355; 30 luglio 1984, n. 231; 19 luglio 1983, n. 223).

2. — La scelta del criterio per la determinazione dell'indennità di esproprio degli immobili compresi nella tenuta di Capocotta, compiuta con l'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, non appare in contrasto con la disciplina posta dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione a tutela del diritto all'indennizzo riconosciuto all'espropriato.

Occorre premettere che non ha fondamento la censura rivolta alla legge n. 372/1985 che, facendo richiamo all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, sarebbe inficiata dal vizio di eccesso di potere legislativo per avere ripristinato disposizioni ormai abrogate (come, appunto, quella per Napoli) e per avere sovvertito l'ordine delle fonti del diritto, determinando, in modo surrettizio e indiretto, la reviviscenza di quelle disposizioni mediante una legge che ad esse fa riferimento e la cui vigenza presuppone.

Anche a non voler tener conto della disparità di opinioni esistente in dottrina sulla figura dell'eccesso di potere legislativo e dell'estrema cautela riscontrabile sullo stesso tema nelle posizioni della giurisprudenza, non sembra dubbia l'insussistenza del vizio denunciato essendo evidente che dal sistema su cui è imperniata la gerarchia delle fonti del diritto non possono inferirsi limiti che precludano al legislatore ordinario di ripristinare la vigenza di norme già abrogate sia attraverso il fenomeno della vera e propria reviviscenza che mediante l'emanazione di una nuova disciplina, autonoma nel fondamento formale ancorché in tutto ricalcata sul contenuto di disposizioni precedentemente abrogate. In una siffatta situazione potrebbe configurarsi una ipotesi di illegittimità costituzionale soltanto se il legislatore facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali dalla Corte, essendo stato chiarito che dal primo comma dell'art. 136 della Costituzione deriva che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è, quindi, precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e il raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223; 30 maggio 1963, n. 73).

L'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 non può considerarsi, tuttavia, inficiato da un simile vizio di incostituzionalità in quanto i criteri dettati dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, espressamente recepiti alla predetta disposizione, hanno superato il vaglio del giudizio della Corte costituzionale e sono stati riconosciuti

compatibili con il precetto *ex art. 42*, terzo comma, della Costituzione (Corte costituzionale 18 febbraio 1960, n. 5: l'infondatezza della questione di costituzionalità è stata dichiarata, incidentalmente, anche con la sentenza n. 15 del 22 gennaio 1976 concernente l'art. 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, che, nel disciplinare le espropriazioni relative all'edilizia scolastica e universitaria, ha richiamato i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio fissati dall'art. 13 della legge sul risanamento della città di Napoli).

3. — Va rilevato, a questo punto, che dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 non possono essere giustificati neppure attraverso il richiamo dell'indirizzo giurisprudenziale col quale — mediante un'analisi ricostruttiva del vigente sistema normativo risultante dalle dichiarazioni di incostituzionalità delle norme contenute nella legge n. 865/1971 — è stato stabilito che per le aree con destinazione edificatoria l'indennità deve essere liquidata sulla base del valore venale del bene espropriato, secondo la normativa generale posta dall'art. 39 della legge 25 giugno 1965, n. 2359: pertanto, ad avviso dell'opponente, nell'attuale quadro di riferimento normativo, dovrebbe considerarsi in conflitto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, qualsiasi disposizione di legge che determini la misura dell'indennità di esproprio in un importo inferiore a quello corrispondente al valore di mercato del bene.

La tesi non può essere condivisa nell'impostazione e negli sviluppi, in quanto muove dall'errato presupposto che l'evoluzione giurisprudenziale possa avere avuto incidenza innovativa sul contenuto della norma sancita dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sino al punto da far coincidere, puramente e semplicemente, l'indennità dovuta all'espropriato con il valore venale del bene: questo, cioè, indicato quale unico criterio indennitario dall'art. 39 della legge del 1865, sarebbe divenuto — nell'attuale sistema del «diritto vivente» — un principio costituzionale da cui il legislatore non potrebbe più discostarsi.

Le argomentazioni esposte devono essere disattese per il fatto che confondono i diversi piani sui quali sono chiamati ad operare l'interprete e il legislatore e trascurano di tener conto della differente valenza giuridica attribuita, all'interno dell'ordinamento, ai rispettivi interventi. In particolare, è da sottolineare che, a seguito delle pronunce di incostituzionalità dei criteri di indennizzo fissati dalla legge n. 865/1971, l'opzione interpretativa compiuta dalla giurisprudenza a favore della sopravvivenza della legge generale del 1865 e del criterio del valore venale da essa sancito costituisce probabilmente l'unica soluzione possibile per l'interprete al fine di superare i vuoti normativi prodottisi nel sistema in dipendenza della perdurante inerzia del legislatore, essendo interdette, in sede giurisdizionale, le scelte discrezionali ritenute più idonee ad assicurare il bilanciamento degli interessi in conflitto e a individuare il punto di equilibrio nel quale possano essere contemperati l'interesse individuale dell'espropriato e l'interesse generale sotteso alla funzione sociale della proprietà. Tuttavia, simili scelte, traduentisi nella possibilità di riconoscere un indennizzo inferiore al valore effettivo del bene, non possono considerarsi precluse al legislatore, come, del resto, ha più volte ribadito la stessa Corte costituzionale, anche dopo la fondamentale pronuncia del 1980, quando ha precisato, in termini espliciti, che «la Corte non ha mai ritenuto, né intende ora affermare, che il serio ristoro, garantito al privato, debba corrispondere all'integrale valore effettivo del bene espropriato», sottolineando che «detto valore viene bensì in rilievo, ma come criterio di riferimento, e non necessariamente come misura nella determinazione dell'indennità: il legislatore . . . gode, allora, entro i limiti stabiliti in Costituzione, della discrezionalità di valutazione che giova a contemperare la scelta del valore effettivo con l'adozione di un qualche altro meccanismo normativo, sempre in modo, beninteso, che l'ammontare dell'indennizzo non scada sotto l'indispensabile livello di congruità» (Corte costituzionale 30 luglio 1984, n. 231: cfr. altresì Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223, secondo cui l'indennizzo richiesto dal terzo comma dell'art. 42 della Costituzione non deve essere necessariamente pari al giusto prezzo di mercato secondo la prescrizione dell'art. 39 della legge n. 2359/1865, essendo sufficiente la previsione di un ristoro serio). Su questa stessa linea è, del resto, collocata anche la giurisprudenza della Corte di cassazione che, nell'affermare che l'art. 39 della legge del 1865 non è in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, ha precisato, conformemente al costante indirizzo della Corte costituzionale, che tale precetto costituzionale affida al legislatore ordinario la concreta quantificazione dell'indennizzo, fra un limite minimo, rappresentato da un'apprezzabile e non simbolica compensazione della perdita del bene, ed un limite massimo, rappresentato dall'effettiva entità di tale perdita (Cass. 3 giugno 1988, n. 3785; 26 gennaio 1988, n. 671; 11 agosto 1982, n. 4525).

Così individuato l'effettivo contesto normativo al cui interno deve essere condotto il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 5 della legge n. 372/1985, va rilevato che tale disposizione ha recepito un criterio di determinazione dell'indennità di esproprio (media tra il valore venale del bene e i fitti dell'ultimo decennio o, in difetto, l'imponibile netto ai fini delle imposte sui terreni o sui fabbricati) che non può considerarsi in collisione con la norma *ex art. 42*, terzo comma, della Costituzione, non potendo certamente qualificarsi come indennizzo meramente simbolico, apparente, irrisorio, non serio, secondo le diverse aggettivazioni ricorrenti nelle decisioni della Corte costituzionale per definire il contenuto e l'ambito di operatività della garanzia costituzionale che assiste il diritto all'indennità di esproprio. In tale prospettiva, deve altresì

precisarsi che il riferimento al valore venale del bene espropriato, assunto quale uno dei parametri nella media del calcolo dell'indennità, non solo esclude che questa possa ridursi ad un valore monetario simbolico e assolutamente incongruo, ma ne assicura, nel contempo, l'aderenza alle specifiche caratteristiche del bene, in sé considerato. Al riguardo, è opportuno richiamare le considerazioni svolte dalla stessa Corte costituzionale nella decisione con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, primo comma, del r.d.-l. 8 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e dell'art. 1, terzo comma del d.-l. 29 marzo 1966, n. 128, convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 366, nelle parti in cui stabiliscono che l'indennizzo da corrispondere per le espropriazioni disposte in attuazione dei piani particolareggiati nella città di Roma si liquidava con un sistema di calcolo simile a quello previsto dalla legge del 1885 per il risanamento di Napoli (media del valore venale e dell'imponibile netto accertato alla data del predetto r.d.-l., capitalizzato ad un tasso dal 3,50% al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località). Infatti, nella sentenza predetta, la Corte ha osservato che «il riferimento al valore venale del fondo fuor di dubbio consente, sulla base di dati oggettivamente accertabili, che la liquidazione si avvicini adeguatamente alla realtà ad attualità dei valori economici» (Corte costituzionale 30 luglio 1981, n. 160).

Alla luce di tutti gli argomenti sin qui svolti, deve conclusivamente riconoscersi che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, sollevata con riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'indennità determinabile sulla base della predetta disposizione non appare in contrasto con l'effettiva portata della norma costituzionale.

4. — I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 appaiono, invece, non manifestamente infondati quando tale norma sia esaminata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, atteso che, in tale diversa ottica, lo specifico criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, anche se in sé non contrastante col precetto *ex* art. 42, terzo comma, della Costituzione, sembra dare origine ad una disparità di trattamento non giustificata da alcun ragionevole fondamento.

Per una migliore comprensione della questione occorre rilevare che la legge 25 giugno 1865, n. 2359, aveva stabilito, in sintonia con l'art. 29 dello Statuto albertino, il principio generale secondo cui l'indennità di espropriazione deve coincidere con il valore venale realizzabile dalla vendita del bene in una libera contrattazione. L'unitarietà di detto criterio indennitario, cui era conformato il sistema delle espropriazioni, fu ben presto intaccata da successive leggi speciali con le quali furono adottati criteri divergenti da quello del valore venale: la prima, in ordine di tempo e di importanza, è stata la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli. Il processo di diversificazione dei criteri di determinazione dell'indennità ha avuto, poi, una progressiva accelerazione attraverso numerose deroghe introdotte, volta per volta, in relazione a singole categorie di opere pubbliche alle quali le espropriazioni erano finalizzate.

Un momento fondamentale nella disciplina della materia è rappresentato dall'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, che ha reso omogenei i criteri indennitari stabilendo il principio che l'indennità deve essere determinata sulla base del valore agricolo medio dell'immobile, anche per le aree comprese nei centri urbani. Tale criterio, applicabile originariamente soltanto alle espropriazioni realizzate per le finalità indicate nell'art. 9 della stessa legge n. 865/1971, con legge 27 giugno 1974, n. 247, è stato esteso a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali.

Con le leggi del 1971 e del 1974 è stato, quindi, attuato un regime giuridico unitario in materia di indennità di esproprio, conformemente agli auspici di una larga parte della dottrina, che aveva segnalato da tempo, in posizione critica rispetto agli interventi della Corte costituzionale, che la pluralità dei criteri indennitari, distinti sulla sola base delle singole opere pubbliche da realizzare, si traduceva in vere e proprie violazioni del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale assetto normativo ha subito profonde modificazioni a seguito della più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 5/1980, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio, di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971, in quanto privo di qualsiasi specifica correlazione con le caratteristiche essenziali e con la destinazione economica degli immobili espropriati.

Per effetto della ulteriore dichiarazione di incostituzionalità della legge 29 luglio 1980, n. 385, con cui era stato stabilito che le indennità di esproprio dovessero essere liquidate in via provvisoria secondo i medesimi criteri previsti dalla legge n. 865/1971, salvo il conguaglio effettuato in base ad apposita legge da emanarsi entro un anno (il termine è stato, poi, prorogato con d.-l. 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481, e con legge 23 dicembre 1982, n. 943), si è prodotto un vuoto legislativo che, in mancanza di un intervento del Parlamento per il ripristino dell'organicità del sistema, ha spinto la giurisprudenza a svolgere un ruolo di supplenza al fine di colmare le lacune e di ricomporre le nuove basi del regime delle espropriazioni.

In una simile opera di ricostruzione sistematica della disciplina, va registrata una piena concordanza tra gli interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, le cui posizioni possono essere sintetizzate nei seguenti punti: *a)* le pronunce di incostituzionalità hanno determinato la caducazione dei criteri fissati dalla legge n. 865/1971 soltanto per le aree con destinazione edificatoria, mentre per le aree con destinazione agricola continua ad applicarsi il criterio del valore agrario medio previsto dalla stessa legge (Corte costituzionale 21 dicembre 1985, n. 355 e 30 luglio 1984, n. 231; Cass. 20 gennaio 1988, n. 402; Cass. 15 gennaio 1987, n. 253; Cass. 16 gennaio 1986, n. 226; Cass. 24 ottobre 1984, n. 5401); *b)* a seguito delle indicate dichiarazioni di incostituzionalità, l'indennità dovuta per le aree edificabili deve essere liquidata in base al criterio del valore venale o di mercato dell'immobile stabilito dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che, avendo carattere generale, è stata derogata, e non abrogata, dalla legge n. 865/1971 (Corte costituzionale 9 novembre 1988, n. 1022; Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599; Cass. 28 aprile 1988, n. 3202; Cass. 16 marzo 1987, n. 2688; Cass. 26 febbraio 1987, n. 2035; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986, n. 831).

In un siffatto tessuto normativo, ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità per eliminare i vuoti verificatisi nell'ordinamento, si è inserita la legge 23 luglio 1985, n. 372, il cui art. 5, quinto comma, dispone che per le espropriazioni degli immobili compresi nel comprensorio di Capocotta l'indennità deve essere determinata in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, calcolando la media del valore venale e dei fitti dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati.

Ad avviso di questo collegio, l'individuazione di un criterio indennitario per una specifica e determinata categoria di beni (e cioè per gli immobili inclusi nel comprensorio di Capocotta) dà origine ad una discrepanza dalla disciplina generale che, per il fatto di non essere giustificata da ragionevoli motivi, si risolve in un trattamento arbitrario e discriminatorio che vulnera il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

A ben vedere, con il richiamo alla legge n. 2892/1885, la legge n. 372/1985 si è discostata dal principio di unitarietà del criterio di determinazione dell'indennità, espressamente recepito dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, per tornare alla scelta di criteri di volta in volta variabili in funzione dell'opera cui è preordinata l'espropriazione, di guisa che, in un simile sistema, la misura del ristoro spettante all'espropriato è fatta dipendere, nelle varie forme di espropriazione, non da valori economici inerenti alla natura e alla destinazione dei beni, ma unicamente dai diversi fini per i quali viene autorizzata l'espropriazione.

Ne consegue che la perdita di beni aventi medesime caratteristiche e destinazione economica risulta coperta da un ristoro che varia a seconda delle finalità in vista delle quali è stata disposta l'espropriazione: nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 372/1985 comporta che l'indennità deve essere liquidata in misura pari alla semisomma tra valore venale e fitti del decennio per il solo fatto della inclusione del terreno entro i confini del comprensorio di Capocotta indicati dall'art. 5, terzo comma, della stessa legge, mentre per altri terreni espropriati, nonostante l'identità di caratteristiche e di destinazione, dovrebbero liquidarsi indennizzi diversi per la sola ragione che le espropriazioni sono dirette a realizzare fini differenti. Al riguardo va precisato che nel caso in esame l'indicata disparità di trattamento è riscontrabile tanto nell'ipotesi in cui i terreni abbiano attitudine edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, come sostiene l'opponente, quanto nell'ipotesi in cui essi abbiano destinazione agraria, giacché nel primo caso l'indennità corrisponderebbe al valore venale del bene e nel secondo al valore agricolo medio: con la conseguenza che per terreni vicini, siti nella stessa zona di Capocotta e con identiche caratteristiche, la misura dell'indennità varierebbe in relazione alla sola circostanza della inclusione o meno nell'area delimitata dall'art. 5, terzo comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372.

Dalle precedenti riflessioni si evince che la disciplina posta dall'art. 5, quinto comma, di tale testo normativo non può considerarsi in sintonia col canone di ragionevolezza e di coerenza, che trova espressione nel principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, e contribuisce, anzi, ad acuire le aporie dell'attuale sistema delle espropriazioni dando vita ad irrazionali discriminazioni.

L'opinione è avvalorata dal recente orientamento della Corte di cassazione, che ha perspicuamente osservato che dalle sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983 della Corte costituzionale risulta inequivocamente delineato il profilo di incostituzionalità insito in un regime che prevede diversi criteri indennitari per i singoli settori espropriativi, aggiungendo, a chiare lettere, che una valutazione discriminatoria, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione «si ripresenterebbe immediatamente ove si ritenesse — come chiede la ricorrente pubblica amministrazione — che beni dalle caratteristiche identiche o analoghe andrebbero diversamente indennizzati a seconda delle diverse finalità dell'espropriazione» (Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599).

In definitiva, tenuto anche conto dei rilievi esposti nel precedente punto 3), va riconosciuto che la questione di costituzionalità non scaturisce dal fatto che la legge n. 372/1985 ha determinato l'indennità di esproprio mediante il richiamo del contenuto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ma dall'aver limitate tale criterio — senza evidenziare elementi discriminanti — alla specifica espropriazione avente ad oggetto le aree comprese nella tenuta di Capocotta e in funzione di una determinata finalità (ampliamento della tenuta presidenziale di Castelporziano).

Pertanto, deve dichiararsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e devono pronunciarsi i provvedimenti previsti dall'art. 23, secondo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Declara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, che regola la determinazione dell'indennità per le espropriazioni dei terreni destinati ad ampliare la tenuta presidenziale di Castelporziano;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo sull'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio proposta da S.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta nei confronti di Ministero delle finanze e del Prefetto di Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso il 7 giugno 1989 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di Roma.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1368

N. 675

Ordinanza emessa il 14 giugno 1989 dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Alciati Stefania e Ministero delle finanze ed altro

Espropriazione per pubblico interesse - Determinazione delle indennità di espropriazione per i terreni di Capocotta (ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica) con richiamo all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio o, in difetto, dell'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati) - Violazione del principio di uguaglianza per la ingiustificata deroga al principio, affermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale (v. sentenze n. 5/1980 e n. 223/1983), della necessaria generalità dei criteri di determinazione della indennità di espropriazione, secondo il quale non può consentirsi che beni con caratteristiche identiche o analoghe, o con caratteristiche diverse (perché per es. agricoli o edificatori) siano indennizzati, nella prima ipotesi, diversamente o, nella seconda, egualmente, a seconda delle finalità per cui, nei vari casi, si procede all'espropriazione.

(Legge 23 luglio 1985, n. 372, art. 5, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3615 di ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1988, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 7 giugno 1989, vertente tra Alciati Stefania elettivamente domiciliata presso avv. proc. Nicolò Mattiello, con studio in Roma, viale America n. 11, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla citazione opponente, contro: 1) Ministero delle finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, opposto; 2) Prefetto di Roma, contumace.

Oggetto: Opposizione alla stima di indennità di esproprio;

Esaminati gli atti del procedimento civile n. 3615/1988 r.g. avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione;

Letti gli atti difensivi delle parti;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 674/1989).

89C1369

N. 676

Ordinanza emessa il 2 ottobre 1989 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere comunale dei legali rappresentanti e dirigenti delle uu.ss.ll. - Mancata previsione dell'ineleggibilità, altresì, dei medici convenzionati con le uu.ss.ll. - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, n. 9).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2058/1987 del ruolo generale a.c. promossa da Ruschini Romeo, Galati Rocco, Galati Fernando Antonio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Fiore unitamente agli avv.ti Giovanni Pellegrino e Luigi Corvaglia, mandato in atti, ricorrenti, contro Pepe Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, mandato in atti, convenuto.

Sentite le parti ed il p.m.;

OSSERVA

I ricorrenti hanno sollevato le seguenti eccezioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 2, n. 8, della legge n. 154/1981 in rel. all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, mentre sancisce l'ineleggibilità dei dipendenti u.s.l. facenti parte dell'ufficio di direzione, non estende la previsione sanzionatoria agli *ex* medici condotti che sono medici convenzionati e dipendenti della u.s.l. con le particolari attribuzioni funzionali di cui al d.m. 18 novembre 1977, n. 503;

2) dell'art. 2, n. 9, stessa legge, in rel. all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma mentre sancisce l'ineleggibilità dei rappresentanti e dirigenti delle strutture convenzionate, non estende la previsione sanzionatoria agli *ex* medici condotti che sono medici convenzionati e dipendenti della u.s.l.;

3) dell'art. 3 della legge n. 154/1981, in rel. all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede per i dipendenti delle u.s.l. che non ricadono nella situazione di ineleggibilità di cui all'art. 2, n. 8, ed in particolare per gli *ex* medici condotti, quanto meno la sanzione di incompatibilità;

4) dell'art. 8, n. 2, della legge n. 154/1981, in rel. all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'incompatibilità dei dipendenti delle uu.ss.ll. sovracomunali a ricoprire la carica di sindaco o assessore ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; la questione già rigettata dalla Corte costituzionale con decisione n. 59/1985 viene riproposta alla luce delle considerazioni che in parte reggono la decisione n. 43/1987 e gli spunti contenuti nella decisione n. 1020/1988.

Le eccezioni di cui ai nn. 1, 3 e 4 sono manifestamente infondate. Non lo è invece quella di cui al n. 2.

Si rileva, infatti, quanto al n. 1, che la Corte costituzionale, nel decidere con sentenza n. 1020/1988 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 8, della legge n. 154/1981, ha esaminato la posizione del dott. Pepe, quale dipendente della u.s.l., come in concreto contemplata nel ricorso 8 luglio 1987 e cioè come *ex* medico condotto; del resto, il giudizio del tribunale sulla rilevanza di detta questione non poteva non riflettere la posizione di «dipendente» del dott. Pepe come in concreto dedotta in giudizio e non già astrattamente e genericamente.

Quanto al n. 3, il giudizio già espresso dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 1020/1988, non può non intendersi esteso all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 8, della legge n. 154/1981 che contempla la identica ineleggibilità prevista nel precedente art. 2, ancorché insorta in epoca successiva alla votazione; la categoria della ineleggibilità sopravvenuta è, invero, equiparabile a quella della incompatibilità solo per gli effetti (decadenza dalla carica) rimanendo, però, distinta sul piano concettuale e sostanziale, com'è dato desumere dal tenore dell'art. 6 della legge citata.

Quanto al n. 4 la questione è stata già risolta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 59/1985 e dalle successive decisioni n. 43/1987 e n. 1020/1988 non emergono nuovi profili di incostituzionalità, rilevanti nella fattispecie in esame.

Quanto, invece, alla eccezione di cui al n. 2, questo tribunale ha già sollevato la stessa eccezione con ordinanza in data 12 dicembre 1988 nel giudizio Guido Paolo contro Marra Antonio e non può qui che riproporre le stesse decisioni e argomentazioni che debbono intendersi per ripetute.

Resta da dire che la questione è rilevante in questo giudizio in quanto il dott. Pepe è medico convenzionato con la u.s.l. LE/9 di Poggiardo sicché l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale condurrebbe alla ineleggibilità dello stesso, a differenza di quanto oggi dovrebbe pronunciarsi in base alla norma così come enunciata.

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai ricorrenti, con riferimento agli artt. 2, n. 8, 3, n. 8 e 8, n. 2, della legge n. 154/1981;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità dei medici convenzionati con le unità sanitarie locali;

Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Lecce il 2 ottobre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

89C1370

N. 694

*Ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal tribunale di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno*

Processo penale - Nuovo rito - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità, per il giudice, in tale ipotesi, quando vi sia costituzione di parte civile, di decidere sulla domanda civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi - Conseguente limitazione, sotto tale aspetto, della normale competenza del giudice penale e quindi della tutela giudiziaria, pur concretamente azionata - Riconoscimento di benefici *quoad poenam* per l'imputato a scapito della parte civile - Disparità di trattamento rispetto al rito abbreviato, nonché tra imputati dello stesso reato a seconda che si avvalgano o meno dell'istituto *de quo*.

(C.P.P., artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Barotto Bruno;

Vista la richiesta formulata dall'imputato ex artt. 444 del c.p.p., 248 della disp. att. del c.p.p.;

Preso atto del consenso espresso dal p.m.;

Rilevata d'ufficio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma del c.p.p. appr. con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

OSSERVA

Le norme di cui agli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del c.p.p. sopracitate appaiono in palese contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, che assicura ad ogni cittadino la tutela giudiziaria dei propri diritti e interessi legittimi in quanto importano una ingiustificata limitazione di tale precetto per i motivi di cui appresso.

Gli artt. 22 e segg. del c.p.p. (appr. con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399) e gli artt. 74 e segg. del c.p.p. (appr. con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) consentono infatti alla persona offesa dal reato di esercitare nel processo penale l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno configurandosi, pertanto, tali norme processuali, come espressione primaria della citata norma costituzionale.

Al promuovimento dell'azione civile nel processo penale conseguono rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento (cfr. artt. 489 e 489-bis del c.p.p., r.d. n. 1399/1930 e 538, 539 e 540 del d.P.R. n. 447/1988) che sarebbero esclusi dall'omessa pronuncia del giudice penale sulla domanda azionata dalla parte civile, nel caso di giudizio conseguente alla richiesta formulata dall'imputato ex art. 444, secondo comma, del nuovo c.p.p.

La limitazione prevista dal suddetto articolo (laddove prevede che il giudice non decida sulla domanda della parte civile nel giudizio conseguente la richiesta di cui all'art. 444 del c.p.p.) e quella di cui all'art. 445 del nuovo c.p.p. (laddove prevede che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi) vanificherebbero non solo la tutela giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio penale ma anche gli effetti rilevanti da tale costituzione derivanti, e ascrivibili ad una previsione legislativa di «maggior favore» per il danneggiato, già previsti sotto la vigenza del vecchio c.p.p. e reiterati con l'entrata in vigore del nuovo, identificabili nella possibilità per il giudice penale di liquidare integralmente il danno subito dalla parte civile, di accordare a quest'ultima una provvisoria (i cui presupposti di liquidazione sono ancorati a presupposti meno rigidi di quelli previsti per il giudizio civile all'art. 24 della legge n. 990/1969 per i danni derivanti da sinistro stradale come nel caso in specie) e di dichiarare provvisoriamente esecutivi i capi civili della sentenza.

La normativa esaminata appare viepiù in contrasto con la garanzia costituzionale di cui all'art. 24 se si procede ad un esame comparativo dei titoli I e II del libro VI del nuovo c.p.p. recante la disciplina dei «procedimenti speciali» ed in particolare del giudizio di cui agli artt. 438 e segg. e 444 e segg. del c.p.p.: infatti mentre nel giudizio abbreviato, nel quale le parti operano esclusivamente una scelta sul «rito» da adottare è consentito al giudice di pronunciare sentenza sulla domanda formulata dalla parte civile, tale potere-dovere è sottratto al giudice penale nel giudizio di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., nel quale pur essendo previsto come presupposto l'accordo delle parti sul merito dell'imputazione, o in altri termini sul riconoscimento di responsabilità dell'imputato con conseguente inflizione della pena allo stesso (tale interpretazione è suffragata dal disposto di cui all'art. 445, primo comma, u.p. del nuovo c.p.p. laddove si prevede espressamente che la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna e dalla *ratio premiale* della diminuzione della pena inscindibilmente connessa al riconoscimento di responsabilità dell'imputato) non è, senza alcuna apparente obiettiva giustificazione, consentito al giudice di trarre anche le conseguenze civili di tale riconoscimento di responsabilità con evidente e palese limitazione della tutela giudiziaria in astratto accordata alla parte civile e da quest'ultima concretamente azionata con la costituzione nel processo penale.

La normativa in oggetto, inoltre, appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 25 della Costituzione che assicura la tutela dei diritti da parte del giudice naturale precostituito per legge.

Infatti l'opzione per il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti impedisce al giudice adito, nel caso di costituzione di parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima, così sottraendo all'autorità giudiziaria penale competente ai sensi dell'art. 23 del c.p.p. (r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399) e dell'art. 74 del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) — in ordine ai diritti fatti valere in quella sede dai soggetti danneggiati dal reato — ogni decisione di carattere restitutorio o risarcitorio devoluti alla sua cognizione.

Anche se ontologicamente preventivo quale accertamento di conformità, il tribunale da ultimo, a completamento, ravvisa un contrasto costituzionale fra le norme in oggetto — limitatrici dell'azione civile nel processo penale — con l'art. 3 della Carta costituzionale.

Non sfugge a questo collegio l'orientamento espresso costantemente dalla Corte per cui non è ipotizzabile una violazione della norma costituzionale in esame laddove, a parità di obiettive condizioni, sono riservati eguali trattamenti né, d'altro canto, la previsione normativa di cui all'art. 28 della legge n. 87/1953, per cui sono sottratti al controllo di legittimità valutazione di natura politica.

Nella norme in esame non sono positivamente rinvenibili né l'una né l'altra condizione.

Invero, se appartiene alla valutazione politica del legislatore ordinario l'approntare un istituto di carattere processuale quale quello delineato dagli artt. 444 e segg. del c.p.p., ove a fronte di una definizione processualmente celere e istantaneamente definitiva della causa penale l'imputato si vede riconoscere ed applicare notevoli benefici sostanziali *quod penam*, pur tuttavia l'estensione di benefici processuali del tutto a scapito della parte civile, come sopra evidenziato, non appare rientrare nell'esercizio di un siffatto potere politico, ma, al contrario, si appalesa in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza tra cittadini.

In forza di tale principio non sembra confortata da alcuna plausibile e giustificabile scelta la discriminazione sostanziale operata a carico di chi è stato leso nei propri interessi civili da un reato la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione) consente all'imputato di far ricorso all'istituto dell'applicazione su richiesta della pena, rispetto a chi è stato leso da un reato che non può essere definito ai sensi degli articoli in esame e, pertanto, può esplicitare immediatamente nel processo penale la propria azione civile, con tutti gli innegabili benefici e vantaggi inscindibilmente insiti a tale scelta. Eguale discriminazione ingiustificata è ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fronte di un identico reato, un imputato si avvalga dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato che definisca la causa penale in via ordinaria.

La astratta valutazione di gravità dei reati, posta a fondamento dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, prescinde da ogni valutazione positiva del legislatore in ordine alle conseguenze civili dello stesso reato: proprio nei reati colposi, come quello in esame, e/o in quelli contro il patrimonio altrettanto puniti con pene inferiori si individuano sovente — come nel caso di specie — situazioni gravemente pregiudizievoli per le parti civili, condizione questa al contrario non necessariamente ravvisabile nei reati pur obiettivamente più gravi, ove ad un consistente allarme sociale indotto dalla condotta criminale non è conseguito un grave pregiudizio economico in capo ai danneggiati dal reato.

Pertanto a parità di condizioni, ossia soggetti egualmente lesi dalla commissione di un reato, il legislatore penale ha configurato un sistema discriminatorio, escludendo di fatto — per una categoria di parti offese — il ricorso a rimedi giudiziari più celeri quali la costituzione di parte civile: a tale ultimo proposito basti considerare l'efficacia probatoria nei processi civili, delle questioni attinenti agli accertamenti di fatto già operanti dal giudice penale, previsione questa contenuta nel previgente c.p.p. e confermata dall'art. 651 del nuovo c.p.p.

Ritenuta infine la rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale per la definizione del presente procedimento, atteso che alla stregua delle pregresse argomentazioni, l'emananda sentenza non potrebbe avere ad oggetto le statuizioni civili relative alla domanda formulata dalla parte civile costituita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953:

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone che questa ordinanza sia notificata al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, a cura del cancelliere, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Busto Arsizio, addì 21 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0014

N. 695

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dalla Corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Puecher Ermanno e Nindl Annamaria in Puecher*

Separazione giudiziale dei coniugi - Sentenza dichiarativa di primo grado - Giudizio di appello - Prevista procedura in camera di consiglio - Conseguente riduzione dei termini per la proposizione dell'impugnazione - Compressione del diritto di difesa in assenza di particolari ragioni che la giustificano - Violazione del principio della pubblicità dell'udienza collegiale - Lamentata genericità delle norme procedurali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 202/1975.

(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 8; legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 23).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello, iscritta a ruolo in data 29 ottobre 1987 al n. 589/87 r.g. promossa con atto di citazione notificato il 20 ottobre 1987 da Puecher Ermanno, rappresentato e difeso dall'avv. Edda Obexer di Bolzano, domiciliato presso l'avv. Guido Zoda di Trento, giusta delega a margine

dell'atto di citazione, appellante, contro Nindl Annamaria in Puecher, rappresentata e difesa dall'avv. Josef Thurin di Merano, domiciliata presso l'avv. Franco Larentis di Trento, giusta delega a margine della comparsa di risposta, appellata, con l'intervento del p.g. presso questa corte di appello.

Oggetto: separazione coniugi.

Appello avverso la sentenza del tribunale di Bolzano n. 759/1987.

Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17 ottobre 1989 sulle conclusioni:

della parte appellante: sentire riformare l'appellata sentenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari;

della parte appellata: in via principale: confermarsi l'impugnata sentenza con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado del giudizio;

del p.g.: ritenuto che l'atto di citazione di appello notificato alla controparte nel termine di trenta giorni si converte in ricorso per la fissazione dell'udienza in camera di consiglio come previsto dalla legge n. 74/1987 chiede che il collegio fissi l'udienza in c.d.c. Nel merito conclude per la conferma dell'impugnata sentenza.

FATTO

Con sentenza 19 giugno 1987 del tribunale di Bolzano veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Puecher Ermanno e Nindl Annamaria.

Con tale decisione venivano affidati i figli alla madre alla quale veniva pure attribuito il diritto di abitare nell'appartamento familiare con imposizione a carico del marito della somma di L. 500.000 mensili che doveva essere corrisposta alla moglie a titolo di mantenimento.

La sentenza è stata impugnata dal Puecher il quale ha censurato la decisione nel punto in cui gli è stato inibito il diritto di vigilanza sui figli.

Sull'appello presentato nella forma di atto di citazione la Corte si è riservata la decisione in esito all'udienza collegiale camerale del 17 ottobre 1989.

DIRITTO

Questa Corte ha già avuto modo, in altre precedenti cause di separazione, di denunciare di incostituzionalità le norme suddette della legge n. 74/1987 laddove stabiliscono che l'appello deve essere deciso in camera di consiglio. Nella presente causa la Corte si è riservata in esito all'udienza collegiale camerale, la decisione il cui contenuto è condizionato dalla validità (costituzionale) o meno delle citate norme.

Se esse sono valide debesi entrare nel merito della causa e su di esso decidere mentre, se non son valide, a pena di nullità dell'emittenda sentenza, dovrà disporsi la rinnovazione dell'udienza collegiale, ma non in forma camerale, bensì in quella pubblica di discussione. La questione di costituzionalità è quindi «rilevante» in causa.

Vi è poi un ulteriore ed autonomo motivo di rilevanza in causa. Infatti le impugnazioni con il rito camerale vanno introdotte mediante ricorso (depositato nel termine) e non con citazione (notificata nel termine).

Nella specie il Puecher ha depositato il proprio atto di citazione oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza.

Conseguentemente se è valida la normativa che impone il rito camerale (rito che sarebbe assurdo restringere alla sola fase collegiale finale, in quanto non si vedrebbe lo scopo utile dell'innovazione) dovrebbe dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione del Puecher.

Passando all'esame della «non manifesta infondatezza della questione» si osserva in primo luogo che con la normativa in oggetto viene a cadere la figura del c.i. per cui tutta l'istruttoria, ivi compresa l'eventuale probatoria viene eseguita da tre magistrati anziché da uno, con effetti controproducenti ai fini di quella celerità che la nuova legge intende assicurare.

Non può non rilevarsi, poi, che la pubblicità dell'udienza collegiale può essere rinunciata dal legislatore ordinario solo eccezionalmente per obbiettiva e razionale giustificazione (cfr. da ultimo Corte costituzionale 16 febbraio 1989, n. 50). Non sembra a questa corte che, nella materia delle separazioni personali o dei divorzi, tali giustificazioni esistessero. Le necessità di sollecitudine non bastano; altri, infatti, sono i rimedi processuali idonei a dar luogo a corsie preferenziali: ad es. codificazione di priorità di trattazione, oppure procedure contenziose particolari.

Lo stesso fatto che, per il primo grado sia risultato al legislatore ancora necessaria la forma contenziosa contraddice la non necessità di essa per il secondo grado. Tanto più che poi, il grado di Cassazione il processo torna ad essere contenzioso.

E tanto più appare irrazionale se si rileva che le maggiori garanzie del contenzioso vengono meno proprio nel grado ultimo della cognizione in punto di fatto e cioè nel grado più incisivo di «merito».

Tali rilievi finiscono col riflettersi sull'intera scelta del rito camerale in luogo di quello naturale contenzioso di appello, fatta dal legislatore (rif. artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Ferma di principio la facoltà del legislatore di trasferire alla trattazione camerale anche materia di contenuto contenzioso, si ritiene che l'esercizio della facoltà stessa non possa essere privo di limiti.

Ora sembra al collegio che la scarna normativa del camerale sia insufficiente a ricevere e regolare processi tipicamente altamente conflittuali e complessi quale quello in cui si debbono accertare «addebitabilità» della separazione personale, ecc.

Tanto più se un grado è disarticolato, per il diverso rito, dall'altro.

Né la formula «il giudice può assumere informazioni» contenute nell'art. 738, terzo comma, del c.p.c. è idonea (se non mediante evidente forzatura) a consentire il normale esercizio della facoltà di prova.

La Corte costituzionale lo ha già detto rispetto ad analoga formula contenuta in altra legge (cfr. Corte costituzionale 10 luglio 1975, n. 202). L'art. 4, dodicesimo comma, in esame, non solo non introduce la piena facoltà di ordinaria prova (e non estende con razionale conseguente parallelismo anche al primo grado la facoltà di atipiche informazioni) ma neppure stabilisce quali norme procedurali debbano governare questi processi d'appello (rilevabilità o no d'ufficio dei motivi, specificità di essi, impugnazione incidentale, preclusioni varie sia in ordine alle prove nuove che alle nuove incombenze varie).

Se la introduzione del rito camerale in appello significasse che le norme ivi da applicarsi rimangono quelle del rito contenzioso, salva solo la fase finale del grado, non si vedrebbe quale utilità pratica possa avere indotto il legislatore a una tale riforma, la quale finirebbe soltanto con l'abolire la precisazione delle conclusioni e la pubblicità della successiva discussione.

Se, invece, come ritenesi, ora deve intendersi che le norme procedurali applicabili in appello non sono più quelle del contenzioso, si constata che non si dice, nel dodicesimo comma, quali esse siano; e questa appare una genericità tale da non essere ordinatamente colmabile con l'interpretazione (cioè una genericità tale da produrre vizio di costituzionalità della norma).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'art. 23 (in quanto ad esso rinvia) della legge 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento ai citati artt. 3, 24 e 101, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria la notificazione alle parti al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed altresì la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento il 17 ottobre 1989.

Il presidente: DE CAPRARIIS

Il consigliere estensore: LUCHINI

N. 696

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal tribunale di Como
nel procedimento civile vertente tra Bulgheroni Clementina e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Criteri, più favorevoli ai pensionati, di determinazione delle pensioni, stabiliti dalla legge n. 297/1982 - Mancata previsione dell'estensione di detti criteri al calcolo delle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Ingiustificata violazione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché di quello dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo e undicesimo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale n. 75/87, pendente fra Clementina Bulgheroni, con gli avvocati Biagio Giancola e Bruno M. Giordano, appellantee, e l'I.N.P.S., con l'avv. Pietropoli, appellata.

OSSERVA IN FATTO

Clementina Bulgheroni, con ricorso al pretore di Como giudice del lavoro, in data 28 gennaio 1986 esponeva di aver lavorato sino al 31 dicembre 1971 in qualità di impiegata; di avere ripreso la contribuzione all'I.N.P.S. con versamenti volontari dal 1973 al 30 giugno 1979; di avere richiesto la pensione nel marzo 1980, che le era stata liquidata a far tempo dal 1° aprile 1980 in misura di L. 142.950 (dunque da integrarsi a un minimo). Aggiungeva che con legge 29 maggio 1982, n. 297, era stato stabilito un nuovo sistema di calcolo della pensione, rivalutando le basi contributive di ciascun anno anteriore, e così finalmente recependo un'istanza correttiva di una iniquità del sistema precedente collegata con una forte inflazione. Tuttavia tale nuovo sistema di calcolo era stato previsto a partire dalle pensioni liquidate posteriormente al 30 giugno 1982, perdurando dunque per lei il trattamento applicato con i criteri, molto angusti, della legge del 1975. Deduceva l'illegittimità costituzionale della norma citata e chiedeva nel merito la riliquidazione della sua pensione.

L'I.N.P.S. si opponeva alla domanda, affermando di avere applicato esattamente la legge 3 giugno 1975, n. 160.

Con sentenza 21 aprile 1987 il pretore respingeva la domanda.

Contro la sentenza ha proposto appello la Bulgheroni, riproducendo le medesime argomentazioni. L'I.N.P.S. ha resistito.

OSSERVA IN DIRITTO

1. — La questione è rilevante. Infatti se fosse fondata la censura di illegittimità dell'art. 3 della legge n. 297/1982, spetterebbe all'attrice, a decorrere dall'entrata in vigore di tale legge, una pensione di ammontare superiore a quello attualmente riscosso. Il punto non è controverso, e peraltro la sensibile diversità dei risultati dei conteggi è documentata ampiamente in atti.

2. — La questione non è manifestamente infondata.

La situazione che scaturisce dalla norma denunciata, la quale disponendo un nuovo criterio di calcolo per l'ammontare della pensione (in sostituzione del vecchio criterio in vigore dal 1975) ha conservato ultrattività al vecchio criterio per le pensioni già liquidate, ha finito sostanzialmente per instaurare un sistema di doppio binario, riservando il trattamento reputato equo ai «nuovi» pensionati e lasciando sul binario morto i «già» pensionati.

Per un'esatta intuizione della prospettiva entro la quale questo tribunale ritiene di dover inquadrare la questione, giova premettere un rilievo di metodo: non è dal confronto fra due sistemi (di calcolo) previdenziali, in sé, che muove il dubbio di questo giudice, sì che esso possa semplicisticamente sciogliersi nell'assioma che in tempi diversi vigono legittimamente leggi diverse, o che la soggezione ad un regime piuttosto che ad un altro, secondo il tempo in cui è maturato il diritto alle prestazioni rispettivamente previste rende «non comparabili» le posizioni giuridiche soggettive, o che il sistema pensionistico segue riforme graduali, eccetera. Il punto focale del dubbio di legittimità costituzionale della norma è il fatto che i «nuovi» pensionati e i «già» pensionati, sono tutti «attuali pensionati». È ben vero che la legge dispone per l'avvenire, e non è in discussione il trattamento «passato» dei già pensionati; ma non si può intendere che in tema di un diritto «durevole» com'è il diritto a pensione, proiettato sull'avvenire, il trattamento che per

l'avvenire si riserva ad alcuni sia smisuratamente diverso dal trattamento che si riserva ad altri, solo perché per i primi si era già cominciato a provvedere con una determinata misura, che per gli altri (i nuovi) si ritiene insufficiente e iniqua.

L'avvenire è simultaneo e contestuale, per gli uni e per gli altri. Il fondamento del diritto sta nelle medesime esigenze vitali: quelle indicate nell'art. 38 della Costituzione, il cui soddisfacimento può essere modulato in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato (fermo il vincolo della sufficienza a condurre una vita libera e dignitosa). In altre parole, il diritto è «la pensione» (prestazione tipicamente di durata) e non «il pensionamento».

Anche più agevole è cogliere l'origine del dubbio se fa conto che il passato lavorativo e contributivo può essere persino pressoché identico (si ponga mente a chi va in pensione il 30 giugno 1982 rispetto a chi va in pensione il 1° luglio 1982, entrambi dopo una vita di lavoro); ma il nocciolo resta la simultaneità e durevolezza del diritto dimensionato dalla Costituzione; e si dovrebbe supporre che la Costituzione si ispiri a principi egualitari, se si collega l'art. 38 all'art. 3. Cosicché, la disparità di trattamento, a parità di diritti soggettivi e di condizione giuridica (perché proprio questo si presuppone: che l'elemento differenziatore sia soltanto la mutata formula aritmetica di calcolo, applicato o non applicato — per sempre — secondo che il pensionamento sia iniziato prima o dopo il 30 giugno 1982), appare stridente. E si dovrebbe dunque trovare una giustificazione razionale alla disparità, così punitiva nei confronti di persone che, per avere patito le insufficienze del trattamento pensionistico vecchio (e aver fornito così un'immagine vivente di un'ingiustizia da correggere, al punto che il legislatore si è dato proprio a correggerla con la nuova legge, aggiustando la formula di calcolo), vengono mantenuti in quella insufficienza, ed esclusi proprio da quel risultato di realizzazione del diritto, la cui coscienza era affiorata vedendone la precedente compressione.

L'analisi dei rilievi precedenti può essere approfondita alla luce dell'insegnamento della stessa Corte costituzionale:

a) sul carattere retributivo delle pensioni, sul corollario per cui il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità e alla durata del servizio prestato, sulla funzione sostentativa della pensione, che deve assicurare al pensionato e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, sono illuminanti le sentenze nn. 26/1980, 349/1985 e 501/1988;

b) sulla variabilità della disciplina pensionistica attuata dal legislatore «storico», con evoluzione graduale e per tappe, non senza incertezze e passi falsi (si rammenti la sentenza n. 349/1985 della Corte costituzionale, che mandò esente da censura una disciplina che pur non rispondeva «a criteri di ragionevolezza e proporzionalità», perché durò poco e il legislatore poi la corresse), questo tribunale non ignora che i criteri per la determinazione della pensione possono essere in astratto diversi.

Non si sostiene, infatti, che la formula di calcolo seguito dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 26, debba essere censurata in termini assoluti. (Essa, come è noto, prende come criterio di riferimento le retribuzioni del decennio precedente (520 settimane) scegliendo i tre gruppi annui più favorevoli). Non c'era nulla di irrazionale.

Ma è la prospettiva storica che spiega il perché della sua correzione da parte del legislatore: scatenatasi la tempesta di un'inflazione senza precedenti, il peso specifico delle somme relative a periodi pregressi e lontani (dieci anni) scemava fortemente; e senza un coefficiente equalizzatore degli elementi valutari, secondo il tempo di riferimento, si potevano verificare forti squilibri. Il legislatore dunque corresse la formula, non perché la formula era nata cattiva, ma perché gli eventi esterni, e imprevedibili, l'avevano fatta diventare inadeguata.

Il rimedio disposto dalla legge n. 297/1982 fu appunto nel senso che la base di calcolo della retribuzione pensionabile fosse quella dell'ultimo quinquennio (260 settimane), epperò «rivalutando» la retribuzione media settimanale secondo gli indici Istat (art. 3, undicesimo comma). Ciò ha portato ad una sostanziale omogeneizzazione delle retribuzioni dei vari anni.

A questi parametri dunque è stata fissata la determinazione della pensione, a partire dal 1° luglio 1982. Con sostanziale giustizia resa ai pensionati la cui liquidazione sia avvenuta dopo il 30 giugno 1982. Ma nulla è stato detto circa il livello delle pensioni liquidate in precedenza, a favore di lavoratori che avevano magari la stessa anzianità contributiva e la stessa base retributiva, ma collocati in pensione qualche giorno (o qualche tempo) prima. E per i quali l'inflazione aveva provocato i medesimi effetti che per gli altri, e che l'indomani avrebbero ancora dovuto sostentarsi con la pensione, durevolmente.

È ben vero che la Corte ha più volte detto che l'aggiustamento delle leggi è progressivo, e le riforme sono graduali. Tuttavia il problema non è quello di portare «a ritroso» il nuovo criterio di calcolo a favore dei pensionati che hanno già avuta la liquidazione pregressa, quasi lamentando di non aver avuto «a suo tempo» quel che vien dato come giusto

agli altri «nuovi» pensionati; il problema è di verificare se sia conforme ai precetti costituzionali che «d'ora in poi» vi sia ragione di trattare diversamente situazioni giuridiche che «nell'attualità» sono uguali; uguali sia per il *curriculum* lavorativo pregresso, sia per il bisogno di sostentamento.

Non mancano, nella passata giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenze che hanno dichiarato l'illegittima violazione del principio di eguaglianza in casi che hanno qualche analogia con la presente fattispecie: vedi la sentenza n. 101/1981 circa il d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e la data discriminante del 30 aprile-1° maggio 1968; vedi la sentenza n. 37/1977 in tema di illegittimità dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (discriminante la data del 31 dicembre 1968-1° gennaio 1969).

Rammentando quel che affermò la Corte nella sentenza citata n. 349/1985, sulle iniquità «temporanee» delle leggi, si potrebbe ben dire che l'aver tardato il legislatore sino al 1982 a correggere gli effetti distorsivi dell'inflazione sulle pensioni liquidate nell'intervallo a partire dal 1975 sfugge a censura. Ma a censura non dovrebbe sfuggire il fatto che a tutti coloro che ne avevano sofferto dal 1975 al 1982, è stata fatta con l'art. 3 undicesimo comma, della legge n. 297/1982 una *perpetuatio iniuriae* per tutto l'avvenire, proprio mentre si salvaguardavano gli altri, i nuovi, da tale *iniuria*.

Non si tratta dunque di ridare ai vecchi pensionati quel che la sopraggiunta e progrediente inadeguatezza della vecchia formula di calcolo gli ha sottratto in passato; ma almeno senza più condannarli all'esclusione, per il futuro, da quello che si tien giusto dare agli altri.

3. — Per completezza, si può annotare ancora che anche sotto il profilo dell'art. 36 della Costituzione, letto in chiave egualitaria in relazione all'art. 3, si coglie un altro profilo di dubbia legittimità: se si accorda al sistema della nuova formula di calcolo «equalizzato» della legge n. 297/1982 un giudizio positivo sul rispetto del parametro dell'esistenza «libera e dignitosa», ci si accorge che la *perpetuatio* del vecchio livello per i già pensionati li può condurre (come accade nella fattispecie di causa) a una cifra inferiore al minimo, si da richiedere l'integrazione.

Ma ognuno vede che, rispetto al principio di eguaglianza, altra cosa è la pensione che il legislatore ritiene oggi conforme al precetto di sufficienza, altra cosa è il rimedio estremo di un'integrazione senza la quale manca persino il sostentamento. Non si capisce quale rispetto del principio di eguaglianza correlato a quello di adeguatezza vi sia nel disporre oggi una pensione «adeguata», continuando però ad erogare ai cittadini già pensionati una misura che risulta tautologicamente «non adeguata» secondo il criterio della adeguatezza che oggi ha il legislatore.

4. — Si può far cenno, per quanto rileva, che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimità dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982, con la sentenza n. 822 del 14 luglio 1988, seppure in ipotesi differente.

Conclusivamente, per metafora si potrebbe sintetizzare così il dubbio di questo tribunale: un tempo il legislatore pensava che alla vita del pensionato bastasse un pane; e nessuno lo censura. Poi si avvide che, da un certo tempo in poi, occorrevano due pani, e stabili di attribuirli; ma a quelli che all'inizio avevano avuto un solo pane, decise che un solo pane continuasse a bastare.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, e 11 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non estende, a decorrere dalla sua entrata in vigore, alle pensioni liquidate anteriormente al 30 giugno 1982 i criteri di calcolo previsti per le pensioni con decorrenza posteriore;

Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e che il fascicolo si a trasmesso alla Corte costituzionale.

Como, addì 26 ottobre 1989

Il presidente: ANZANI

N. 697

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1989 dal tribunale di Biella
nel procedimento penale a carico di Leardi Paolo*

Processo penale - Pretore - Confluenza della funzione requirente e giudicante - Nuova disciplina del rito pretorile - Mancata inclusione nelle norme transitorie dei procedimenti già iniziati col vecchio rito - Conseguenze - Possibile giudizio da parte della stessa persona fisica che ha esperato l'istruzione sommaria - Mancata tutela della terzietà del giudice-pretore - Disparità di trattamento tra imputati giudicati col vecchio o con il nuovo rito - Violazione di principi stabiliti con la convenzione dell'O.N.U. per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 268/1986.

(Disp. trans. del c.p.p. 1988, art. 245, in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3005/88 in corso innanzi al pretore di Biella nei confronti di Leardi Paolo;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la dichiarazione di ricusazione del pretore dott.ssa Claudia Ramella Trafighet da parte dell'imputato Leardi Paolo, presentata l'8 novembre 1989;

Visto il parere del p.m. in persona del procuratore della Repubblica, favorevole per la ricusazione;

Visti gli artt. 61 e seguenti del cod. proc. pen.;

Ai sensi degli artt. 23 e segg. nella legge 11 marzo 1953, n. 87;

OSSERVA

Il fatto è scheletricamente il seguente: in un procedimento pretorile instaurato su denuncia di un sindacato autonomo bancari (FABI) per appropriazione indebita approvata continuata nei confronti del segretario (Leardi Paolo) dello stesso sindacato, il pretore, al dibattimento, ritiene fondate — dopo aver disposto una visita medica fiscale — le ragioni di impossibilità a comparire, per grave malattia con ricovero ospedaliero ed intrasportabilità, dell'imputato e, nell'ordinare il rinvio a nuovo ruolo del dibattimento, dispone il sequestro conservativo dei beni dell'imputato stesso, fino alla concorrenza di 100 milioni.

Nel provvedimento di sequestro il pretore inserisce alcune dichiarazioni che saranno poi ritenute dall'imputato inammissibilmente anticipatorie del giudizio di merito quali: l'accertata veridicità in quanto assunto dalla costituita parte civile, a sfavore del Leardi ed il mancato attivarsi di quest'ultimo per il risarcimento del danno.

Sul reclamo del Leardi, il sequestro viene annullato dal tribunale, il 28 luglio 1989, per insussistenza del periodo in pregiudizio nel ritardo.

Successivamente, il 3 ottobre 1989, ha luogo la fissazione, da parte del pretore, della nuova udienza dibattimentale al 10 novembre 1989.

Nelle more, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, viene presentata dall'imputato, l'8 novembre 1989, dichiarazione di ricusazione del pretore che dovrà procedere al dibattimento e che è la stessa persona fisica del pretore che ebbe a disporre il sequestro conservativo, poi revocato, e che ha condotto l'istruttoria sommaria pretorile — procedendo, tra l'altro, ad una perizia contabile — prima di rinviare a giudizio l'imputato dinanzi a se.

Per effetto della dichiarazione di ricusazione, il procedimento penale viene sospeso dallo stesso pretore ricusato, al quale è comunque rimessa l'ordinanza del tribunale ammissiva della ricusazione, con invito a prender visione degli atti e documenti nella cancelleria, nel termine di cui all'art. 69 del cod. proc. pen., ed a presentare deduzioni scritte nello stesso termine.

Prima però di entrare nel merito della questione di ricusazione, questo tribunale ritiene di dover trattare la questione di legittimità costituzionale implicitamente sollevata dall'imputato e che, comunque, si ritiene di sollevare d'ufficio, attesa la sua non manifesta infondatezza e la sua indubitabile rilevanza ai fini della decisione della questione di ricusazione.

In una delle sue più recenti sentenze sull'argomento (n. 268/1986) la Corte costituzionale, prima ancora che entrasse in vigore il nuovo codice di procedura penale, ha neppure troppo velatamente affermato la sospetta incostituzionalità delle norme che prevedevano, nel procedimento pretorile, la possibilità che a decidere in dibattimento la causa, nel merito, fosse la stessa persona fisica del pretore che avesse compiuto l'istruttoria sommaria, prima di rinviare a giudizio l'imputato dinanzi a se.

Per ragioni di opportunità, la Corte si è limitata ad affermare la propria intenzione di pronunciare l'incostituzionalità di tale regime processuale, ove il legislatore non avesse finalmente provveduto, nell'elaborazione dell'emanando nuovo codice di procedura penale, a garantire l'imparzialità o «terzietà» — che dir si voglia — del giudice in siffatte situazioni processuali.

E, difatti, il nuovo regime processuale esclude perentoriamente la concentrazione della fase istruttoria e della fase di giudizio in capo alla stessa persona fisica pretore.

Ma, a prescindere dalla nuova disciplina del processo pretorile, interamente uniformata da questi principi, l'art. 34 del nuovo cod. proc. pen. sull'incompatibilità del giudice esclude espressamente e tassativamente tale possibilità.

Peraltro, l'art. 245 delle disposizioni transitorie del nuovo doc. proc. pen. non include, fra le norme d'immediata operatività, per i procedimenti pretorili già pervenuti alla fase dibattimentale, quella di cui all'art. 34, che prevede tale incompatibilità.

A giudizio di questo Tribunale, l'art. 245 cennato è manifestamente viziato da illegittimità costituzionale nella parte in cui proroga l'operatività del vecchio regime anche nel caso in cui si verifichi una situazione di incompatibilità del pretore a norma dell'art. 34 del nuovo cod. proc. pen.

Trattasi di una situazione di tale gravità e delicatezza che non avrebbe dovuto essere ignorata dal legislatore, giacché involge la funzione stessa del giudicare nel suo nucleo più delicato qual'è l'aspetto della terzietà del giudice o, meglio, della sua assoluta imparzialità.

La stessa legge italiana (legge 4 agosto 1955, n. 848) che ha ratificato la Convenzione dell'ONU per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 4 novembre 1950 stabilisce, all'art. 6, che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente da parte di un tribunale indipendente ed imparziale; norma che si pone in stridente contraddizione con l'art. 245 della disp. transit. nuovo cod. proc. pen. nella sua attuale formulazione.

E tale palese contraddittorietà di norme sullo stesso ordinamento giuridico si ritiene non possa sottrarsi al giudizio di legittimità costituzionale dell'alta Corte.

Ma la permanenza dell'inammissibile doppio regime in tema di incompatibilità del giudice, nel giudizio pretorile, si ritiene violi apertamente l'art. 3 della Costituzione il cui contenuto sostanziale, indipendentemente dalla formulazione letterale, è pacificamente ritenuto coincidere col principio che non possono essere regolate in modo diverso situazioni identiche: ora, la semplice diversa modalità cronologica di una situazione, di per se non fa venir meno l'identità sostanziale della situazione medesima.

Di fatto, per mesi e forse per anni, sino all'esaurimento dei procedimenti penali pretorili che proseguono con l'applicazione del vecchio regime processuale, si verificherà un'inammissibile disparità di trattamento di cittadini che versano in situazioni identiche perché, per mesi o per anni, alcuni di essi vedranno conculcato il loro diritto ad essere giudicati da un giudice veramente «terzo», che possa rispondere alle loro legittime istanze ed aspirazioni di fiducia nel giudicante e di serenità della decisione, su un piano di assoluta imparzialità: istanze ed aspirazioni già riconosciute e soddisfatte dalla stessa legge comune (il nuovo codice di procedura penale) nei confronti della quasi generalità dei cittadini.

Non si dimentichi, in proposito, che il pubblico ministero è ora una parte anche nei procedimenti pretorili sicché, nella presente fattispecie, il Leardi sarebbe giudicato dalla stessa persona fisica che, nei suoi confronti, ha esercitato funzioni istruttorie di parte e che, per giunta, nel dibattimento poi rinviato ha già espresso giudizi — secondo la prospettazione del ruscante — gravemente ed inammissibilmente anticipatori del giudizio finale di merito, a sfavore dell'imputato.

Si ritiene quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 245 disposiz. transitorie nuovo codice di procedura penale, nei limiti sopra illustrati, per violazione dell'art. 3 della Costituzione e per contraddittorietà con l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848: e se ne rimette pertanto la decisione alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dispone la sospensione del procedimento incidentale di ricusazione nei confronti del pretore dott.ssa Claudia Ramella Trafighet;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria, nonché la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa (imputato e parte civile), al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi, infine, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Biella, in Camera di Consiglio, il 16 novembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

90C0017

N. 698

*Ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal tribunale di Crotone
nel procedimento penale a carico di Segreto Pasquale*

Processo penale - Rito abbreviato - Richiesta dell'imputato - Mancato consenso del p.m. - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Impossibilità per il giudice di valutare le ragioni del dissenso - Lamentata limitazione dei diritti della difesa e dei poteri del giudice - Contraddizione rispetto all'analogo procedimento dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448 del c.p.p. 1988).

(C.P.P., art. 438).

(Cost., artt. 24, 102 e 111).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Segreto Pasquale, imputato come in atti;

Letta la eccezione avanzata dalla difesa di illegittimità costituzionale dell'art. 247 della disp. att. del c.p.p. e dell'art. 438 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, con riferimento alla efficacia, vincolante per il giudice, del dissenso del p.m. sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato col rito abbreviato per godere, conseguentemente, della riduzione di un terzo della pena da infliggere;

Letto il parere contrario del p.m. il quale argomenta che dalla celebrazione del dibattimento, giammai potrebbe derivare una violazione del diritto di difesa dell'imputato che, anzi, troverebbe maggiore tutela;

RILEVA

L'art. 438 del c.p.p., a parere di questo tribunale, appare viziato da illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione.

Invero consente al p.m., che è parte nel processo, di esprimere dissenso immotivato sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e di godere, quindi, di una riduzione automatica della pena, senza parimenti consentire al giudice di valutare la fondatezza del dissenso. In tal modo viene sottratta al giudice la possibilità di valutare secondo il proprio convincimento e le risultanze processuali la fondatezza della richiesta dell'imputato abbandonando, quest'ultima ad immotivata ed incensurabile valutazione del p.m.

Risulta violato il diritto di difesa dell'imputato che, a causa della decisione negativa del p.m., viene privato di un beneficio al quale, dopo tutto, potrebbe avere diritto nel caso specifico; viene altresì violato il principio secondo il quale compete al giudice e non alle parti ogni decisione.

Basterebbe al riguardo rilevare la profonda contraddizione, anche sotto il profilo concettuale, tra la norma in esame e quella di cui all'art. 448 del c.p.p., che consente al giudice, nel rito alternativo della applicazione della pena su richiesta delle parti, di valutare l'infondatezza del dissenso del p.m. e di accogliere, quindi, la richiesta dell'imputato.

Non sfugge al tribunale l'impossibilità che venga imposto al p.m. il rito alternativo, ma a nessuno può sfuggire l'esigenza che non sia negata, sia pure all'esito del dibattimento, la facoltà del giudice di valutare se il dibattimento medesimo nel caso specifico apparisse veramente necessario per il giudizio.

Altrimenti si abbandonerebbe il diritto dell'imputato di godere della riduzione di pena all'arbitrio del p.m.

Risultando, pertanto, non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale della norma sopra citata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione.

Ordina la sospensione del procedimento in danno di Segreto Pasquale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che il Segreto Pasquale sia posto in libertà non sussistendo ulteriori esigenze di cautela processuale.

Crotone, addì 28 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0018

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CALMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRĒSCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELLI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 2 0 0 0 2 0 9 0 0 7 0 0 0 *

L. 7.00